



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 luglio 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALE 5 luglio 1999, n. 17

Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast.

pag. 5107

LEGGI REGIONALE 5 luglio 1999, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.

pag. 5112

LEGGI REGIONALE 5 luglio 1999, n. 19

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di

edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

pag. 5114

LEGGI REGIONALE 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

pag. 5118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e

non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7.

pag. 5127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0148/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8/1999, articolo 25 e articolo 28 recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione.

pag. 5130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
16 giugno 1999, n. 0185/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7. Modifica.

pag. 5131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0189/Pres.

Articolo 16 Codice Civile. Circolo Marina Mercantile «N. Sauro» - Trieste. Approvazione nuovo statuto.

pag. 5132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0191/Pres.

Legge 250/1958. Commissione provinciale di Udine per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne. Sostituzione componente.

pag. 5136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0194/Pres.

Estensione termini di durata dei consigli delle

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, Pordenone e Gorizia.

pag. 5136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0196/Pres.

Legge regionale 43/1990. Consorzio estrazioni inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l. - Udine. Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in comune di Remanzacco (Udine), località Prati di San Martino.

pag. 5137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0200/Pres.

D.M. 298/1989, articolo 5. Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti. Ricostituzione.

pag. 5139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0201/Pres.

Legge regionale 47/1996 - Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 5140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0202/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 127 e articolo 128. Comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale.

pag. 5141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0205/Pres.

Legge regionale 2/1987 - Nomina commissione

d'esame per corso di formazione professionale per guide naturalistiche.

pag. 5142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0206/Pres.

Legge regionale 27/1996, articoli 9 e 10. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione componenti sostituiti.

pag. 5143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0207/Pres.

Legge regionale 75/1982, articolo 29. Rinnovo della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia.

pag. 5143

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 16 giugno 1999, n. 23

Comune di Barcis (Pordenone). Nomina del Commissario per la provvisoria gestione.

pag. 5144

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 giugno 1999, n. 24

Comune di Barcis (Pordenone). Revoca del commissario per la provvisoria gestione.

pag. 5144

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 giugno 1999, n. 25

Comune di Barcis (Pordenone). Nomina Commissario per la provvisoria gestione.

pag. 5145

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 21 giugno 1999, n. 0367/comm.

Determinazione del periodo delle vendite di fine stagione estiva.

pag. 5146

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 aprile 1999, n. EST.300-D/ESP/4263. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del comune di Frisanco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento di vie comunali borgate Gobbo e Piè d'Uviel.

pag. 5146

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 aprile 1999, n. EST.301-D/ESP/4273. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del comune di Claut, per la realizzazione dei lavori di condotta adduttrice acquedotto capoluogo - 3° lotto.

pag. 5149

DECRETI DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 giugno 1999, n. EST.438-D/ESP.3133. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, da parte del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di canali di scolo volti a favorire l'irrigazione di sostegno in zona di Muzzana del Turgnano e contermini - elenchi n.ri 1 e 1 bis.

pag. 5149

DECRETI DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 giugno 1999, n. EST. 439-D/ESP. 3133. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, da parte del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di canali di scolo volti a favorire l'irrigazione di sostegno in zona di Muzzana del Turignano e contermini - elenchi n.ri 1 e 1 bis.

pag. 5151

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.446-D/ESP/4160. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di completamento della fognatura torrente S. Cilino.

pag. 5166

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.447-D/ESP/4159. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di fognatura di via monte Sernio e risanamento del Rio Cimitero Cattolico.

pag. 5167

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.448-D/ESP/3907. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del comune di S. Quirino, per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabi-

lità comunale via Sottovilla e marciapiede via S. Rocco.

pag. 5169

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 giugno 1999, n. EST. 452-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Ravveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale Lungo la via Doman, nel capoluogo del Comune.

pag. 5170

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 giugno 1999, n. EST. 453-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Ravveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale Lungo la via Doman, nel Capoluogo del Comune.

pag. 5173

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 giugno 1999, n. EST.467-D/ESP/4256. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietari dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte dell'E.N.E.L. S.p.A., per la realizzazione dei lavori di derivazione elettrica alla tensione di 20 Kv, per cabina via Conte O., in Comune di Martignacco.

pag. 5174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 1999, n. 1336.

Legge regionale 13/1998, articolo 106, comma 13. Direttive per il funzionamento del Comitato di ge-

stione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 5175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 aprile 1999, n. 1355.

Legge regionale 13/1998, articolo 106, comma 6 e 13. Direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie, sulla misura dell'intervento ammissibile e dei tassi, nonché criteri e modalità di intervento del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 5176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 1999, n. 1444.

Legge regionale 28/1992 - Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamento direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie.

pag. 5180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 1999, n. 1445.

Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998 e 4/1999 - Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

pag. 5181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1999, n. 1526. (Estratto).

Legge regionale 18/1996 - Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 1999.

pag. 5188

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 giugno 1999, n. 1895.

Legge 1766/1927. Comune di Sgonico (Trieste). Autorizzazione alla concessione in affitto, per la durata di cinquanta anni, di un terreno, soggetto ad uso civico a favore della frazione di Rupinpiccolo.

pag. 5194

DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del commercio

Docup Obiettivo 2 1997-1999. Azione: 1.1. - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali operanti nel settore della fornitura alle imprese di produzione.

pag. 5195

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5197

Comune di Castions di Strada. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1, comma 5).

pag. 5197

Comune di Chions. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1, comma 5).

pag. 5197

Comune di Medea. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5197

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 23 bis al Piano regolatore generale.

pag. 5197

Comune di Vajont. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5197

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Ente Regionale per i problemi dei Migranti - E.R.M.I. - Udine:

Articolo 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Assegnazione di incarico esterno.

pag. 5198

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Avviso di selezione per l'affidamento di un incarico di progettazione in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3 da destinarsi a sede degli Uffici della Direzione generale dell'Azienda.

pag. 5198

Comune di Lestizza (Udine):

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2004.

pag. 5200

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia:

Adozione delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche

del bacino del Piave. Delibera del Comitato istituzionale 22 marzo 1999, n. 1.

pag. 5200

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata nel capoluogo, denominato «ex Quadrivium».

pag. 5202

Comune di Grado (Gorizia):

Richiesta di riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'albergo «Serena» sito in riva S. Andrea, n. 31. Deliberazione della Giunta comunale 8 giugno 1999, n. 222. (Estratto).

pag. 5203

Comune di Palazzolo dello Stella (Udine):

Avviso di deposito del Piano attuativo per la zona omogenea G4.2 sita in località Bronzan proposto dalla Immobiliare De Candido S.r.l.

pag. 5203

Comune di Udine:

Avviso di adozione della Variante n. 7 al Piano Particolareggiato del Centro Città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

pag. 5203

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste:

Rendiconto finanziario esercizio 1998. Conto consuntivo delle entrate.

pag. 5204

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di odontotecnico (operatore professionale collaboratore di I categoria).

pag. 5210

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente tecnico perito meccanico.

pag. 5212

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Avviso di mobilità a domanda in ambito regionale ed interregionale per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale.

pag. 5215

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico di 1° livello di pediatria - Aumento dei posti da 1 a 2.

pag. 5217

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofalo - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di Medico dirigente di I livello presso la Divisione di ortopedia e traumatologia.

pag. 5217

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di Psicologo dirigente di I Livello con specifica professionalità in neuropsicologia dell'età evolutiva e riabilitativa.

pag. 5217

Provincia di Pordenone:

Indizione di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore naturalistico, VII qualifica funzionale.

pag. 5218

Errata corrige:

Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1999. Comune di Cassacco. Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio mense scolastiche (materna ed elementare) e prestazioni accessorie.

pag. 5218

 PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 17

Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di turismo itinerante

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.

Art. 2

(Aree di sosta)

1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.

2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, deve tener conto della vicinanza dai mezzi pubblici di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.

3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

4. Della dislocazione e dei servizi forniti dall'area attrezzata deve essere data, a cura del Comune o dei Comuni associati, tempestiva comunicazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono stimolare il prolungamento della stagione turistica.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle Aziende di promozione turistica o ai Comuni competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4

(Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo 2.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di cinquanta milioni per singolo intervento.

4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a settanta milioni.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'intervento;
- b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le

modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

CAPO II

Regolamentazione dei Bed and Breakfast

Art. 6

(Integrazione alla legge regionale 17/1997 in materia di Bed and Breakfast)

1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29 bis

(Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast)

1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 27.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune competente per territorio l'avvio della attività sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale previste da norme statali ed atti ad esse correlati.».

Art. 7

(Pubblicità e attuazione dell'attività di Bed and Breakfast)

1. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito albo degli operatori nell'attività dei «Bed and Breakfast».

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i Comuni possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.

3. L'albo di cui al comma 1 è trasmesso periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, alle Aziende di promozione turistica competenti per territorio.

4. La Regione trasmette ai Comuni, allo scopo di agevolare al massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio dell'attività, idonea modulistica predisposta per tale segnalazione.

5. I Comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma 4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, allo scopo di iscrivere il richiedente nell'albo di cui al presente articolo.

6. I Comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori «Bed and Breakfast» in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.

7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli iscritti la facoltà di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea pubblicità identificativa.

Art. 8

(Marchio identificativo dell'attività di Bed and Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei «Bed and Breakfast» in Friuli-Venezia Giulia.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni che lo mettono a disposizione degli operatori iscritti all'albo dei «Bed and Breakfast», e può essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

Art. 9

(Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attività di Bed and Breakfast)

1. La pubblicizzazione di «Bed and Breakfast» in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'articolo 8 la sanzione è raddoppiata.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore è anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

CAPO III

Norme finanziarie

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 500 milioni.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, è istituito - alla Rubrica n. 28 - programma 0.26.1 (Promozione e sviluppo turistico) - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X, il capitolo 9251 (2.1.232.3.10.24), con la denominazione «Contributi ai Comuni, singoli e associati, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree attrezzate per il turismo itinerante» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

3. Al predetto onere finanziario di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 (Partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 6 del 20 gennaio 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 («Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»), come sostituito dall'articolo 214 del D.P.R. 610/1996, è il seguente:

Art. 378

(Art. 185 Cod. Str. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

Nota all'articolo 4

– Il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è pubblicato nella GUCE n. L 193 del 31 luglio 1993.

Note all'articolo 6

– Il Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 («Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), reca: «Esercizi di affittacamere».

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 17/1997, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, è il seguente:

Art. 27

(Presca d'atto per l'esercizio di affittacamere)

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve fare preventiva dichiarazione al Comune competente per territorio che, dopo l'accertamento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dell'esercizio, nonché dei requisiti soggettivi del titolare previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con R.D. 773/1931, procede alla relativa classificazione.

2. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve ottenere l'attestato sanitario di idoneità dei locali, con l'indicazione per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati e deve inoltre presentare la scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, al Comune competente per territorio, specificando:

- a) la generalità del richiedente;
- b) la tipologia del fabbricato;
- c) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- d) il rispettivo numero delle camere e dei postiletto;
- e) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- f) la descrizione dell'arredamento;
- g) i servizi accessori offerti;
- h) i periodi in cui viene data ospitalità;
- i) la somministrazione di pasti e bevande.

3. Il Comune, nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, prende atto della dichiarazione, presentata da chi intende esercitare l'attività di affittacamere, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, provvedendo alla relativa iscrizione in apposito elenco.

4. A chi esercita l'attività di affittacamere non può essere rilasciata più di una presa d'atto.

5. Abrogato.

6. Chi affitti saltuariamente non più di due camere è escluso dagli obblighi amministrativi di cui al presente articolo.

– Il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 («Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»), come modificato dall'articolo 3 della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 4

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

– Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 («Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»), è il seguente:

Art. 2

(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Art. 3

(Presentazione delle dichiarazioni sostitutive)

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 29

– d'iniziativa dei consiglieri Bortuzzo, Fasola, Follegot, Franz, Narduzzi, Seganti, Vanin, presentato al Consiglio regionale in data 11 novembre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 13 ottobre 1998;

- esaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 15 aprile 1999; testo approvato all'unanimità, con modificazioni, nella seduta del 15 aprile 1999, con relazioni dei consiglieri Asquini, Gherghetta, Vanin e Serpi;
- esaminato dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla II Commissione permanente nella seduta anti-meridiana del 24 maggio 1999; testo approvato all'unanimità, con modificazioni, nella seduta anti-meridiana del 24 maggio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 25 giugno 1999, n. 19/2-88/99 GAB.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 10/1981)

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/1981)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/1981 dopo le parole «nazionale ed internazionale» sono aggiunte le parole «, nonché delle società per azioni appositamente costituite».

Art. 3

(Modifica alla legge regionale 10/1981)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10/1981 è aggiunto il seguente:

«Art. 6 bis

(Trasformazione degli Enti fieristici)

1. Gli Enti fieristici di cui alla presente legge, non-

chè le Aziende speciali istituite da altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività fieristiche, possono trasformarsi in società per azioni, secondi i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Art. 4

(Norme contabili)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996 n. 9, nonché all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, reca: «Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Organi degli Enti)

Dei consigli di amministrazione degli esistenti Enti fieristici a

carattere nazionale ed internazionale, *nonché delle società per azioni appositamente costituite* aventi sede nel territorio della Regione fanno parte anche componenti designati dall'Amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di statuto.

Nei collegi dei revisori dei conti degli Enti medesimi, sarà incluso un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore al turismo ed al commercio e un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Note all'articolo 3

– La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

– La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

– Il testo dell'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»), è il seguente:

Art. 45

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

(omissis)

25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

(omissis)

Note all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1996)»), è il seguente:

Art. 15

(Opere a servizio del territorio. Interventi finanziati con ricorso a mutuo) (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. e 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1995, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

6. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 42/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997.

7. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

8. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Art. 10

(Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina in materia di viabilità con contrazione di mutuo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per la realizzazione della tratta stradale di collegamento tra la SS 52 - loc. Bivio Invillino e la zona industriale di Villa Santina, opera essenziale allo sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per il 1998.

– Il testo dell'articolo 31, commi 5 e 6, della legge regionale 3/1998, è il seguente:

Art. 31

(Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi con contrazione di mutuo nei settori di intervento regionale)

(omissis)

5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato

capitolo 2497 (E/1650)

Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo

R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge regionale 27 novembre 1972, n. 55

1998	4.000.000.000
1999	–
2000	–
TOTALE	4.000.000.000

6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entra-

ta di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato

capitolo 2502 (E/1650)

Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziato con contrazione di mutuo

articolo 40, legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, articolo 7, comma 1, legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, articolo 2, legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54

1998	7.000.000.000
1999	-
2000	-
TOTALE	7.000.000.000

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 78

- d'iniziativa dei consiglieri Saro, Mattassi, Seganti, Molinaro, Ciriani, Asquini, presentata al Consiglio regionale in data 28 maggio 1999;
- deliberata l'urgenza in data 28 maggio 1999 ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento interno;
- assegnata alla I Commissione permanente in data 28 maggio 1999;
- esaminata ed approvata, a maggioranza, dalla I Commissione permanente in data 1 giugno 1999, con relazione del consigliere Saro;
- esaminata ed approvata, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta del 1 giugno 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 25 giugno 1999, n. 19/2-95/99 GAB.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 19

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata)

1. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata che alla data del 31 dicembre 1997 siano occupati senza titolo, si procede alla regolarizzazione dell'assegnazione previa verifica del possesso dei requisiti di legge per l'accesso, accertato dalle Commissioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 13/1998, con recupero di ogni eventuale debito pregresso nei confronti dell'Ente gestore.

Art. 2

(Condizioni per l'assegnazione a sanatoria)

1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'articolo 1 può avvenire a condizione:

a) che l'occupazione dell'alloggio non sia stata effettuata con violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale;

b) che l'occupazione dell'alloggio non sia avvenuta con sottrazione della disponibilità dell'alloggio medesimo a danno di terzi legittimi assegnatari individuati;

c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario;

d) che sia stata comunque comunicata all'Ente gestore la situazione dell'occupante anche ai fini della determinazione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio.

2. La convivenza di cui al comma 1, lettera c), può essere dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.

3. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria, l'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata)

1. All'articolo 61, primo comma, della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 67, comma 4, della legge regionale 13/1998, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 70 della legge regionale 13/1998, in materia di anticipazione del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia)

1. All'articolo 70 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9».

Art. 6

(Modifica all'articolo 78 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione edilizia)

1. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 15, della legge regionale 13/1998, alla lettera c), dopo le parole «tecnico-edilizio» sono aggiunte le parole «, fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio».

Art. 7

(Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni-Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti accenti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 («Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»), come da ultimo modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 29

(Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi)

Presso gli IACP sono costituite le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi.

Le Commissioni sono organi degli IACP con competenza territoriale coincidente con quella dello IACP e vengono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è presieduta da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'Istituto, ed è composta:

- a) dal Presidente dell'IACP, quale Vicepresidente della Commissione, o da un suo delegato;
- b) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI;
- c) da un funzionario regionale designato dall'Assessore ai lavori pubblici;
- d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;
- e) da un rappresentante degli assegnatari nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;
- f) da un rappresentante delle cooperative nominato dalla Giunta regionale tra quelli proposti dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- g) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata dal Sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri del Comune in cui sorgono gli alloggi, di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio comunale.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della

maggioranza dei componenti la Commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ed i componenti la Commissione durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

La segreteria è affidata ad un funzionario dell'IACP competente per territorio.

L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico dell'IACP.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 67, comma 4, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

(Revoca dell'assegnazione)

Il Presidente dell'IACP dispone in qualunque tempo, con proprio decreto, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi:

a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l'usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall'acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall'alloggio di edilizia sovvenzionata;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Presidente dell'IACP giustificata da gravi motivi;

c) abbia sublocato l'alloggio a terzi;

d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno; in tal caso, il Presidente dell'IACP promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;

e) abbia per due anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di due terzi al limite annualmente in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;

f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;

f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Il Presidente dell'IACP può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell'immobile.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, trovano applicazione per tutti i provvedimenti di liquidazione finale, ivi compresi quelli conseguenti ai trasferimenti di contributi ed anticipazioni previsti dagli articoli 39, 40 e 58 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, non ancora assunti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1986, ancorché concernenti finanziamenti concessi anteriormente.

2. Qualora, successivamente a tale data, siano stati assunti provvedimenti di liquidazione, ivi compresi quelli conseguenti a trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere la modifica dei provvedimenti di liquidazione finale o di trasferimento con istanza da inoltrare alla competente Direzione regionale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza.*

Nota all'articolo 5

– Il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come modificato dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)

(omissis)

5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto *dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.*

(omissis)

Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 15, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 78

(Autorizzazione edilizia)

1. Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia, di cui al capo II, ad esclusione di quelli:

a) di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68, commi 2 e 3, di restauro di cui all'articolo 69, di conservazione tipologica di cui all'articolo 70, di risanamento conservativo di cui all'articolo 71, soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;

b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per interventi fino

ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r), s), soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;

c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 68, comma 1, e gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), m), n), non soggetti a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio, fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio.

2. È altresì soggetto al rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo l'elencazione contenuta nell'articolo 73, nelle aree nelle quali il P.R.G.C. ne prescrive l'obbligatorietà.

– Il testo dell'articolo 72 della legge regionale, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997 e modificato dall'articolo 82, comma 13, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 72

(Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. Sono, tra l'altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria;
- s) parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 13/1998, come

modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, è il seguente:

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 128.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge:

n. 31/7

- risultante dallo stralcio di taluni articoli aggiuntivi, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta anti-meridiana del 17 febbraio 1999, dal disegno di legge n. 31/2 recante «Disposizioni in materia di aiuti "de minimis", di strutture ricettive turistiche, di edilizia sovvenzionata e di interventi nel settore agricolo», quest'ultimo, a sua volta, risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 31 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 19 febbraio 1999;

n. 58

- d'iniziativa dei consiglieri Serpi, Ciriani, Di Natale, Lippi, Marini, Staffieri, presentato al Consiglio regionale in data 25 febbraio 1999 ed assegnato alla IV Commissione permanente in data 1 marzo 1999;
- abbinati dalla IV Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 20 aprile 1999;
- approvati in un testo unificato, a maggioranza, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 20 aprile 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Serpi e relazioni di minoranza dei consiglieri Seganti, Gherghetta, Brussa e Ritossa;
- approvato nel testo unificato proposto dalla Commissione, con modifiche, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 25 giugno 1999, n. 19/2-99/99 GAB.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'ampliamento della capacità finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.

CAPO II

Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità

Art. 2

(Ambito operativo e strumenti di programmazione)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

5. Qualora i soggetti promotori di cui all'articolo 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali,

le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

Art. 3

(Studi di fattibilità)

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti.

Art. 4

(Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità)

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;

h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.

10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.

Art. 5

(Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
- h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
- i) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,

finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 6

(Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali del promotore e del concessionario)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvederà ad emanare, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore e al concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa, finanziaria e di gestione:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della proposta o alla pubblicazione del bando non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. Qualora il candidato alla concessione o il promotore siano costituiti da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate.

Art. 7

(Valutazione delle proposte)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse, anche

comparativamente, la loro compatibilità in relazione alle priorità individuate dai propri strumenti di programmazione.

Art. 8

(Indizione della gara)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatori ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'articolo 4, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'articolo 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare, in deroga all'articolo 4, commi da 5 e 9, la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

4. Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.

5. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari agli onorari e alle spese sostenute per la redazione del progetto definitivo e gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno, dedotto l'importo di cui al comma 9.

6. La decisione del promotore di esercitare il diritto di prelazione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro 20 giorni dalla data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione

aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva della concessione.

7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il soggetto, promotore dell'opera ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

10. I soggetti aggiudicatari della concessione appaltano a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.

Art. 9

(Società di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una società per azioni, del collegio sindacale

della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.

3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10.

Art. 10

(Risoluzione)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.

Art. 11

(Subentro)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, i soggetti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che viene accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe

causato la risoluzione cessi entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del concedente ai soggetti finanziatori, prorogabile in caso di accordo tra le parti citate.

CAPO III

Interventi regionali per favorire la realizzazione di opere di iniziativa privata di rilevante interesse generale

Art. 12

(Opere di iniziativa privata)

1. L'Amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A..

Art. 13

(Garanzie)

1. Le operazioni di finanziamento per la copertura degli oneri di realizzazione delle opere di cui all'articolo 12 possono essere garantite in linea capitale dalla Regione, sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 12, comma 2, fino ad un terzo del valore delle opere da realizzare e comunque entro l'importo massimo di 30 miliardi e per un ammontare complessivo, per tutti gli interventi, di lire 100 miliardi per l'anno 1999.

2. Gli importi massimi da garantire, complessivamente e per ogni singolo intervento, saranno stabiliti, negli anni successivi al 1999, con legge finanziaria.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono determinati annualmente le priorità per la concessione delle garanzie di cui al comma 1, nonché i criteri per la determinazione degli importi da garantire in relazione a ciascun intervento.

4. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a fronte dell'applicazione, prevista negli studi di fattibilità di cui all'articolo 12, comma 2, di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere di cui all'articolo 12.

CAPO IV

Strumenti finanziari per la realizzazione di opere pubbliche attraverso emissione di obbligazioni

Art. 14

(Prestiti obbligazionari)

1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.

3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.

4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'Istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 1/1963, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15

(Acquisizione di rating)

1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a società di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.

CAPO V

Interventi a sostegno dell'occupazione e della piccola e media impresa

Art. 16

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di sviluppare l'occupazione mediante la creazione di posti aggiuntivi di lavoro, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno di 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione, con le priorità, stabilite dal regolamento di cui al comma 7, per residenti in regione da almeno due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono posti aggiuntivi di lavoro quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) eccedono l'incremento annuale medio degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa nel triennio antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda di contributo;

b) determinano un aumento degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa rispetto al numero degli stessi alla fine dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

3. Qualora l'impresa sia iscritta al registro delle imprese da meno di tre anni, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati nel periodo antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda di contributo, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire dieci milioni per unità lavorativa.

5. I contributi sono revocati qualora i dipendenti non permangano alle dipendenze dell'impresa per almeno diciotto mesi.

6. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere ed erogare i contributi previsti dal comma 1 anche in via anticipata, a fronte della presentazione di domande corredate di fidejussione bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

7. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e, in particolare, i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi, nonché le modalità di prestazione delle fidejussioni ed i contenuti delle medesime sono disciplinati da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1.

8. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola del «de minimis».

9. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 1/1998, ad avvalersi del proprio Tesoriere, o di altro soggetto esterno specializzato, per l'escussione dei soggetti che hanno prestato fidejussione.

Art. 17

(Interventi a sostegno dei rischi di impresa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per l'anno 1999 ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi d'acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonchè allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi in parola.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono subordinate alla stipula di una convenzione tra il consorzio beneficiario e l'Amministrazione regionale. La convenzione contiene le direttive dell'Amministrazione per l'impiego dei finanziamenti, nonché l'obbligo per il consorzio di una relazione annuale sull'impiego dei fondi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate lire 900 milioni per i consorzi di garanzia fidi tra imprese artigiane, lire 900 milioni per i consorzi garanzia fidi tra imprese industriali, lire 200 milioni per i consorzi garanzia fidi tra le imprese del commercio, servizi e turismo.

CAPO VI

Strumenti per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi

Art. 18

(Società per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio)

1. Al fine di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la formazione di mezzi finanziari da destinare alle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito di progetti di capitalizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di aggregazione tra banche, altri intermediari finanziari e organismi sindacali di categoria aventi sede nel territorio regionale, attraverso la costituzione di una società di capitali preordinata all'organizzazione di raccolte speciali di risparmio da attivare attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle more della costituzione della società di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante apposite convenzioni da stipulare, anche separatamente, con banche ed altri intermediari finanziari aventi sede nel territorio regionale, l'attivazione di raccolte speciali di risparmio attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al presente articolo l'utilizzo dello stemma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini della raccolta del risparmio per le finalità di cui al comma 1.

CAPO VII

Norme finanziarie ed entrata in vigore

Art. 19

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, fanno carico al capitolo 885

dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1424 (2.1.264.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 9 - programma 0.29.2 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - Categoria 2.6 - Sezione X - con la denominazione «Oneri per garanzie relative alle operazioni di finanziamento di opere di iniziativa privata (Project financing)» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 13 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

3. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico del capitolo 8529 (2.1.235.5.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.19.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato» e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 11 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1425 (1.2.243.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 9 - programma 0.29.2 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento straordinario ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi di acquisto di polizze per assicurare il rischio della inesigibilità dei crediti, nonché allo scopo di abbattere il costo dei servizi assicurativi medesimi» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 luglio 1999

ANTONIONE

NOTE

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4

– La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.») è il seguente:

Art. 44

(Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici)

1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50 per cento della media stessa. Viene comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenta il ribasso percentualmente maggiore e quindi non viene conteggiata ai fini del calcolo della media.

2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle Amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 2578 del codice civile è il seguente:

Art. 2578

(Progetti di lavori)

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Note all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», è il seguente:

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salvo le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

– Il testo dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali»), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è il seguente:

Art. 35

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammon-

tare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

– Il testo dell'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

Art. 49

Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) sei decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nota all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 («Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie») è il seguente:

Art. 4

Fidejussioni prestate a favore della Regione

1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata.

2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore.

3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale.

– Il testo degli articoli 32 e 44 della legge regionale 14 gennaio 1998, n.1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale») è il seguente:

Art. 32

(Competenze del Comitato)

1. Il Comitato adotta le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;

- b) il Programma e i regolamenti di attuazione;
- c) gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
- d) i regolamenti interni;
- e) l'autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;
- f) gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego;
- g) l'approvazione di progetti di formazione e lavoro;
- h) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Art. 44

(Flessibilità e costi gestionali)

1. L'Agenzia opera con criteri gestionali che assicurino il contenimento dei costi fissi, la flessibilità nell'offerta dei servizi, la tempestività nell'azione amministrativa e l'alta qualificazione delle prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia può provvedere al fabbisogno di servizi specialistici ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 35:

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998;
- assegnato alla I Commissione permanente, integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno, in data 24 novembre 1998;
- approvato, a maggioranza, dalla I Commissione integrata, in data 21 aprile 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ciriani e Seganti e di minoranza, dei consiglieri Petris, Puiatti e Zorzini;
- approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 1 luglio 1999, n. 19/2-100/99 GAB.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 recan-

te «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'articolo 3, che al comma 7 demanda ad apposito regolamento d'esecuzione l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. n. 0170/1990 ai nuovi settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al comma 1, nonché la determinazione dei contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 medesimo;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

ATTESO che sul medesimo il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 23 aprile 1999;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 241*

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 - articolo 3, comma 7

Articolo 1

(Corrispondenze merceologiche)

1. All'assegnazione delle previgenti tabelle merceolo-

logiche ai settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, si prevede come segue:

Tabelle merceologiche prevalenti	Settore
I, Ia, VI, VIII XIV/12 (erboristeria)	Alimentare e non alimentare
II, III, IV, V, VII	Alimentare
IX, X, XI, XII, XIII Tutte le categorie della tabella XIV, ad eccezione della XIV/12 (erboristeria), e di quanto stabilito per le tabelle XIV/38 (prodotti per l'agricoltura e la zootecnia) e XIV/40 (drogheria).	Non alimentare

Articolo 2

(Disposizioni speciali)

1. Le tabelle merceologiche XIV/38 (prodotti per l'agricoltura e la zootecnia) e XIV/40 (drogheria), oltre che al settore merceologico non alimentare, danno diritto all'estensione pure a quello alimentare, qualora, in base alle medesime, il titolare era autorizzato a porre in vendita prodotti alimentari.

2. Le tabelle speciali istituite dai Comuni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.G.R. 2277/1977 danno titolo all'estensione al settore merceologico alimentare o non alimentare oppure ad entrambi sulla base dei prodotti autorizzati alla vendita.

Articolo 3

(Settori merceologici per le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti)

1. I settori merceologici speciali di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8/1999 vengono così definiti:

A - TABELLA PER TITOLARI DI FARMACIA

- Prodotti dietetici per l'infanzia gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, inclusi callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannoloni per adulti, cotone idrofilo;
- Articoli di puericoltura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargi talco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini igienici anatomici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante ad allergenicità controllata, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;

- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, panciere correttivi e curativi, calze collant elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria preparati e predisposti esclusivamente allo scopo di coadiuvare i trattamenti dimagranti;
- Indumenti in tessuto termico creati allo scopo di coadiuvare il trattamento farmacologico in soggetti reumatici;
- Massaggiatori, articoli di massoterapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfestanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico;
- Complementi alimentari speciali, anche preconfezionati.

B - TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Articoli per fumatori;
- Francobolli per collezione ed altri articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Biglietti per il trasporto pubblico;
- Articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, colla-

- ne, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
 - Lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
 - Articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, necessaires per viaggio e per toilette, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli);
 - Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
 - Articoli di chincaglieria in materiale non prezioso (esempio: posateria, temperini, piccole calamite, apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte);
 - Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
 - Merendine e biscotti preconfezionati;
 - Fazzoletti, piatti, posate bicchieri «usa e getta» e simili;
 - Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
 - Articoli sportivi (esclusi capi d'abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti; distintivi sportivi;
 - Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
 - Carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
 - Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste, giochi di società; giochi pirici;
 - Fiori e piante artificiali;
 - Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature (esempio: lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature);
 - Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
 - Orologi in materiali non preziosi;
 - Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia;
 - Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti.

C - TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

- Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le lampade, le

pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per il fissaggio bagagli, portabagagli, porta sci, spoiler, frangi sole, shampoo per auto;

- Necessaires per viaggio e per toilette, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli);
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
- Apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte in materiale non prezioso;
- Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti;
- Fazzoletti, piatti, posate bicchieri «usa e getta» e simili;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

Articolo 4

(Settore merceologico riservato agli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattr'ore)

1. Il settore merceologico speciale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8/1999 viene così definito:

- generi alimentari;
- farmaci da banco e presidi sanitari di base (non comprende i prodotti riservati alla vendita esclusiva nelle farmacie);
- articoli per la cura e l'igiene della persona.

Articolo 5

(Settore merceologico relativo alla vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo)

1. Il settore merceologico speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8/1999 viene così definito: articoli e strumenti musicali, articoli per belle arti, riproduzioni di opere di pittura di scultura di grafica, riproduzioni di cose antiche o di articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, articoli religiosi, prodotti da collezione (esempio: cartoline, schede telefoniche, minerali, fossili ed altri prodotti del regno anima-

le e vegetale), souvenir (compresi gli articoli di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni di elementi culturalmente o turisticamente rilevanti del luogo).

2. Ai fini dell'istituzione del settore speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8/1999, i Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 26, commi 1 e 2 della medesima legge regionale 8/1999, individuano, tramite delibera di Consiglio, le zone del proprio territorio nelle quali si verifica l'afflusso di turismo culturale, anche non residenziale.

3. Gli esercizi di cui al settore speciale contemplato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8/1999, esclusivamente in relazione allo stesso, possono derogare agli orari di apertura e chiusura nei limiti di cui all'articolo 26, comma 1, della medesima legge regionale 8/1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0148/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8/1999, articolo 25 e articolo 28 recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'articolo 25, commi 4 e 5, il quale demanda ad apposito regolamento l'attuazione della disciplina legislativa degli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di che trattasi, in base a quanto disposto dal summenzionato articolo 25 della legge regionale 8/1999, e di approvare inoltre le indispensabili ed essenziali norme attuative della disciplina legislativa degli orari dei pubblici esercizi, di cui all'articolo 28 della legge regionale medesima;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 1281 del 23 aprile 1999;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione della

legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articoli 25 e 28, recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 243*

Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 articoli 25 e 28 - recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione

CAPO I

ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
AL DETTAGLIO

Articolo 1

(Competenze)

1. La determinazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e nell'ambito della disciplina vigente, avviene con regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.

Articolo 2

(Apertura massima)

1. L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero, fissato dalle ore cinque alle ore ventidue, è stabilita in dieci ore.

2. Per orario notturno, all'interno del quale può essere consentita da parte del Comune l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente svolta dagli esercizi di vicinato autorizzati con la tabella speciale, si intende quello compreso tra le ore ventidue e le ore cinque.

3. Agli operatori degli esercizi di cui al comma 2 è consentita altresì l'apertura durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione

di continuità nell'esercizio dell'attività, nel senso che non è ammessa alcuna interruzione dell'orario di apertura.

Articolo 3

(Chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata)

1. La chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata è stabilita come segue:

- a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
- b) settore non alimentare: lunedì mattina.

2. Sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza delle competenze generali di coordinamento degli orari, di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 142/1990, il Sindaco, secondo il disposto di cui all'articolo 1, può fissare la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata in altre giornate rispetto a quanto disposto nel comma 1.

3. L'operatore comunica all'Amministrazione comunale la scelta effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, che resta valida per sei mesi.

Articolo 4

(Deroghe alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata)

1. Qualora una festività coincida con la giornata in cui è stabilita, ai sensi dell'articolo 3, la chiusura obbligatoria, è data facoltà all'esercente di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura stabilita ai sensi dell'articolo 3, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Articolo 5

(Esposizione dei prodotti da parte dell'operatore commerciale)

1. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo delle giornate di chiusura contemplate dalla normativa vigente.

CAPO II

ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 6

(Competenze)

1. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regio-

nale 8/1999 e nell'ambito della disciplina vigente, avviene con regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.

3. In base a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, della legge 142/1990, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per la determinazione degli orari delle attività di intrattenimento e svago.

Articolo 7

(Attività di intrattenimento e svago)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera e), della legge regionale 8/1999, l'orario consentito per la somministrazione di alimenti e bevande non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago negli esercizi di cui alla legge 287/1991, articolo 5, comma 1, lettera c), qualora l'orario per tale attività venga determinato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 3, anche in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b) della medesima legge regionale 8/1999.

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 8/1999, per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura resta fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo e l'apertura rimane non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive, qualora il Comune non provveda alle determinazioni di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
16 giugno 1999, n. 0185/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7. Modifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0147/Pres del 7 maggio 1999, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7»;

VISTO in particolare l'articolo 3 di detto regolamento, tabelle B e C, recanti rispettivamente «Tabella per i titolari di rivendita di generi di monopolio» e «Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti» nelle quali è stata erroneamente ricompresa la voce «tintura di iodio», appartenente invece alla categoria delle specialità medicinali, riservate alla farmacia;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di procedere alla soppressione di detta voce «tintura di iodio» dalle tabelle B e C di cui all'articolo 3 del Regolamento approvato con il citato D.P.G.R. n. 0147/Pres/1999;

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 4 giugno 1999;

DECRETA

– È soppressa la voce «tintura di iodio» contenuta nelle tabelle B e C di cui all'articolo 3 del «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7», approvato con D.P.G.R. n. 0147/Pres del 7 maggio 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 giugno 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 242*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0189/Pres.

Articolo 16 Codice Civile. Circolo Marina Mercantile «N. Sauro» - Trieste. Approvazione nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 1406 del 13 agosto 1970 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Circolo Marina Mercantile «N. Sauro», con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, il cui successivo testo

è stato approvato con D.P.G.R. n. 0167/Pres. dell'1 aprile 1992;

VISTA la domanda del 27 maggio 1999 n. 216, con la quale il Presidente di detta associazione chiede l'approvazione del nuovo testo statutario, adottato con deliberazione dell'assemblea straordinaria nella seduta del 12 aprile 1999;

VISTO il verbale di detta seduta assembleare, rogato a Trieste dal notaio Duilio Gruner sub repertorio n. 53885 e raccolta n. 4061 ed ivi registrato il 30 aprile 1999 n. 1070/1A;

VISTA la relazione del Presidente, prodotta a corredo dell'istanza, con la quale vengono illustrate le principali modifiche apportate allo statuto;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la legittimità di dette modifiche;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive con nota 2 giugno 1999, n. 2162;

VISTO l'articolo 16 ultimo comma del Codice Civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 15;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1853 dell'11 giugno 1999;

DECRETA

È approvato il nuovo statuto del Circolo Marina Mercantile «N. Sauro», con sede a Trieste, adottato con deliberazione assembleare del 12 aprile 1999, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 1999

ANTONIONE

CIRCOLO MARINA MERCANTILE «NAZARIO SAURO»

STATUTO

Art. 1

Il Circolo Marina Mercantile, intitolato alla medaglia d'Oro Nazario Sauro, si propone di promuovere attività tendenti alla elevazione morale ed alla cultura fisica degli appartenenti alla grande famiglia marinara ita-

liana e di coloro che condividendone gli Ideali chiedano di associarsi.

A tal fine il Circolo assume iniziative nel campo sportivo, ricreativo e culturale, nonchè negli altri settori, quali quello assistenziale e del volontariato, utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Circolo ha Sede a Trieste ed opera senza fini di lucro.

L'operato dei propri iscritti è volontario e gli incarichi loro affidati sono svolti senza diritto a compenso.

Art. 2

Per poter raggiungere le proprie finalità il Circolo attinge i mezzi finanziari da:

- a) canoni e contributi sociali
- b) contributi ed elargizioni da enti pubblici e privati
- c) introiti diversi

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni immobili e mobili attualmente di proprietà del Circolo e successivamente acquisiti sotto qualsiasi titolo.

Art. 3

Il Circolo raggruppa le seguenti categorie di soci:

- a) **ONORARI:** Enti o persone eminenti nel campo nazionale e cittadino o delle attività marinare, resisi benemeriti verso il Circolo stesso.
- b) **ORDINARI:** coloro che al momento della domanda di ammissione al Circolo svolgano o abbiano premientemente svolto attività professionale legata all'ambiente marinaro.
- c) **STRAORDINARI:** coloro che non rientrano nelle categorie precedenti e successive.
- d) **FAMILIARI:** coloro per i quali i Soci titolari hanno il diritto di richiedere l'associazione:
 - coniugi,
 - conviventi, riconosciuti tali,
 - figli maggiorenni a carico, fino al compimento del 26^o anno,
 - figli minorenni.

In caso di decesso del Socio titolare, i suoi Familiari iscritti al Circolo mantengono il diritto di associazione, con passaggio immediato a Soci di categoria b) o c), sulla base dei requisiti personali.

- e) **ATLETI:** coloro che praticano attività sportiva agonistica con i colori del Circolo e sono regolarmente tesserati ad una Federazione riconosciuta dal C.O.N.I.

Art. 4

Per l'ammissione a socio l'interessato deve presentare domanda controfirmata da due soci proponenti.

L'accettazione della domanda di ammissione è riservata al giudizio del Consiglio Direttivo o di apposita Commissione, da esso nominata.

I nomi delle persone proposte a socio, e loro eventuali familiari, dovranno essere affissi all'Albo Sociale per 10 giorni: entro tale periodo i soci possono fare opposizione notificandola al Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione il socio accetta incondizionatamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti Sociali e si impegna - finchè iscritto al Circolo - a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere in ambito sociale.

Art. 5

La condizione di socio si perde:

- a) per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci in conseguenza a gravi violazioni delle Leggi, dello Statuto o dei Regolamenti Sociali e delle buone norme associative. Mentre pende giudizio da parte dell'Assemblea Generale dei soci è facoltà del Consiglio Direttivo sospendere il socio da ogni attività sociale;
- b) per radiazione per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Contro tale provvedimento è ammissibile il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- c) per dimissioni da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre.

In tutti i casi il Socio è tenuto al pagamento per l'intero anno dei canoni e di eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6

Gli organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) Il Collegio Sindacale,
- e) il Collegio dei Probiviri

Art. 7

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Onorari, Ordinari e Straordinari, che possono rappresentare per delega non più di un altro socio.

Possono presenziare all'Assemblea in qualità di uditori i soci Familiari ed Atleti.

Art. 8

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere annunciata almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione del relativo ordine del

giorno all'albo sociale e pubblicazione dello stesso sul quotidiano locale più diffuso.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ;
- b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

Non hanno diritto a partecipare all'Assemblea e quindi al voto i soci non in regola con i canoni sociali, con pendenze amministrative o sospesi dalle attività sociali.

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione ed ha tutti i poteri per il mantenimento dell'ordine e della libertà di parola.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della stessa.

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci in sessione Ordinaria si convoca una volta all'anno entro il 31 marzo ed in sessione Straordinaria, con preciso ordine del giorno, ogni qualvolta lo sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, dal Collegio Sindacale o da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto, che manifestino questo loro desiderio per iscritto.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, all'infuori di quelle per cui è prescritta una maggioranza qualificata.

In particolare sono prese con la presenza - anche per delega - di almeno metà dei soci onorari e ordinari, aventi diritto al voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, le deliberazioni che apportino modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto.

Sono prese altresì con il voto di almeno i tre quarti dei soci onorari e ordinari, aventi diritto al voto, le deliberazioni con cui si dispongono lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 10

Spetta all'Assemblea Generale dei Soci in sessione Ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione morale e finanziaria;
- b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto profitti e perdite;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) di stabilire i limiti entro i quali il Consiglio Direttivo può derogare dal bilancio preventivo;
- e) di stabilire la misura dei canoni sociali e delle quote di ammissione;

f) di nominare Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

g) di deliberare l'espulsione dei soci secondo quanto stabilito dall'articolo 5 lettera a) del presente Statuto e dal Regolamento Sociale.

I componenti il Consiglio Direttivo e i Sindaci non possono partecipare in proprio o in rappresentanza di altro Socio alla votazione dei Bilanci ed a quelle sull'operato del Consiglio stesso.

Art. 11

Spetta all'Assemblea Generale dei Soci in sessione Straordinaria:

- a) apportare modifiche allo Statuto Sociale;
- b) sciogliere il Circolo, previo Referendum consultivo tra tutti i soci maggiorenni, devolvendo il patrimonio ad un ente di Assistenza Marinara;
- c) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno, nel quale non è ammessa la voce «Varie»;
- d) fissare entro il 30 novembre eventuali quote extra canoni per l'anno successivo;
- e) eleggere il Comitato Elettorale ed il Comitato degli Scrutinatori.

Per quanto disposto dai paragrafi a) e b) hanno diritto al voto esclusivamente i Soci Onorari e Ordinari anche per delega ad altro socio della medesima categoria.

Art. 12

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate a conoscenza dei soci, aventi diritto al voto, almeno 16 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 13

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri vengono eletti con voto segreto e diretto dai soci Onorari, Ordinari e Straordinari, secondo le norme stabilite dal Regolamento Elettorale.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tredici Consiglieri.

Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno appartenere alla categoria dei soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, di assenza ingiustificata e prolungata, di grave impedimento o di inadeguato impegno a prestare tempo ed opera per il Circolo il Consiglio Direttivo sostituirà il Consigliere interessato cooptando al-

tro Socio, che dovrà sottoscrivere l'accettazione del programma di Lista: detti avvicendamenti non potranno essere superiori a sei.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci o per il venir meno della maggioranza dei Consiglieri eletti: in tali casi si dovrà indire entro venti giorni una Assemblea Straordinaria per l'elezione dei Comitati Elettorale e degli Scrutinatori.

Il Consiglio Direttivo opera in ordinaria amministrazione dalla data dell'elezione del Comitato Elettorale, sino alla convocazione del Direttivo neo eletto, al quale passerà le consegne entro un periodo massimo di trenta giorni.

Si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda il Presidente, il Collegio Sindacale o la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento, Istituisce le Commissioni di Lavoro - tutte presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente - e attribuisce ai Consiglieri gli incarichi e la titolarità delle seguenti cariche sociali:

- a) Direttore Amministrativo;
- b) Segretario;
- c) Vice Segretario;
- d) Economo;
- e) Direttore Culturale;
- f) Direttori Sportivi delle Sezioni associate al C.O.N.I.;
- g) Direttore delle Attività Ricreative;
- h) Responsabile delle Attività di Assistenza e Volontariato.

Il Segretario o il Vicesegretario ha il compito di dirigere i verbali delle riunioni, farli sottoscrivere ai presenti, trascriverli nell'apposito Registro ed esporli all'Albo Sociale.

Il Direttore Amministrativo firma tutti i mandati di pagamento e/o assegni, in unione con il Presidente o il Vicepresidente. In loro assenza firmano i Consiglieri all'uopo delegati.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) organizzare e dirigere tutta l'attività sociale, attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrare il patrimonio sociale, nei limiti previsti dallo Statuto, con divieto di destinare le proprietà del Circolo ad uso diverso da quello statutario, sia pure provvisoriamente;
- 2) avvalersi per la conduzione di singole attività della collaborazione volontaria di ogni altro Socio, precisandone i compiti e quantificando eventuali rimborsi spese;

- 3) fissare e comunicare ai Soci entro il 30 novembre l'aggiornamento dei canoni sociali dell'anno successivo, in base all'adeguamento del costo della vita;
- 4) approvare e modificare i Regolamenti Sociali, con obbligo di comunicazione ai Soci;
- 5) concedere - preventivamente autorizzato dal Collegio dei Probiviri - deroghe per quanto attiene al punto e) dell'articolo 10 del presente Statuto, dietro richieste di Soci seriamente motivate o per motivi promozionali;
- 6) avvalersi di consulenze e manodopera esterna;
- 7) stipulare contratti di gestione esterna di qualsiasi servizio;
- 8) concedere la sospensione a tempo determinato ai Soci che ne facciano richiesta per gravi motivi di salute, servizio militare, trasferimento in altra provincia;
- 9) deliberare la radiazione dei soci morosi;
- 10) indire e curare lo svolgimento dei Referendum;
- 11) concedere ospitalità a tempo determinato a non Soci, iscritti a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., che chiedano di svolgere occasionalmente una particolare attività di una specifica sezione Sportiva del Circolo.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo; attua i deliberati del Consiglio, sottopone a questo i provvedimenti più importanti; firma tutti gli atti, ad eccezione dei mandati di pagamento od assegni per i quali viene prescritta la firma congiunta con il Direttore Amministrativo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume tutte le veci il Vice Presidente. In caso di dimissioni o mancanza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro l'anno.

Art. 16

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti fra Soci con almeno cinque anni di anzianità associativa.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono appartenere a ciascuna categoria dei soci ordinari e straordinari.

I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha tutte le attribuzioni previste dalla legge per i sindaci delle società commerciali.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri

effettivi e di due supplenti eletti fra i Soci con almeno cinque anni di anzianità associativa.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono appartenere a ciascuna delle categorie dei soci ordinari e straordinari.

Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie derivanti dai rapporti sociali che gli saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

Esprime parere vincolante circa eventuali concessioni di deroghe da parte del Consiglio Direttivo a seguito di motivate richieste di soci relative al punto e) dell'articolo 10 dello Statuto.

Decide sui ricorsi proposti dai Soci contro i provvedimenti di radiazione per morosità adottati dal Consiglio Direttivo.

Convalida e presenta al Comitato Elettorale gli elenchi dei Soci elettori ed eleggibili.

Art. 18

Il Comitato Elettorale ha il compito di presentare ai soci le Liste ed i programmi dei candidati per il Consiglio Direttivo e le candidature indipendenti per i Collegi Sindacale e dei Probiviri, secondo i tempi e le norme del Regolamento Elettorale, con l'obbligo di non accettare candidature di Soci non eleggibili.

Art. 19

L'anno sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

I canoni sociali devono essere corrisposti come da disposizione del Regolamento Sociale.

I soci possono invitare eventuali ospiti a partecipare alle attività del Circolo con la rigorosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento Sociale.

Art. 20

È fatto obbligo di consegnare ad ogni Socio una copia del presente Statuto, del Regolamento Elettorale e del Regolamento Sociale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0191/Pres.

Legge 250/1958. Commissione provinciale di Udine per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente la previdenza a favore dei pescatori di mestiere della piccola pesca marittima e delle acque interne ed in particolare l'articolo 3 sulla costituzione delle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori di mestiere delle acque interne;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvata con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, riguardante il trasferimento delle attribuzioni in materia di pesca alla Regione;

VISTO il D.P.G.R. n. 029/Pres. del 5 febbraio 1998 con il quale veniva ricostituita la Commissione provinciale di Udine per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne ed è stato nominato quale componente il signor Marchetti Loris, rappresentante dell'Unione italiana del Lavoro;

VISTA la nota del 30 marzo 1999 con la quale la U.I.L. - Segreteria provinciale di Udine - ha comunicato le dimissioni del signor Marchetti Loris ed ha indicato, in sostituzione del medesimo, a rappresentare l'Unione italiana del Lavoro in seno alla Commissione provinciale di Udine per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne, il signor Casasola Claudio;

VISTA la nota acquisita dal Servizio della caccia e della pesca riguardante la procedura per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

RITENUTO di provvedere in conformità;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1906 dell'11 giugno 1999,

DECRETA

1) Il signor Casasola Claudio, rappresentante della Segreteria provinciale di Udine dell'Unione italiana del Lavoro, è nominato componente della Commissione provinciale di Udine per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne, in sostituzione del signor Marchetti Loris, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0194/Pres.

Estensione termini di durata dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, Pordenone e Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTA la legge 11 maggio 1999, n. 140 che all'articolo 11, comma 1 provvede, tra l'altro, a modificare la durata in carica dei Consigli camerali, così come prevista dall'articolo 10, comma 7 della citata legge 580/1993, estendendola da quattro a cinque anni;

VISTI i DD.P.G.R. 4 settembre 1998, n. 0317/Pres., 30 settembre 1998, n. 0349/Pres. e 24 novembre 1998, n. 0408/Pres. con i quali sono stati costituiti, rispettivamente, i Consigli camerali di Udine, Pordenone e Gorizia e sono stati nominati i membri componenti i Consigli medesimi, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data dei citati decreti;

RITENUTO necessario adeguare la durata degli Organi consiliari conformemente a quanto disposto dal citato articolo 11, comma 1, legge 140/1999;

DECRETA

ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140, i Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, Pordenone e Gorizia, i cui membri componenti sono stati nominati - rispettivamente - con D.P.G.R. 4 settembre 1998, n. 0317/Pres., 30 settembre 1998, n. 0349/Pres. e 24 novembre 1998, n. 0408/Pres., durano in carica cinque anni a decorrere dalla data dei relativi decreti di costituzione degli Organi consiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 giugno 1999, n. 0196/Pres.

Legge regionale 43/1990. Consorzio estrazioni inerti del Friuli- Venezia Giulia S.r.l. (Udine) valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Remanzacco (Udine), località Prati di San Martino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di Valutazione di impatto ambientale;

VISTA la domanda presentata in data 27 maggio 1998 dal Consorzio Estrazione Inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l., con sede in Udine, v. Manin, 12/3, volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Remanzacco, loc. Prati di S. Martino;

CONSTATATO che: il progetto di cava interessa i terreni individuati dai mappali n. 116, 117, 122, 123, 124, 125, 173, 174, 183, 186, del foglio n. 14, del comune di Remanzacco per complessivi 8,5 ha, ed un volume di materiale escavabile pari a mc. 915.790, rientrando nei limiti fissati dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21;

RILEVATO CHE:

- l'avviso di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 21 giugno 1998, è stato comunicato all'Ufficio di Piano in data 26 giugno 1998;
- il procedimento è stato avviato dall'Ufficio di Piano con nota UP/2710/G.2.1 del 15 luglio 1998;
- il Presidente della Giunta regionale con propria ordinanza n. 0289/Pres. del 30 luglio 1998 ha disposto l'integrazione della documentazione presentata dal proponente al fine di ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale del suddetto progetto;
- il Presidente della Giunta regionale con successivo decreto n. 063/Pres. del 22 febbraio 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 1999, preso atto degli elementi integrativi pervenuti, ha individuato, quali autorità interessate all'opera:
 - il Comune di Remanzacco;
 - la Provincia di Udine;
 - l'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990, da:

- il Comune di Remanzacco che, con deliberazione consiliare n. 25 di data 8 aprile 1999, ha espresso parere conforme alla relazione, complessivamente favorevole, predisposta dai consulenti del Comune medesimo;
- la Provincia di Udine, che con determina n. 140/1999 del 7 aprile 1999, ha ritenuto ambientalmente compatibile la realizzazione della cava, pur non concordando con la scelta relativa al ripristino dell'area tramite la formazione del lago artificiale;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» che con nota prot. n. 11396/DD7 di data 8 aprile

1999, ha espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto, formulando alcune osservazioni con riferimento agli elaborati presentati;

RICORDATO che in data 1 marzo 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, della sanità e delle politiche sociali, e all'A & T 2000 - Servizi Comunali Associati di Codroipo che, già con nota n. 456 del 5 ottobre 1998, e pertanto fuori termine, aveva richiesto di essere inserito tra le autorità coinvolte nella procedura di via, nonché in data 26 febbraio 1999 al Servizio Geologico della Direzione regionale dell'Ambiente;

VISTI i pareri espressi:

- dalla Direzione regionale dell'agricoltura, Servizio bonifica e irrigazione, con nota AGR/1-4/5974 del 15 aprile 1999;
- dal Servizio Geologico della Direzione regionale dell'ambiente, con nota AMB/GEO 50 DB del 7 aprile 1999;
- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, con nota P.T./1410/1.410/PM di data 28 aprile 1999;
- dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, Servizio per la salute pubblica e del lavoro, con nota n. 7926/Sal.P.15 di data 26 aprile 1999;

CONSIDERATO CHE:

– il Comitato Tecnico Regionale, Sezione III integrata, ha esaminato il progetto e il relativo studio di impatto ambientale nella seduta del 29 aprile 1999, esprimendo *parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto di «coltivazione di una cava di ghiaia in comune di Remanzacco, località Prati di S. Martino»*, presentato dal Consorzio estrazione inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l. - Udine, con le seguenti prescrizioni:

- l'individuazione di un sistema di abbattimento delle polveri derivate dalla movimentazione del materiale scavato e che possono sollevarsi anche da superfici pavimentate;
- individuazione di un ingresso alternativo a quello previsto dal progetto, per i mezzi in transito nella cava, per la quota di mezzi proveniente da e destinati agli impianti di lavorazione sul greto del Torre, per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità provinciale a seguito dell'incremento di traffico prodotto dall'attività di cava, e sulle abitazioni prospicienti ed attività produttive circostanti;
- la realizzazione di una quinta vegetale di mascheramento lungo il perimetro di cava prospiciente a strade e fabbricati, per mitigare l'inquinamento acustico prodotto e l'impatto visivo;

- l'esclusione, per il recupero ambientale, della realizzazione del lago artificiale, in considerazione non solo della permeabilità dei terreni, ma anche della profondità della falda rispetto al fondo del bacino di progetto. Inoltre esso si collocherebbe in aree in cui non ci sono presenze di specchi d'acqua, in funzione della natura stessa dei terreni e della loro morfologia, e la cui esistenza dipenderebbe esclusivamente da fattori artificiali quali: pozzo di alimentazione (media 317 lire/minuto con punte di 600 lire/minuto nei mesi estivi, pagina 39 del riassunto non tecnico), ed impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate, nonché: la reimmissione dell'acqua di esubero in falda attraverso pozzi perdenti (pagina 52 della relazione SIA), con il pericolo di introduzione in falda di elementi inquinanti. Inoltre, essendosi verificata negli ultimi decenni una costante riduzione del livello medio di falda, l'eventuale realizzazione del lago nei termini proposti porterebbe ad un'accentuazione dell'impovertimento della falda già riscontrato;
- l'effettuazione del recupero ambientale, in sostituzione del lago artificiale, a verde per tutta l'area interessata con le stesse modalità previste dal progetto a livello parziale, ad una profondità di massimo scavo dal piano campagna di m. 14,60. Viene confermata la pendenza massima finale di progetto a 25 gradi, realizzando contestualmente un più armonico raccordo delle scarpate secondo criteri funzionali rapportati alla fruibilità, a fine coltivazione, dell'area in oggetto.

VISTO il rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto in data 3 maggio 1999 dal responsabile del Servizio per la Valutazione di impatto ambientale della Direzione regionale dell'Ambiente sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 29 aprile 1999, dal quale si rileva la positiva valutazione della fase di escavazione proposta a livello progettuale, ma la necessità di addivenire ad una diversa sistemazione finale dell'area, che comporterà un adeguamento, secondo le prescrizioni imposte dal CTR, del progetto esecutivo da autorizzare;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 21 maggio 1999;

DECRETA

1) viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Remanzacco (Udine), località Prati di San Martino, presentato dal Consorzio Estrazioni Inerti del Friuli-Venezia Giulia Srl con sede in Udine, con le seguenti prescrizioni formulate dal Comitato tecnico Regionale:

- l'individuazione di un sistema di abbattimento delle polveri derivate dalla movimentazione del materiale

scavato e che possono sollevarsi anche da superfici pavimentate;

- individuazione di un ingresso alternativo a quello previsto dal progetto, per i mezzi in transito nella cava, per la quota di mezzi proveniente da e destinati agli impianti di lavorazione sul greto del Torre, per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità provinciale a seguito dell'incremento di traffico prodotto dall'attività di cava, e sulle abitazioni prospicienti ed attività produttive circostanti;
- la realizzazione di una quinta vegetale di mascheramento lungo il perimetro di cava prospiciente a strade e fabbricati, per mitigare l'inquinamento acustico prodotto e l'impatto visivo;
- l'esclusione, per il recupero ambientale, della realizzazione del lago artificiale, in considerazione non solo della permeabilità dei terreni, ma anche della profondità della falda rispetto al fondo del bacino di progetto. Inoltre esso si collocherebbe in aree in cui non ci sono presenze di specchi d'acqua, in funzione della natura stessa dei terreni e della loro morfologia, e la cui esistenza dipenderebbe esclusivamente da fattori artificiali quali: pozzo di alimentazione (media 317 lire/minuto con punte di 600 lire/minuto nei mesi estivi, pagina 39 del riassunto non tecnico), ed impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate, nonché: la reimmissione dell'acqua di esubero in falda attraverso pozzi perdenti (pagina 52 della relazione SIA), con il pericolo di introduzione in falda di elementi inquinanti. Inoltre, essendosi verificata negli ultimi decenni una costante riduzione del livello medio di falda, l'eventuale realizzazione del lago nei termini proposti porterebbe ad un'accentuazione dell'impovertimento della falda già riscontrato;
- l'effettuazione del recupero ambientale, in sostituzione del lago artificiale, a verde per tutta l'area interessata con le stesse modalità previste dal progetto a livello parziale, ad una profondità di massimo scavo dal piano campagna di m. 14,60. Viene confermata la pendenza massima finale di progetto a 25 gradi, realizzando contestualmente un più armonico raccordo delle scarpate secondo criteri funzionali rapportati alla fruibilità, a fine coltivazione, dell'area in oggetto.

2) Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, 17 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0200/Pres.

D.M. 298/1989, articolo 5. Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0208/Pres. del 7 giugno 1996, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 20 luglio 1989, n. 298;

ATTESO che detta Commissione è venuta a scadere;

VISTA la nota prot. 9786/Vet.2.6. del 25 maggio 1999, con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede la ricostituzione della predetta Commissione, e ne indica la composizione, la durata, nonché l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai membri esterni della stessa;

VISTA la nota di designazione dell'Associazione interessata;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del 4 giugno 1999,

DECRETA

È ricostituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti, con la seguente composizione:

Presidente:

- dott. Renato Coassin, Direttore del Servizio di sanità pubblica veterinaria, delegato dall'Assessore regionale alla sanità;

Componenti:

- dott. Pietro Bizjak, Direttore del Servizio produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura;
- dott. Francesco Lovaria, veterinario Dirigente responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», designato dall'Assessore regionale alla sanità;
- p.a. Giacinto Cattarossi
sig. Giuseppe Zoff
in rappresentanza dell'Associazione Italiana Allevatori;

Segretario:

- dott.ssa Paola Blanzan, consigliere giuridico-ammi-

nistrativo-legale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

La Commissione durerà in carica per tre anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0201/Pres.

Legge regionale 47/1996 - Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, che all'articolo 2, comma 4, prevede che la riduzione del prezzo, stabilita con apposito D.P.G.R., venga successivamente rideterminata con riferimento alle comunicazioni delle Ambasciate d'Italia site negli Stati sopra richiamati;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Reg. 1, fg. 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita

al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, ed in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

ATTESO che il prezzo della benzina Super Senza Piombo con 95 ottani nella Repubblica di Slovenia alla data del 4 giugno 1999, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in tale data, è di talleri 106,6, mentre il prezzo della benzina super, precedentemente segnalato in talleri 119,8 è rimasto immutato;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.065 per la benzina super senza piombo ed a lire 1.200 per la benzina con piombo in relazione al cambio con l'EURO rilevato sul quotidiano «Il Sole 24 ore» del 4 giugno 1999;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 4 giugno 1999, è di lire 1.815 per la benzina super senza piombo (95 ottani) e di lire 1.900 per la benzina super;

VISTA la legge regionale 4/1999 che, all'articolo 2 dispone di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina senza piombo, a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e che la riduzione per l'ultima fascia sia inferiore a lire 400;

RITENUTO di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo per la prima fascia a seguito delle variazioni dei prezzi, nonché di determinare le nuove riduzioni di prezzo delle altre fasce nei medesimi termini percentuali di variazione applicata alla prima fascia, salvo che per la benzina senza piombo della V fascia, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 il quale stabilisce che si debba ridurre il differenziale di prezzo tra le fasce per la sola benzina super senza piombo, purché per l'ultima fascia la riduzione sia inferiore a lire 400;

Benzina super

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione in termini %
I	620	700	+ 12,9%
II	590	665	+ 12,9%
III	485	545	+ 12,9%
IV	375	420	+ 12,9%
V	215	240	+ 12,9%

Benzina senza piombo

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione in termini %
I	755	750	- 0,6%
II	700	695	- 0,6%
III	645	640	- 0,6%
IV	550	545	- 0,6%
V	395	395	invariato

ATTESO che, applicando le riduzioni di prezzo sopra indicate con decorrenza 1° luglio 1999, qualora l'entità dei consumi che si verificheranno fino alla fine del corrente anno, sia a prezzo pieno che a prezzo ridotto, risultino equivalenti a quelli dei corrispondenti periodi dell'anno 1998, si formerebbe presumibilmente un consistente avanzo nel bilancio regionale;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale in data 17 giugno 1999, n. 1957;

DECRETA**Articolo 1**

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, nonché nel rispetto dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, il quale stabilisce il prioritario utilizzo degli eventuali avanzi di gestione derivanti dall'applicazione della legge regionale 47/1996 alla riduzione del differenziale di prezzo al consumo della benzina senza piombo tra le diverse fasce, purchè la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a lire 400, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres, è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	700	750
II	665	695
III	545	640
IV	420	545
V	240	395

Articolo 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 1° luglio 1999.

Trieste, li 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0202/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 127 e articolo 128. Comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 128, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede la nomina del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale con decreto del Presidente della Giunta regionale previa designazione di tre componenti tra cui il Presidente, con deliberazione della Giunta regionale, e di due componenti, rispettivamente, da parte dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 591 del giorno 26 febbraio 1999, con la quale si sono designati i seguenti componenti:

dott. Paolo Polidori;

dott. Andrea Polacco;

dott.ssa Anna Tarasco;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1603 del giorno 21 maggio 1999 con la quale si sono attribuite al dott. Paolo Polidori le funzioni di Presidente del Comitato nonché fissati i compensi spettanti ai componenti del Comitato medesimo e in particolare, lire 1.200.000 lorde mensili per il Presidente, lire 1.000.000 lorde mensili per gli altri componenti e lire 200.000 lorde a seduta quale gettone di presenza;

VISTE le note dell'A.N.C.I., di data 24 febbraio 1999 prot. n. 293, e la nota dell'U.P.I., di data 25 febbraio 1999 prot. n. 61/1999, con le quali sono stati designati, quali componenti, rispettivamente il dott. Gian Antonio Sambo e il dott. Abele Casetta;

VISTE le note del Comune di Pordenone di data 18 giugno 1999 e del Comune di Remanzacco di data 4 maggio 1999, con le quali si è data autorizzazione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 29/1993, come modificato dal decreto legislativo 80/1998, al conferimento dell'incarico di componente del Comitato, rispettivamente, al dott. Casetta e alla dott.ssa Tarasco;

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del

Comitato direttivo dell'A.RE.R.A.N. ai sensi del citato articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998;

DECRETA

In attuazione del disposto di cui all'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, è nominato il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale secondo la seguente composizione:

- 1) dott. Paolo Polidori - Presidente;
- 2) dott. Andrea Polacco - componente;
- 3) dott.ssa Anna Tarasco - componente;
- 4) dott. Gian Antonio Sambo - componente;
- 5) dott. Abele Casetta - componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0205/Pres.

Legge regionale 2/1987 - Nomina commissione d'esame per corso di formazione professionale per guide naturalistiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1987 n. 2, che prevede che coloro che intendono svolgere l'attività professionale di guida naturalistica devono ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza attraverso il superamento di un esame da sostenere di fronte ad una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 1987 n. 2 e successive modifiche, che prevede che presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l'albo professionale delle guide naturalistiche.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3310 del 31 ottobre 1997, con la quale è stato istituito un corso di formazione professionale per guide naturalistiche e sono state individuate le materie del corso e dell'esame, nonchè è stata approvata la bozza di convenzione stipulata con l'E.N.A.I.P. Friuli - Venezia Giulia quale Ente gestore del corso, con riserva di stabilire con successiva deliberazione la composizione della commissione d'esame;

TENUTO CONTO che, in base alla convenzione sti-

pulata fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale del commercio e del turismo e l'E.N.A.I.P., il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 17, comma 31 della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10, all'Ente per l'organizzazione e lo svolgimento del corso per guide naturalistiche è comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa inerente i commissari esterni;

VISTE le designazioni effettuate dall'E.N.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia con note di data 13 maggio 1999 n. 27 e 8 giugno 1999 n. 36 e dalla Direzione regionale del commercio e del turismo con nota in data 9 giugno 1999 n. 5574;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1987 n. 2 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1912 dell'11 giugno 1999;

DECRETA

1) È costituita, presso la Direzione regionale del commercio e del turismo, la Commissione d'esame per guide naturalistiche, in relazione al corso di formazione istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3310 di data 31 ottobre 1997, con la seguente composizione:

Presidente:

geom. Giorgio Franzutti, segretario in servizio presso la Direzione regionale del commercio e del turismo, Servizio del commercio;

Componenti:

Sig.ra Biasi Licia, dipendente E.N.A.I.P., tutor del corso;

Sig.ra De Paoli Dorotea, docente di Elementi di comunicazione ed educazione ambientale;

Sig. Filacorda Stefano, docente di Aspetti faunistici, paesaggio rurale, elementi di conservazione dell'ambiente e legislazione ambientale;

Sig.ra Flapp Federica, docente di Elementi di interpretazione ambientale, progettazione e conduzione di visite guidate;

Sig. Oriolo Giuseppe, docente di Vegetazione, habitat, ecologia ed elementi di climatologia, geologia, geomorfologia;

Segretario:

Sig.ra Isabella Peruzzi, dipendente E.N.A.I.P.

2) La Commissione durerà in carica fino all'espletamento dei lavori, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

3) L'onere relativo alle spese per la commissione esaminatrice rientra nel finanziamento concesso all'E.N.A.I.P. ai sensi dell'articolo 17, comma 31 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0206/Pres.

Legge regionale 27/1996, articoli 9 e 10. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione componenti sostituiti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 041/Pres. del 13 febbraio 1997 con il quale è stata costituita, presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, prevista dagli articoli 9 e 10 della Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

VISTA la nota n. prot. 801 del 20 maggio 1999 con la quale l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunica la designazione del gen. Roberto Bardini, quale componente supplente della Commissione in oggetto, in sostituzione del dott. Italo Tavošchi, dimissionario;

RITENUTO, altresì, di nominare il dott. Sergio Ongaro, consigliere del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, quale sostituto del Direttore del Servizio regionale del trasporto pubblico locale nella suddetta Commissione, in luogo del sig. Giorgio Pacor, assegnato ad altro incarico;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1898 dell'11 giugno 1999;

DECRETA

– Il gen. Roberto Bardini è nominato componente sostituto del rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, nella Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, in luogo del dott. Italo Tavošchi, dimissionario;

— Il dott. Sergio Ongaro è nominato componente sostituto del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale nella suddetta Commissione, in luogo del sig. Giorgio Pacor, assegnato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 giugno 1999, n. 0207/Pres.

Legge regionale 75/1982, articolo 29. Rinnovo della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente la costituzione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 30, operanti presso gli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

VISTO il D.P.G.R. n. 058/Pres. del 13 febbraio 1996 con il quale è stata ricostituita, per la durata di tre anni, la Commissione in argomento presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia;

PRESO ATTO che suddetto organo è venuto a scadere e che pertanto occorre procedere alla sua ricostituzione;

VISTI gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi»;

VISTE le designazioni pervenute da parte degli Enti, delle Associazioni e degli Organi previsti dal citato articolo 29 della legge regionale n. 75/1982;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 26 febbraio 1999;

DECRETA

Art. 1

È ricostituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia nella seguente composizione:

Presidente: dott. Massimo De Bortoli, magistrato;

- a) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dello IACP o un suo delegato;
- b) Rappresentante dell'A.N.C.I.: dott. Renato Cisilin;
- c) Funzionario designato dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici: sig. Franco Lupi;
- d) Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti più rappresentative: sig. Narciso Zorzenon;
- e) Rappresentante degli assegnatari di alloggi: sig. Luciano Zoff;
- f) Rappresentante delle Cooperative: sig. Rosario Fugà;

g) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata: Sindaco pro tempore, o un suo delegato, e due Consiglieri pro tempore del Comune in cui sorgono gli alloggi di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 29, VI comma, della legge regionale n. 75/1982, tale Commissione resta in carica per tre anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 24 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 16 giugno 1999, n. 23

Comune di Barcis (Pordenone). Nomina del Commissario per la provvisoria gestione.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che in data 13 giugno 1999 si sono svolte le elezioni per il Sindaco ed il Consiglio comunale di Barcis (Pordenone);

VISTA la nota in data 15 giugno 1999 n. prot. 2157 del Segretario comunale del predetto Comune, con la quale si comunica, con riferimento alle suddette elezioni, che non è stato raggiunto il quorum richiesto dall'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO che l'articolo suddetto sancisce la nullità della elezione in mancanza del raggiungimento del quorum richiesto dalla norma medesima;

VISTO l'articolo 85, terzo comma, del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che qualora le elezioni siano risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dal sopracitato articolo 60, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando il Consiglio comunale non venga rinnovato con altra elezione;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, il quale ha trasferito alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato;

VISTO, altresì, l'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo 9/1997, il quale sancisce che le succitate funzioni amministrative sono trasferite alla Regione con decorrenza dal 15 marzo 1997;

VISTO l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23), il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere alla provvisoria gestione del Comune di Barcis (Pordenone) a mezzo di apposito Commissario, sino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Ente;

DECRETA

Il dott. Primo Perosa, nato il 4 aprile 1957 a Cinto Caomaggiore (Venezia) e residente in Via N. Sauro, 56 - 33170 Pordenone, è nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Barcis, in provincia di Pordenone, sino all'inserimento degli ordinari organi di amministrazione dell'Ente a norma di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Lo stesso Commissario è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, per opportuna conoscenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nonchè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 16 giugno 1999

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 giugno 1999, n. 24

Comune di Barcis (Pordenone). Revoca del commissario per la provvisoria gestione.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che in data 13 giugno 1999 si sono svolte le elezioni per il Sindaco ed il Consiglio comunale di Barcis (Pordenone).

VISTA la nota in data 15 giugno 1999 n. prot. 2157 del Segretario comunale del predetto Comune, con la quale si comunica, con riferimento alle suddette elezioni, che non è stato raggiunto il quorum richiesto dall'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO che l'articolo suddetto sancisce la nullità della elezione in mancanza del raggiungimento del quorum richiesto dalla norma medesima;

VISTO l'articolo 85, terzo comma, del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che qualora le elezioni siano risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dal sopracitato articolo 60, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando il Consiglio comunale non venga rinnovato con altra elezione;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, il quale ha trasferito alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato;

VISTO, altresì, l'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo 9/1997, il quale sancisce che le succitate funzioni amministrative sono trasferite alla Regione con decorrenza dal 15 marzo 1997;

VISTO l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato;

VISTO che con proprio decreto n. 23 del 16 giugno 1999, il dott. Primo Perosa è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Barcis, in Provincia di Pordenone, sino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'Ente a norma di legge;

VISTA la nota del 17 giugno 1999 con la quale il dott. Primo Perosa ha rinunciato al suddetto incarico;

DECRETA

il dottor Primo Perosa, nominato commissario per la provvisoria gestione del Comune di Barcis con proprio decreto n. 23 del 16 giugno 1999, è revocato dall'incarico suddetto.

Udine, 18 giugno 1999

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 giugno 1999, n. 25

Comune di Barcis (Pordenone). Nomina Commissario per la provvisoria gestione.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che in data 13 giugno 1999 si sono svolte le elezioni per il Sindaco ed il Consiglio comunale di Barcis (PN).

VISTA la nota in data 15 giugno 1999 n. prot. 2157 del Segretario comunale del predetto Comune, con la quale si comunica, con riferimento alle suddette elezioni, che non è stato raggiunto il quorum richiesto dall'articolo 60 del DPR 16 maggio 1960, n. 570;

VISTO che l'articolo suddetto sancisce la nullità della elezione in mancanza del raggiungimento del quorum richiesto dalla norma medesima;

VISTO l'articolo 85, terzo comma, del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che qualora le elezioni siano risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dal sopracitato articolo 60, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando il Consiglio comunale non venga rinnovato con altra elezione;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, il quale ha trasferito alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato;

VISTO, altresì, l'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo 9/1997, il quale sancisce che le succitate funzioni amministrative sono trasferite alla Regione con decorrenza dal 15 marzo 1997;

VISTO l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere alla provvisoria gestione del Comune di Barcis (PN) a mezzo apposito Commissario, sino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Ente;

DECRETA

il dottor Gianfranco Spagnul, della Direzione regionale per le autonomie locali, è nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Barcis, in provincia di Pordenone, sino all'inserimento degli ordi-

nari organi di amministrazione dell'Ente a norma di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta comunale.

Lo stesso Commissario è incaricato dalla notifica ed esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, per opportuna conoscenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, al Commissario del Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonchè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 18 giugno 1999

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 21 giugno 1999, n. 0367/comm.

Determinazione del periodo delle vendite di fine stagione estiva.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO l'articolo 31, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, il quale stabilisce che le vendite di fine stagione, estive o invernali, possono essere effettuate in due periodi all'anno determinati dalla Regione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori;

PRESO ATTO che sono state sentite le succitate organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori;

DECRETA

Articolo 1

Il periodo per l'anno 1999 in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti entro la determinata stagione, viene così stabilito:

dal 10 luglio 1999 all'11 settembre 1999

Articolo 2

L'effettuazione delle vendite di fine stagione non può superare le nove settimane, ai sensi e secondo quan-

to stabilito dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale 8/1999.

Articolo 3

Le vendite promozionali in corso proseguono fino al termine già prestabilito.

Trieste, 21 giugno 1999

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 aprile 1999, n. EST.300-D/ESP/4263. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del comune di Frisanco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento di vie comunali borgate Gobbo e Piè d'Uviel.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il comune di Frisanco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Frisanco Provincia di Pordenone

Aree agricole:

1) P.C. 5001 foglio 49, mapp. 169, di mq. 6600, superficie da espropriare: mq. 4, in natura: prato, indennità: L./mq.1.100 x mq.4 = L. 4.400 Euro 2,27

2) P.C. 5001 foglio 49, mapp. 40, di mq. 790, superficie da espropriare: mq. 35, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.100 x mq. 35 = L. 38.500 Euro 19,88

3) P.C. 5001 foglio 49, mapp. 108, di mq. 1180, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.100 x mq.5 = L. 5.500 Euro 2,84

Ditta catastale: Rosa Valmarcon Antonio con 1/9, Rosa Valmarcon Gianfranco con 1/9, Rosa Valmarcon Gina fu Luigi con 3/9, Rosa Valmarcon Maria Grazia con 1/9, Rosa Valmarcon Vittorio con 3/9, Rovedo Ar-
midia usufruttuaria 1/9.

4) P.C. 4040 foglio 49, mapp. 55, di mq. 93,
superficie da espropriare: mq. 27,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 27 = L. 29.700
Euro 15,34

5) P.C. 4040 foglio 49, mapp. 153, di mq. 2110,
superficie da espropriare: mq. 115,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 115 = L. 126.500
Euro 65,33

Ditta catastale: Canderan Rita e Rosa Gobbo Angelo
con 2/3 in comunione legale, Rosa Gobbo Angelo con
1/3.

6) P.C. 3733 foglio 49, mapp. 337, di mq. 510,
superficie da espropriare: mq. 80,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 80 = L. 88.000
Euro 45,45

Ditta catastale: Filippi Costante con 1/2, Filippi Lu-
ciano con 1/2.

7) P.C. 4551 foglio 49, mapp. 433, di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 2,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 2 = L. 2.200
Euro 1,14

8) P.C. 4551 foglio 49, mapp. 110, di mq. 61,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 25 = L. 27.500
Euro 14,20

Ditta catastale: Rovedo Dino.

9) P.C. 242 foglio 49, mapp. 42, di mq. 680,
superficie da espropriare: mq. 13,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 13 = L. 14.300
Euro 7,39

Ditta catastale: Rovedo Giuseppe.

10) P.C. 2298 foglio 49, mapp. 39, di mq. 190,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 20 = L. 22.000
Euro 11,36

11) P.C. 2298 foglio 49, mapp. 151, di mq. 1100,
superficie da espropriare: mq. 28,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 28 = L. 30.800
Euro 15,91

12) P.C. 2298 foglio 49, mapp. 29, di mq. 24,
superficie da espropriare: mq. 2,

in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 2 = L. 2.200
Euro 1,14

Ditta catastale: Rovedo Gilda con 1/3, Rovedo Ma-
ria con 1/3, Rovedo Rosa Filimena con 1/3.

13) P.C. 3623 foglio 49, mapp. 38, di mq. 180,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 12 = L. 13.200
Euro 6,82

14) P.C. 3623 foglio 49, mapp. 152, di mq. 190,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 5 = L. 5.500
Euro 2,84

Ditta catastale: Rosa Gobbo Renzo.

15) P.C. 242 foglio 49, mapp. 34, di mq. 290,
superficie da espropriare: mq. 38,
in natura: pertinenza di F.R.,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 38 = L. 41.800
Euro 21,59

Ditta catastale: Rosa Gobbo Angelo con 334/1000,
Rosa Gobbo Angelo e Canderan Rita con 666/1000.

16) P.C. 1229 foglio 49, mapp. 378, di mq. 28,
superficie da espropriare: mq. 8,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 8 = L. 8.800
Euro 4,54

Ditta catastale: Giacomelli Gherchi Fortunato pro-
prietario, Roman Tomat Ida fu Pasquale usufruttuaria
parziale.

17) P.C. 4582 foglio 49, mapp. 360, di mq. 80,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: orto,
indennità: L./mq. 4.500 x mq. 5 = L. 22.500
Euro 11,62

18) P.C. 4582 foglio 49, mapp. 228, di mq. 19,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 5 = L. 5.500
Euro 2,84

Ditta catastale: Marcolina Maria.

19) P.C. 4703 foglio 49, mapp. 242, di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 5 = L. 5.500
Euro 2,84

Ditta catastale: Missoni Quinto.

20) P.C. 2617 foglio 49, mapp. 227, di mq. 160,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 5 = L. 5.500
Euro 2,84

21) P.C. 2617 foglio 49, mapp. 229, di mq. 12, superficie da espropriare: mq. 2, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.100 x mq. 2 = L. 2.200 Euro 1,14

Ditta catastale: Colussi Paghin Antonio fu Vincenzo comproprietario, Colussi Paghin Dante fu Vincenzo comproprietario, Colussi Paghin Maria fu Vincenzo comproprietaria, Colussi Paghin Romano fu Vincenzo comproprietario, Colussi Paghin Sante Pietro fu Vincenzo comproprietario, Colussi Paghin Virgilio fu Vincenzo comproprietario, Colussi Paghin Vittoria fu Vincenzo comproprietaria, Giacomelli Penon Severina mar. Marcolina usufruttuaria parziale, Marcolina Dante fu Giovanni comproprietario, Marcolina Elio fu Giovanni comproprietario, Marcolina Giovanni fu Giovanni comproprietario, Marcolina Luigia fu Giovanni comproprietaria, Marcolina Marina fu Giovanni comproprietaria, Marcolina Mattioni Maria Luigia fu Pietro comproprietaria, Marcolina Mattioni Mario Vittorio fu Pietro comproprietario, Marcolina Mattioni Maria fu Pietro comproprietaria, Marcolina Mattioni Marina fu Pietro comproprietario, Marcolina Mattioni Santo fu Pietro comproprietario, Marcolina Pietro fu Giovanni comproprietario, Wit Cornelia vedova Marcolina Mattioni usufruttuaria per 1/30.

22) P.C. 4649 foglio 49, mapp. 230, di mq. 29, superficie da espropriare: mq. 3, in natura: pertinenza di F.R., indennità: L./mq. 1.100 x mq. 3 = L. 3.300 Euro 1,70

Ditta catastale: Missoni Cecilia con 2/21, Missoni Dario con 2/21, Missoni Ferruccio con 2/21, Missoni Maria con 2/21, Missoni Orfeo con 2/21, Missoni Quinto con 2/21, Missoni Renato con 2/21, Tramontin Elia con 7/21.

23) P.C. 3244 foglio 49, mapp. 218, di mq. 90, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: pertinenza di F.R., indennità: L./mq. 1.100 x mq. 5 = L. 5.500 Euro 2,84

24) P.C. 3244 foglio 49, mapp. 355, di mq. 230, superficie da espropriare: mq. 38, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.100 x mq. 38 = L. 41.800 Euro 21,59

Ditta catastale: Rosa Teio Albina con 1/5, Rosa Teio Angela con 1/5, Rosa Teio Primo con 1/5, Rosa Teio Rina con 1/5, Rosa Teio Rosina Raimonda con 1/5, Tavan Maddalena usufruttuaria per 1/3.

25) P.C. 1064 foglio 49, mapp. 362, di mq. 420, superficie da espropriare: mq. 12, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.100 x mq. 12 = L. 13.200 Euro 6,82

Ditta catastale: Rosa Paruzzo Angelo fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Giuseppe fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Lino fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Vittorio fu Giovanni comproprietario.

Aree edificabili:

1) P.C. 4040 foglio 49, mapp. 101, di mq. 85, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: pertinenza di F.R., L. 67.000 - 40% = L. 40.200 Euro 20,76

Ditta catastale: Canderan Rita e Rosa Gobbo Angelo con 2/3 in comunione legale, Rosa Gobbo Angelo con 1/3.

2) P.C. 2298 foglio 49, mapp. 100, di mq. 160, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: prato, L. 67.000 - 40% = L. 40.200 Euro 20,76

Ditta catastale: Rovedo Gilda con 1/3, Rovedo Maria con 1/3, Rovedo Rosa Filimena con 1/3.

3) P.C. 2216 foglio 49, mapp. 209, di mq. 720, superficie da espropriare: mq. 3, in natura: pertinenza di F.R., L. 40.266 - 40% = L. 24.160 Euro 12,48

4) P.C. 2216 foglio 49, mapp. 224, di mq. 22, superficie da espropriare: mq. 5, in natura: pertinenza di F.R., L. 67.000 - 40% = L. 40.200 Euro 20,76

Ditta catastale: Rosa Paruzzo Angelo fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Giuseppe fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Lino fu Giovanni comproprietario, Rosa Paruzzo Vittorio fu Giovanni comproprietario.

5) P.C. 4861 foglio 49, mapp. 215, di mq. 1390, superficie da espropriare: mq. 69, in natura: prato, L. 926.118 - 40% = L. 555.670 Euro 286,98

Ditta catastale: Roman Ros Guido con 1/15, Roman Ros Lia con 1/15, Roman Ros Maria o Anna con 1/15, Rosa Valmarcon Angela con 3/15, Rosa Valmarcon Assunta con 3/15, Rosa Valmarcon Luigia con 3/15, Rosa Valmarcon Vittoria con 3/15.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 20 aprile 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 aprile 1999, n. EST.301-D/ESP/4273. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del comune di Claut, per la realizzazione dei lavori di condotta adduttrice acquedotto capoluogo - 3° lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Claut è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Claut Provincia di Pordenone

1) P.C. 1186 foglio 29, mapp. 137, di mq. 760, superficie da asservire: mq. 60, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 60 = L. 16.500

→) P.C. 1186 foglio 29, mapp. 150, di mq. 650, superficie da asservire: mq. 20, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 20 = L. 5.500

→) P.C. 1186 foglio 29, mapp. 157, di mq. 110, superficie da asservire: mq. 30, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 30 = L. 8.250

Ditta catastale: Martini Luigi.

2) P.C. 1330 foglio 29, mapp. 138, di mq. 420, superficie da asservire: mq. 30, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 30 = L. 8.250

→) P.C. 1330 foglio 29, mapp. 151, di mq. 300, superficie da asservire: mq. 80, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 80 = L. 22.000

Ditta catastale: De Giacinto Rosa con 3/9, Martini Angelo con 2/9, Martini Giuseppe con 2/9, Martini Zita con 2/9.

3) P.C. 3064 foglio 29, mapp. 139, di mq. 450, superficie da asservire: mq. 40, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 40 = L. 11.000

→) P.C. 3064 foglio 29, mapp. 152, di mq. 450, superficie da asservire: mq. 40, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 40 = L. 11.000

Ditta catastale: Lorenzi Giovanna con 10/30, Martini Elvio con 15/30, Martini Maria con 5/30.

4) P.C. 3772 foglio 29, mapp. 156, di mq. 1410, superficie da asservire: mq. 90, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 90 = L. 24.750

→) P.C. 3772 foglio 29, mapp. 461, di mq. 2882, superficie da asservire: mq. 200, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 200 = L. 55.000

→) P.C. 3772 foglio 29, mapp. 462, di mq. 80, superficie da asservire: mq. 10, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 10 = L. 2.750

Ditta catastale: Giordani Domenica usufruttuaria con 108/324, Lorenzi Maria usufruttuaria con 36/324, Martini Giorgio con 135/324, Martini Luigia con 36/324, Martini Mario con 63/324, Martini Rita con 20/324, Martini Sara con 20/324, Martini Tino con 20/324, Toffoli Liliana con 30/324.

5) P.C. 1630 foglio 29, mapp. 284, di mq. 70, superficie da asservire: mq. 20, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 20 = L. 5.500

→) P.C. 1630 foglio 29, mapp. 159, di mq. 90, superficie da asservire: mq. 30, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 30 = L. 8.250

Ditta catastale: Martini Giuseppe fu Carlo (deceduto), presunto erede: Martini Felice.

6) P.C. 3888 foglio 29, mapp. 160, di mq. 33, superficie da asservire: mq. 20, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 20 = L. 5.500

→) P.C.3888 foglio 29, mapp. 165, di mq. 350, superficie da asservire: mq. 60, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 60 = L. 16.500

Ditta catastale: Bonazza Fernanda.

Trieste, 20 aprile 1999

PONARI

DECRETI DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 giugno 1999, n. EST.438-D/ESP.3133. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere

a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, da parte del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di canali di scolo volti a favorire l'irrigazione di sostegno in zona di Muzzana del Turgnano e contermini - elenchi n.ri 1 e 1 bis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con sede in Udine, che agisce per conto dell'Amministrazione Regionale - Direzione Regionale dell'Agricoltura - in qualità di concessionario dei lavori, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Muzzana del Turgnano - Provincia di Udine
Legge 359/92 - articolo 5 bis

Esproprio

Elenco n. 1

1) P.ta 220, destinazione urbanistica: S7/fascia di rispetto ferrov. mq. 400 - B3 mq. 615, Fg. 13, mapp.le 135, superficie mq. 6.450
consistenza: seminativo arborato
superf. da espropriare complessiva mq. 1.015 (400+615)
R.D. 122.550 x 10 = L. 1.225.500 - al mq. = L. 190
Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L/mq } 37.000 + \text{R.D./mq. L. } 190}{2}$$

= L. 18.595 arrotondate a L. 18.600
L./mq. 18.600 x mq. 615 = = L. 11.439.000
pari a euro 5.907,75
- 40% = L. 4.575.600
= L. 6.863.400
pari a euro 3.544,65

Ditta catastale: Comune di Muzzana del Turgnano.

Asservimento

Elenco n. 1/bis - Fosso Corona

2) P.ta 1000099, destinazione urbanistica: V2, Fg. 13, mapp.le 254

superficie mq. 1.910
consistenza: pertinenza tenuta a vigneto e alberi da frutto
superf. da asservire mq. 25
Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L./mq } 7.400 + \text{R.D./mq. L. } /}{2}$$

= L. 3.700
L./mq. 3.700 x mq. 25 = L. 92.500
pari a euro 47,77
= L. 37.000
- 40% = L. 55.500
pari a euro 28,66

Ditta catastale: Fanton Loretta nata a Marano il 4 settembre 1959 proprietaria per 1/6, Rosso Dino nato a Muzzana del T. il 21 luglio 1949 proprietario per 5/6, Pevero Rina nata a Muzzana del T. il 13 maggio 1921 usufruttuario di 1/3.

3) P.ta 700, destinazione urbanistica: B3, fg. 13, mapp.le 256, superficie mq. 2.000
consistenza: pertinenza tenuta a giardino
superf. da asservire mq. 86
Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L/mq } 7.400 + \text{R.D./mq. L. } /}{2}$$

= L. 3.700
L./mq. 3.700 x mq. 86 = L. 318.200
pari a euro 164,34
= L. 127.280
- 40% = L. 190.920
pari a euro 98,60

Ditta catastale: Pavanello Maria nata a Caorle il 31 marzo 1949, Del Ponte Silvano nato a Udine il 24 agosto 1954, Del Ponte Sergio nato a Muzzana del T. il 30 novembre 1948.

4) P.ta 526, destinazione urbanistica: V2, fg. 13, mapp.le 257, superficie mq. 990
consistenza: pertinenza con vegetazione folta
superf. da asservire mq. 45
Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L/mq } 7.400 + \text{R.D./mq. L. } /}{2}$$

= L. 3.700
L./mq. 3.700 x mq. 45 = L. 166.500
pari a euro 85,99
= L. 66.600
- 40% = L. 99.900
pari a euro 51,59

Ditta catastale: Versolatto Alfonso nato a Boussu (B) il 13 maggio 1949, De Nicoso Lorenzina Daniela nata a Precenicco il 10 agosto 1949.

5) P.ta 1122, destinazione urbanistica: V2, fg. 13, mapp.le 259, superficie mq. 1.410

consistenza: pertinenza tenuta ad orto
superf. da asservire mq. 65
Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L/mq } 7.400 + \text{R.D./mq. L.}}{2}$$

= L. 3.700

L./mq. 3.700 x mq. 65

- 40%

= L. 240.500

pari a euro 124,21

= L. 96.200

= L. 144.300

pari a euro 74,52

Ditta catastale: Paron Tarcisio nato a Muzzana del T. il 29 ottobre 1930.

6) P.ta 524, destinazione urbanistica: V2, fg. 13, mapp.le 350, superficie mq. 1.400

consistenza: pertinenza tenuta ad orto
superf. da asservire mq. 60

Indennità:

$$\frac{\text{v. venale L/mq } 7.400 + \text{R.D./mq. L.}}{2}$$

= L. 3.700

L./mq. 3.700 x mq. 60

- 40%

= L. 222.000

pari a euro 114,65

= L. 88.800

= L. 133.200

pari a euro 68,79

Ditta catastale: Paron Natalino nato a Udine il 25 dicembre 1948.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 8 giugno 1999

PONARI

DECRETI DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 giugno 1999, n. EST. 439-D/ESP.3133. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, da parte del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di canali di scolo volti a favorire l'irrigazione di sostegno in zona di Muz-

zana del Turgnano e contermini - elenchi n.ri 1 e 1 bis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana, con sede in Udine, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale dell'agricoltura - in qualità di concessionario dei lavori, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di banchina e transito, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione agraria n. 15
Comune Censuario di Muzzana del Turgnano - Provincia di Udine

ASSERVIMENTO

Elenco 1/bis - Fosso Corona

1) P.ta 257,
Fig. 17, mapp.le 616 ex 7, superficie mq. 3.980
consistenza: seminativo arborato
superf. da asservire mq. 132
Indennità: mq. 132 x L./mq. 600 = L. 79.200

Ditta catastale: Del Piccolo Armando nato a Muzzana del Turgnano il 26 novembre 1911.

2) P.ta 1774
Fig. 17, mapp.le 8, superficie mq. 4.010
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 106
Indennità: mq. 106 x L./mq. 600 = L. 63.600

Ditta catastale: Del Piccolo Isidoro nato a Muzzana del Turgnano il 2 aprile 1914.

3) P.ta 1697
Fig. 17, mapp.le 477, superficie mq. 4.310
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 211
Indennità: mq. 211 x L./mq. 600 = L. 126.600

Ditta catastale: Del Piccolo Vincenzo nato a Muzzana del Turgnano il 28 aprile 1924.

4) P.ta 1073, Fig. 17
mapp.le 32, superficie mq. 3.880
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 94
Indennità: mq. 94 x L./mq. 600 = L. 56.400

mapp.le 217, superficie mq. 1.580
consistenza: superf. da asservire mq. 38
Indennità: mq. 38 x L./mq. 600 = L. 22.800

P.ta 1314, Fg. 13

mapp.le 166, superficie mq. 12.990
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 428
Indennità: mq. 428 x L./mq. 600 = L. 256.800

mapp.le 273, superficie mq. 17.640
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 599
Indennità: mq. 599 x L./mq. 600 = L. 359.400

sommano L. 695.400

Ditta catastale: Turco Sergio nato a Muzzana del Turgnano il 23 ottobre 1927.

5) P.ta 721

Fg. 17, mapp.le 33, superficie mq. 3.890
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 93
Indennità: mq. 93 x L./mq. 600 = L. 55.800

Ditta catastale: Romano Liliana fu Angelo nata il 4 novembre 1925.

6) P.ta 2844

Fg. 17, mapp.le 31, superficie mq. 21.810
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 141
Indennità: mq. 141 x L./mq. 600 = L. 84.600

P.ta 3180

Fg. 17, mapp.le 44, superficie mq. 7.750
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 397
Indennità: mq. 397 x L./mq. 600 = L. 238.200

sommano L. 322.800

Ditta catastale: Del Ponte Bruno nato a Muzzana del Turgnano il 25 aprile 1954 prop. per 1/6; Del Ponte Renato nato a Muzzana del Turgnano l'11 maggio 1963 prop. per 1/6; Buran Rosa nata a Rivignano il 2 agosto 1931 prop. per 4/6.

7) P.ta 2651

Fg. 17, mapp.le 65, superficie mq. 3.010
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 111
Indennità: mq. 111 x L./mq. 600 = L. 66.600

Ditta catastale: Del Piccolo Paolo Guido nato a Muzzana del Turgnano l'11 marzo 1953.

8) P.ta 3017

Fg. 17, mapp.le 73, superficie mq. 3.020
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 232
Indennità: mq. 232 x L./mq. 600 = L. 139.200

Ditta catastale: Perazzo Chiarina nata a Muzzana del Turgnano il 6 settembre 1926 prop. per 1/4; Perazzo Va-

lentino Bruno nato a Muzzana del Turgnano il 14 gennaio 1923 prop. per 3/4.

9) P.ta 2613

Fg. 17, mapp.le 85, superficie mq. 8.040
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 198
Indennità: mq. 198 x L./mq. 600 = L. 118.800

Ditta catastale: Cargnelutti Armando nato a Muzzana del Turgnano il 22 novembre 1923.

Ditta attuale presunta: Pevere Luigi nato a Muzzana del Turgnano il 30 aprile 1961; Agholetti Ilde.

10) P.ta 2311, Fg. 17

mapp.le 111, superficie mq. 6.750
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 145
Indennità: mq. 145 x L./mq. 600 = L. 87.000

mapp.le 112, superficie mq. 15.900
consistenza:
superf. da asservire mq. 254
Indennità: mq. 254 x L./mq. 600 = L. 152.400
sommano L. 239.400

Ditta catastale: Del Piccolo Maria nata a Muzzana del Turgnano il 21 agosto 1932.

11) P.ta 1314

Fg. 13, mapp.le 166, superficie mq. 12.990
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 428
Indennità: mq. 428 x L./mq. 600 = L. 256.800

Ditta catastale: Turco Guido nato a Muzzana del Turgnano il 18 maggio 1906.

Ditta attuale presunta: Turco Sergio nato a Muzzana del Turgnano il 23 ottobre 1927.

ESPROPRIO ed ASSERVIMENTO

Elenco 1

12) P.ta 220, Fg. 16 e 17 (mapp. 196)

mapp.le 40, superficie mq. 176.110
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 168
Indennità: mq. 168 x L./mq. 3.000 = L. 504.000
superf. da asservire mq. 1.848
Indennità: mq. 1.848 x L./mq. 600 = L. 1.108.800
= L. 1.612.800

mapp.le 66, superficie mq. 5.350,
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 545
Indennità: mq. 545 x L./mq. 600 = L. 327.000

mapp.le 71, superficie mq. 68.590
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 330
Indennità: mq. 330 x L./mq. 3.000 = L. 990.000

superf. da asservire mq. 3.510
 Indennità: mq. 3.510 x L./mq. 600 = L. 2.106.000
 = L. 3.096.000
 sommano L. 5.035.800

Ditta catastale: Comune di Muzzana del Turgnano.

13) P.ta 2942

Fg. 13, mapp.le 136, superficie mq. 9.960
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 490
 Indennità: mq. 490 x L./mq. 3.000 = L. 1.470.000
 superf. da asservire mq. 820
 Indennità: mq. 820 x L./mq. 600 = L. 492.000
 = L. 1.962.000

Ditta catastale: Zuliani Armando nato a Carlino il 26 ottobre 1938 prop. per 1/3; Zuliani Egidio nato a Carlino il 15 agosto 1901 prop. per 1/3.

14) P.ta 1093

Fg. 13, mapp.le 137, superficie mq. 5.895
 consistenza: vigneto
 superf. da asservire mq. 358
 Indennità: mq. 358 x L./mq. 640 = L. 229.120

Ditta catastale: Della Bianca Renzo nato a Muzzana del Turgnano il 26 dicembre 1931.

15) P.ta 1703, Fg. 13 e 17

mapp.le 138, superficie mq. 8.590
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 178
 Indennità: mq. 178 x L./mq. 600 = L. 106.800
 mapp.le 55, superficie mq. 9.780
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 9
 Indennità: mq. 9 x L./mq. 3.000 = L. 27.000
 sommano L. 133.800

Ditta catastale: Del Piccolo Antonio nato a Muzzana del Turgnano il 4 luglio 1934.

16) P.ta 3276

Fg. 13, mapp.le 144, superficie mq. 4,580
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 221
 Indennità: mq. 221 x L./mq. 600 = L. 132.600

Ditta catastale: Del Piccolo Giampiero nato a Muzzana del Turgnano il 22 ottobre 1951 prop. per 1/2; Valerio Sandra nata a Portogruaro l'8 agosto 1956 prop. per 1/2.

17) P.ta 2463, Fg. 13

mapp.le 513, superficie mq. 3.200
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 158
 Indennità: mq. 158 x L./mq. 600 = L. 94.800
 mapp.le 42, superficie mq. 6.160,
 consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 458
 Indennità: mq. 458 x L./mq. 3.000 = L. 1.374.000
 superf. da asservire mq. 763
 Indennità: mq. 763 x L./mq. 600 = L. 457.800
 = L. 1.831.800
 sommano L. 1.926.600

Ditta catastale: Baccino Maria nata a Tarcento l'8 maggio 1925 prop. per 1/2; Del Piccolo Armando nato a Muzzana del Turgnano il 26 novembre 1911 prop. per 1/2.

18) P.ta 1351, Fg. 13

mapp.le 289, superficie mq. 890
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 41
 Indennità: mq. 41 x L./mq. 3.000 = L. 123.000
 mapp.le 267, superficie mq. 5.970
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 340
 Indennità: mq. 340 x L./mq. 3.000 = L. 1.020.000
 superf. da asservire mq. 323
 Indennità: mq. 323 x L./mq. 600 = L. 193.800
 = L. 1.213.800
 sommano L. 1.336.800

Ditta catastale: Pevere Alfredo nato a Muzzana del Turgnano il 26 agosto 1935.

19) P.ta 2132

Fg. 13, mapp.le 132, superficie mq. 3.120
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 17
 Indennità: mq. 17 x L./mq. 3.000 = L. 51.000

Ditta catastale: Bianco Bruna in Morana nata a Muzzana del Turgnano il 21 febbraio 1938.

20) P.ta 2131

Fg. 13, mapp.le 131, superficie mq. 3.200
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 2
 Indennità: mq. 2 x L./mq. 3.000 = L. 6.000

Ditta catastale: Gregoratti Mafalda ved. Bianco nata a Muzzana del Turgnano il 15 luglio 1914 prop. per 1/3; Bianco Emilio nato a Muzzana del Turgnano il 18 gennaio 1951 prop. per 1/3; Bianco Vera nata a Muzzana del Turgnano il 14 aprile 1953 prop. per 1/3.

21) P.ta 2842

Fg. 13, mapp.le 211, superficie mq. 3.250
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 17
 Indennità: mq. 17 x L./mq. 3.000 = L.

Ditta catastale: Cesca Irene nata a Palazzolo dello Stella il 3 marzo 1936 prop. per 1/2; Flaugnacco Maria nata a Milano il 31 agosto 1959 prop. per 1/2.

22) P.ta 2185

Fg. 13, mapp.le 129, superficie mq. 41.070

consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 156
 Indennità: mq. 156 x L./mq. 3.000 = L. 468.000

Ditta catastale: Franceschinis Pietro nato a Muzzana del Turgnano il 21 agosto 1929.

23) P.ta 1982, Fg. 16

mapp.le 74, superficie mq. 1.160
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 176
 Indennità: mq. 176 x L./mq. 3.000 = L. 528.000

mapp.le 10, superficie mq. 8.560,
 consistenza: fossato parificato prato
 superf. da espropriare mq. 157
 Indennità: mq. 157 x L./mq. 1.500 = L. 235.500

sommano L. 763.500

Ditta catastale: Della Bianca Franco nato a Muzzana del Turgnano il 19 febbraio 1929.

24) P.ta 2483

Fg. 16, mapp.le 12, superficie mq. 7.000
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 141
 Indennità: mq. 141 x L./mq. 3.000 = L. 423.000

Ditta catastale: Tollon Egidio nato a Udine l'8 marzo 1934 prop. per 1/2; Galasso Luisa nata a San Michele al Tagliamento l'8 gennaio 1938 prop. per 1/2.

25) P.ta 778

Fg. 16, mapp.le 14, superficie mq. 5.890
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 306
 Indennità: mq. 306 x L./mq. 3.000 = L. 918.000

Ditta catastale: Rosso Vittorio nato a Muzzana del Turgnano l'11 febbraio 1933.

26) P.ta 2144, Fg. 16 e 20

mapp.le 15, superficie mq. 7.130
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 81
 Indennità: mq. 81 x L./mq. 3.000 = L. 243.000

mapp.le 24, superficie mq. 6.720
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 129
 Indennità: mq. 129 x L./mq. 600 = L. 77.400

sommano L. 397.800

Ditta catastale: Teia-Padona Teodora in Simonit nata a Muzzana del Turgnano il 17 maggio 1930.

27) P.ta 1759

Fg. 16, mapp.le 75, superficie mq. 26.340
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 130
 Indennità: mq. 130 x L./mq. 3.000 = L. 390.000

Ditta catastale: Pestrin Denis nato a Latisana l'8 settembre 1961.

28) P.ta 246

Fg. 16, mapp.le 30, superficie mq. 5.660

consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 62
 Indennità: mq. 62 x L./mq. 3.000 = L. 186.000

Ditta catastale: Del Giulio Virgilio nato a Muzzana del Turgnano il 5 gennaio 1931; Del Giulio Giovanni nato a Muzzana del Turgnano il 20 novembre 1947; Del Giulio Antonio nato a Muzzana del Turgnano il 30 aprile 1936.

29) P.ta 2966

Fg. 16, mapp.le 31, superficie mq. 1.900

consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 8
 Indennità: mq. 8 x L./mq. 3.000 = L. 24.000

Ditta catastale: Bianco Roberto nato a Muzzana del Turgnano il 22 marzo 1938.

30) P.ta 2709, Fg. 16 e 13

mapp.le 34, superficie mq. 9.320
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 37
 Indennità: mq. 37 x L./mq. 3.000 = L. 111.000

mapp.le 164, superficie mq. 5.800,
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 148
 Indennità: mq. 148 x L./mq. 3.000 = L. 444.000

P.ta 255, Fg. 16

mapp.le 35, superficie mq. 9.460
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 13
 Indennità: mq. 13 x L./mq. 3.000 = L. 39.000

mapp.le 82, superficie mq. 23.040,
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 400
 Indennità: mq. 400 x L./mq. 600 = L. 240.000

mapp.le 7, superficie mq. 6.230
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 21
 Indennità: mq. 21 x L./mq. 3.000 = L. 63.000

sommano L. 897.000

Ditta catastale: Del Piccolo Antonio nato a Muzzana del Turgnano il 2 maggio 1924 prop. per 1/2; Del Piccolo Ugo nato a Muzzana del Turgnano il 17 febbraio 1927 prop. per 1/2.

Ditta attuale presunta: Bott Claudio nato a Cles (Trento) il 10 luglio 1948; Galasso Leonilde-Edda nata il 29 gennaio 1951; Del Piccolo Antonio nato a Muzzana del Turgnano il 2 maggio 1924 prop. per 1/2; Del Piccolo Ugo nato a Muzzana del Turgnano il 17 febbraio 1927 prop. per 1/2.

31) P.ta 2315

Fg. 16, mapp.le 39, superficie mq. 5.570
 consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 6
 Indennità: mq. 6 x L./mq. 3.000 = L. 18.000

Ditta catastale: Gallo Luigi nato a Muzzana del Turgnano il 30 novembre 1941 prop. per 2/16 + 7/16; Nicoletti Chiara in Gallo nata a Muzzana del Turgnano il 15 luglio 1948 prop. per 7/16.

32) P.ta 1596
 Fg. 16, mapp.le 96, superficie mq. 11.590
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 21
 Indennità: mq. 21 x L./mq. 3.000 = L. 63.000

Ditta catastale: Franceschinis Attilio nato a Muzzana del Turgnano il 18 settembre 1931.

33) P.ta 1880
 Fg. 16, mapp.le 65, superficie mq. 6.740
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 7
 Indennità: mq. 7 x L./mq. 3.000 = L. 21.000

Ditta catastale: Del Ponte Elvira nata a Muzzana del Turgnano il 24 febbraio 1934.

34) P.ta 1873
 Fg. 16, mapp.le 67, superficie mq. 5.950
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 12
 Indennità: mq. 12 x L./mq. 3.000 = L. 36.000

Ditta catastale: Del Ponte Onorina in Vesca nata a Muzzana del Turgnano l'8 febbraio 1932 prop.; Rosso Lea-Maria nata il 7 marzo 1907 usuf. di 1/3.

35) P.ta 2671
 Fg. 16, mapp.le 68, superficie mq. 5.300
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 14
 Indennità: mq. 14 x L./mq. 3.000 = L. 42.000

Ditta catastale: Tel Maria nata a Muzzana del Turgnano il 23 agosto 1937 prop. per 5/15; Pevere Giovanni nato a Muzzana del Turgnano il 2 dicembre 1957 prop. per 2/15; Pevere Ivana nata a Latisana il 2 ottobre 1973 prop. per 2/15; Pevere Lia nata a Muzzana del Turgnano il 24 aprile 1960 prop. per 2/15; Pevere Nada nata a Udine il 3 novembre 1970 prop. per 2/15; Pevere Valentina nata a Udine il 3 novembre 1970 prop. per 2/15.

36) P.ta 661, Fg. 16 e 17
 mapp.le 98, superficie mq. 5.390
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 19
 Indennità: mq. 19 x L./mq. 3.000 = L. 57.000
 superf. da asservire mq. 42
 Indennità: mq. 42 x L./mq. 600 = L. 25.200
 = L. 82.200

mapp.le 251, superficie mq. 4.050,
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 164

Indennità: mq. 164 x L./mq. 3.000 = L. 492.000
 superf. da asservire mq. 137
 Indennità: mq. 137 x L./mq. 600 = L. 82.200
 = L. 574.200
 sommano L. 656.400

Ditta catastale: Pevere Edoardo nato a Muzzana del Turgnano il 12 ottobre 1919.

37) P.ta 907, Fg. 16
 mapp.le 69, superficie mq. 10.000
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 22
 Indennità: mq. 22 x L./mq. 3.000 = L. 66.000
 superf. da asservire mq. 146
 Indennità: mq. 146 x L./mq. 600 = L. 87.600
 = L. 153.600

P.ta 2614, Fg. 16
 mapp.le 70, superficie mq. 19.870
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 62
 Indennità: mq. 62 x L./mq. 3.000 = L. 186.000
 superf. da asservire mq. 599
 Indennità: mq. 599 x L./mq. 600 = L. 359.400
 = L. 545.400
 sommano L. 699.000

Ditta catastale: Pevere Rosilda nata il 10 gennaio 1927 prop. per 10/63; Pevere Renzo nato il 3 novembre 1932 prop. per 10/63; Pevere Giacomo nato l'11 giugno 1936 prop. per 10/63; Pevere Leonora nata il 22 aprile 1938 prop. per 10/63; Pevere Rina nata il 25 gennaio 1942 prop. per 10/63; Pevere Mafalda nata il 20 maggio 1928 prop. per 10/63; Comand Rosa nata il 15 aprile 1899 prop. per 6/63 ed usuf.

Ditta attuale presunta: Pitta Fiorenzo nato a Muzzana del Turgnano il 5 settembre 1942; D'Ambrosio Eleonora in Pitta nata a Castions di Strada il 22 febbraio 1940.

38) P.ta 2760, Fg. 16
 mapp.le 72, superficie mq. 3.660
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 36
 Indennità: mq. 36 x L./mq. 3.000 = L. 108.000
 superf. da asservire mq. 121
 Indennità: mq. 121 x L./mq. 600 = L. 72.600
 = L. 180.600

P.ta 3163, Fg. 16
 mapp.le 73, superficie mq. 4.750
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 103
 Indennità: mq. 103 x L./mq. 3.000 = L. 309.000
 superf. da asservire mq. 213
 Indennità: mq. 213 x L./mq. 600 = L. 127.800
 = L. 436.800

P.ta 2565, Fg. 17
 mapp.le 84, superficie mq. 4.860
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 11
 Indennità: mq. 11 x L./mq. 3.000 = L. 33.000
 sommano L. 650.400

Ditta catastale: Nicoletti Vittorio nato a Muzzana del Turgnano il 19 gennaio 1939 prop. per 1/2; Gallo Dina nata a Muzzana del Turgnano il 30 maggio 1944 prop. per 1/2.

39) P.ta 1352
 Fg. 13, mapp.le 270, superficie mq. 6.870
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 129
 Indennità: mq. 129 x L./mq. 3.000 = L. 387.000
 superf. da asservire mq. 228
 Indennità: mq. 228 x L./mq. 600 = L. 136.800
 L. 523.800

Ditta catastale: Pevere Angelo nato a Muzzana del Turgnano il 24 gennaio 1940.

40) P.ta 457, Fg. 13
 mapp.le 252, superficie mq. 4.230,
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 302
 Indennità: mq. 302 x L./mq. 3.000 = L. 906.000
 superf. da asservire mq. 468
 Indennità: mq. 468 x L./mq. 600 = L. 280.800
 = L. 1.186.800

mapp.le 251, superficie mq. 4.700
 consistenza: fossato parificato prato
 superf. da espropriare mq. 120
 Indennità: mq. 120 x L./mq. 3.000 = L. 360.000
 superf. da asservire mq. 106
 Indennità: mq. 106 x L./mq. 600 = L. 63.600
 = L. 423.600
 sommano L. 1.610.400

Ditta catastale: Cassan Angela Ernesta nata a Latisana il 26 giugno 1908.

41) P.ta 284
 Fg. 13, mapp.le 160, superficie mq. 7.000
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 270
 Indennità: mq. 270 x L./mq. 3.000 = L. 810.000
 superf. da asservire mq. 284
 Indennità: mq. 284 x L./mq. 600 = L. 170.400
 = L. 980.400

Ditta catastale: Del Piccolo Gino nato a Muzzana del Turgnano il 22 settembre 1924.

42) P.ta 2686, Fg. 13
 mapp.le 161, superficie mq. 88.240
 consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 1.387
 Indennità: mq. 1.387 x L./mq. 3.000 = L. 4.161.000
 superf. da asservire mq. 2.499
 Indennità: mq. 2.499 x L./mq. 600 = L. 1.499.400
 = L. 5.660.400

mapp.le 514, superficie mq. 960,
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 37
 Indennità: mq. 37 x L./mq. 3.000 = L. 111.000
 superf. da asservire mq. 157
 Indennità: mq. 157 x L./mq. 600 = L. 94.200
 = L. 205.200

mapp.le 173, superficie mq. 40.890
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 82
 Indennità: mq. 82 x L./mq. 3.000 = L. 246.000
 superf. da asservire mq. 282
 Indennità: mq. 282 x L./mq. 600 = L. 169.200
 = L. 415.200
 sommano L. 6.280.800

Ditta catastale: Cristin Antonio nato a Latisana il 28 maggio 1936

43) P.ta 2974
 Fg. 16, mapp.le 23, superficie mq. 7.150
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 119
 Indennità: mq. 119 x L./mq. 3.000 = L. 357.000
 superf. da asservire mq. 282
 Indennità: mq. 282 x L./mq. 600 = L. 169.200
 = L. 526.200

Ditta catastale: Rossi Ester in Bertolutti nata a Torreano di Cividale il 18 gennaio 1935.

44) P.ta 427
 Fg. 16, mapp.le 24, superficie mq. 7.560
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 75
 Indennità: mq. 75 x L./mq. 3.000 = L. 225.000
 superf. da asservire mq. 174
 Indennità: mq. 174 x L./mq. 600 = L. 104.400
 = L. 329.400

Ditta catastale: Vesca Renato nato a Mortegliano l'11 giugno 1926; Del Ponte Onorina nata a Muzzana del Turgnano l'8 febbraio 1932.

45) P.ta 2933, Fg. 16,
 mapp.le 25, superficie mq. 7.610
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 38
 Indennità: mq. 38 x L./mq. 3.000 = L. 114.000
 superf. da asservire mq. 150
 Indennità: mq. 150 x L./mq. 600 = L. 90.000
 = L. 204.000

mapp.le 26, superficie mq. 3.850
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 19
 Indennità: mq. 19 x L./mq. 3.000 = L. 57.000
 superf. da asservire mq. 76
 Indennità: mq. 76 x L./mq. 600 = L. 45.600
 = L. 102.600
 sommano L. 306.600

Ditta catastale: Cristin Stefano nato a Latisana il 27 ottobre 1965.

46) P.ta 3055
 Fg. 16, mapp.le 94, superficie mq. 6.060
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 17
 Indennità: mq. 17 x L./mq. 600 = L. 10.200

Ditta catastale: Nicoletto Ennio nato a Udine il 14 marzo 1971 prop. per 1/3; Nicoletto Giuliano nato a Udine il 17 luglio 1972 prop. per 1/3; Nicoletto Luciano nato a Muzzana del Turgnano il 20 ottobre 1940 prop. per 1/3.

47) P.ta 2642
 Fg. 16, mapp.le 86, superficie mq. 3.850
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 18
 Indennità: mq. 18 x L./mq. 3.000 = L. 54.000
 superf. da asservire mq. 76
 Indennità: mq. 76 x L./mq. 600 = L. 45.600
 = L. 99.600

Ditta catastale: Flaugnacco Anna nata a Muzzana del Turgnano il 26 maggio 1928.

48) P.ta 1517
 Fg. 16, mapp.le 27, superficie mq. 7.820
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 49
 Indennità: mq. 49 x L./mq. 3.000 = L. 147.000
 superf. da asservire mq. 156
 Indennità: mq. 156 x L./mq. 600 = L. 93.600
 = L. 240.600

Ditta catastale: Flaugnacco Lino nato a Muzzana del Turgnano il 6 novembre 1919.

Ditta attuale presunta: Cristin Stefano nato a Latisana il 27 ottobre 1965.

49) P.ta 3112
 Fg. 16, mapp.le 41, superficie mq. 6.050
 consistenza: seminativo arborato
 superf. da espropriare mq. 352
 Indennità: mq. 352 x L./mq. 3.000 = L. 1.056.000
 superf. da asservire mq. 748
 Indennità: mq. 748 x L./mq. 600 = L. 448.800
 = L. 1.504.800

Ditta catastale: Cassan Angela Ernesta nata a Latisana il 26 giugno 1908 prop. per 2/6; Pevere Alfredo nato a Muzzana del Turgnano il 22 agosto 1935 prop. per

1/6; Pevere Angelo nato Muzzana del Turgnano il 23 gennaio 1940 prop. per 1/6; Pevere Ardelia nata a Muzzana del Turgnano il 4 dicembre 1933 prop. per 1/6; Pevere Ilva nata a Muzzana del Turgnano il 17 aprile 1949 prop. per 1/6.

50) P.ta 2934
 Fg. 16, mapp.le 44, superficie mq. 6.120
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 145
 Indennità: mq. 145 x L./mq. 3.000 = L. 435.000
 superf. da asservire mq. 618
 Indennità: mq. 618 x L./mq. 600 = L. 370.800
 = L. 805.800

Ditta catastale: Del Piccolo Guido nato a Muzzana del Turgnano il 6 settembre 1930.

51) P.ta 1354
 Fg. 16, mapp.le 45, superficie mq. 3.120
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 37
 Indennità: mq. 37 x L./mq. 3.000 = L. 11.000
 superf. da asservire mq. 586
 Indennità: mq. 586 x L./mq. 600 = L. 351.600
 = L. 426.600

Ditta catastale: Del Piccolo Rina nata a Muzzana del Turgnano il 9 maggio 1909.

52) P.ta 2769, Fg. 16 e 17
 mapp.le 54, superficie mq. 5.620
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 80
 Indennità: mq. 80 x L./mq. 3.000 = L. 240.000
 superf. da asservire mq. 820
 Indennità: mq. 820 x L./mq. 600 = L. 492.000
 = L. 732.000

mapp.le 16, superficie mq. 106.780
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 262
 Indennità: mq. 262 x L./mq. 3.000 = L. 786.000
 superf. da asservire mq. 249
 Indennità: mq. 249 x L./mq. 600 = L. 149.400
 = L. 935.400
 sommano L. 1.667.400

Ditta catastale: Perazzo Ramiro nato a Moruzzo il 23 aprile 1914 prop. per 2/8; Cogoi Anna nata a Muzzana del Turgnano il 4 agosto 1930 prop. per 1/12; Perazzo Maria nata a Muzzana del Turgnano l'1 dicembre 1927 prop. per 2/8; Gobato Lorentina nata a San Michele al Tagliamento il 20 giugno 1935 prop. per 1/8; Perazzo Mauro nata a Latisana l'1 giugno 1965 prop. per 1/8; Perazzo Antonella nata a Udine il 23 giugno 1958 prop. per 1/12; Perazzo Sabina nata a Udine il 23 dicembre 1966 prop. per 1/12.

53) P.ta 763, Fg. 20 e 17 (mapp. 215)
 mapp.le 1, superficie mq. 2.530

consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 172
 Indennità: mq. 172 x L./mq. 600 = L. 103.200

mapp.le 3, superficie mq. 5.370
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 36
 Indennità: mq. 36 x L./mq. 3.000 = L. 108.000
 superf. da asservire mq. 860
 Indennità: mq. 860 x L./mq. 600 = L. 516.000
 = L. 624.000

mapp.le 215, superficie mq. 1.930
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 168
 Indennità: mq. 168 x L./mq. 3.200 = L. 504.000
 sommano L. 1.231.200

Ditta catastale: Pevere Danilo nato a Udine il 9 giugno 1962 prop.; Del Tedesco Adriana nata a Fontanafredda il 7 luglio 1938 usuf.

54) P.ta 1559, Fg. 20

mapp.le 72, superficie mq. 20.840
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 611
 Indennità: mq. 611 x L./mq. 3.000 = L. 1.833.000
 superf. da asservire mq. 1.164
 Indennità: mq. 1.164 x L./mq. 600 = L. 698.400
 L. 2.531.400

mapp.le 4, superficie mq. 14.400
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 29
 Indennità: mq. 29 x L./mq. 3.000 = L. 87.000
 superf. da asservire mq. 212
 Indennità: mq. 212 x L./mq. 600 = L. 127.200
 L. 214.200
 sommano L. 2.745.600

Ditta catastale: Flaugnacco Davide nato a Muzzana del Turgnano il 13 settembre 1915 prop. per 1/2; Nicoletto Dirce in Flaugnacco nata a Vò (Padova) il 2 aprile 1920 prop. per 1/2.

55) P.ta 787, Fg. 20 e 17

mapp.le 63, superficie mq. 3.120
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 13
 Indennità: mq. 13 x L./mq. 3.000 = L. 39.000
 superf. da asservire mq. 67
 Indennità: mq. 67 x L./mq. 600 = L. 40.200
 = L. 79.200

mapp.le 149, superficie mq. 12.620
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 483
 Indennità: mq. 483 x L./mq. 3.000 = L. 1.449.000
 sommano L. 1.528.200

Ditta catastale: Sbaiz Ida nata a Muzzana del Turgnano l'11 maggio 1920.

56) P.ta 2210, Fg. 20

mapp.le 62, superficie mq. 3.090
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 4
 Indennità: mq. 4 x L./mq. 3.000 = L. 12.000
 superf. da asservire mq. 72
 Indennità: mq. 72 x L./mq. 600 = L. 43.200
 = L. 55.200

mapp.le 60, superficie mq. 3.140
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 64
 Indennità: mq. 64 x L./mq. 600 = L. 38.400

mapp.le 54, superficie mq. 3.060
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 66
 Indennità: mq. 66 x L./mq. 600 = L. 39.600
 sommano L. 133.200

Ditta catastale: Sbauz Giuliano nato a Muzzana del Turgnano il 10 luglio 1943 prop. per 1/2; Sbauz Vicenzina nata a Muzzana del Turgnano il 23 settembre 1949 prop. per 1/2.

57) P.ta 792, Fg. 20

mapp.le 61, superficie mq. 3.090
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 67
 Indennità: mq. 67 x L./mq. 600 = L. 40.200

mapp.le 15, superficie mq. 4.830
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 71
 Indennità: mq. 71 x L./mq. 600 = L. 42.600
 sommano L. 82.800

Ditta catastale: Sbaiz Maria nata a Muzzana del Turgnano il 12 febbraio 1925.

58) P.ta 2346, Fg. 20

mapp.le 55, superficie mq. 3.090
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 3
 Indennità: mq. 3 x L./mq. 3.000 = L. 9.000
 superf. da asservire mq. 61
 Indennità: mq. 61 x L./mq. 600 = L. 36.600
 = L. 45.600

mapp.le 28, superficie mq. 3.130
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 7
 Indennità: mq. 7 x L./mq. 3.000 = L. 21.000
 superf. da asservire mq. 66
 Indennità: mq. 66 x L./mq. 600 = L. 39.600
 = L. 60.600

mapp.le 59, superficie mq. 3.070
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 8
 Indennità: mq. 8 x L./mq. 3.000 = L. 24.000
 superf. da asservire mq. 64
 Indennità: mq. 64 x L./mq. 600 = L. 38.400
 = L. 62.400
 sommano L. 168.600

Ditta catastale: Sbaiz Iole nata a Muzzana del Turgnano il 15 settembre 1941.

59) P.ta 256
 Fig. 20, mapp.le 27, superficie mq. 6.650
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 9
 Indennità: mq. 9 x L./mq. 3.000 = L. 27.000
 superf. da asservire mq. 128
 Indennità: mq. 128 x L./mq. 600 = L. 76.800
 = L. 103.800

Ditta catastale: Rosso Ida nata a Muzzana del Turgnano il 7 agosto 1907.

Ditta attuale presunta: Rosso Vittorio nato a Muzzana del Turgnano l'11 febbraio 1933.

60) P.ta 2621, Fig. 20 (mapp. 26) e 17
 mapp.le 26, superficie mq. 6.900
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 9
 Indennità: mq. 9 x L./mq. 3.000 = L. 27.000
 superf. da asservire mq. 138
 Indennità: mq. 138 x L./mq. 600 = L. 82.800
 = L. 109.800

mapp.le 158, superficie mq. 3.850
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 36
 Indennità: mq. 36 x L./mq. 600 = L. 21.600
 mapp.le 157, superficie mq. 3.720
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 38
 Indennità: mq. 38 x L./mq. 3.000 = L. 114.000
 sommano L. 359.400

Ditta catastale: Del Piccolo Daniele nato a Muzzana del Turgnano il 16 luglio 1962.

61) P.ta 3107
 Fig. 20, mapp.le 25, superficie mq. 6.620
 consistenza: prato
 superf. da espropriare mq. 11
 Indennità: mq. 11 x L./mq. 1.500 = L. 16.500
 superf. da asservire mq. 128
 Indennità: mq. 128 x L./mq. 300 = L. 38.400
 = L. 54.900

Ditta catastale: Ambrosio Vincenzo nato a Latisana il 10 marzo 1914 prop. per 12/18; Ambrosio Domenico nato a Muzzana del Turgnano il 28 settembre 1950 prop.

per 2/18; Ambrosio Maria Grazia nata a Muzzana del Turgnano il 20 giugno 1958 prop. per 2/18; Ambrosio Rita nata a Muzzana del Turgnano il 5 ottobre 1955 prop. per 2/18.

62) P.ta 2081
 Fig. 20, mapp.le 23, superficie mq. 12.360
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 13
 Indennità: mq. 13 x L./mq. 3.000 = L. 39.000
 superf. da asservire mq. 249
 Indennità: mq. 249 x L./mq. 600 = L. 149.400
 = L. 188.400

Ditta catastale: Castellano Giuseppe nato a Muzzana del Turgnano il 5 maggio 1918 prop. per 35/48; Castellano Lucia nata a Muzzana del Turgnano il 20 giugno 1963 prop. per 4/48; Castellano Risparmio nato a Muzzana del Turgnano l'1 aprile 1906 prop. per 4/48; Castellano Ermenegildo nato a Muzzana del Turgnano il 24 giugno 1913 prop. per 4/48; Chiesa Mariano Dante nato a Carlino il 7 agosto 1929 per 1/48.

63) P.ta 2050
 Fig. 20, mapp.le 22, superficie mq. 11.660
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 46
 Indennità: mq. 46 x L./mq. 3.000 = L. 138.000
 superf. da asservire mq. 368
 Indennità: mq. 368 x L./mq. 600 = L. 220.800
 = L. 358.800

Ditta catastale: Franceschinis Anita Vitalina nata a Muzzana del Turgnano il 27 aprile 1938 prop. per 1/6; Franceschinis Dina nata a Muzzana del Turgnano il 20 giugno 1961 prop. per 1/18; Franceschinis Domenico nato in Argentina il 20 luglio 1909 prop. per 1/6; Franceschinis Elena di Lino prop. per 1/6; Franceschinis Emma nata a Muzzana del Turgnano il 12 novembre 1955 prop. per 1/18; Franceschinis Ermenegildo di Lino prop. per 1/6; Franceschinis Eulalia di Lino prop. per 1/6; Tomba Giovanna nata a Teor il 5 marzo 1928 prop. per 1/18.

Ditta attuale presunta: Franceschinis Ermenegildo nato a Muzzana del Turgnano il 23 gennaio 1922.

64) P.ta 2850
 Fig. 20, mapp.le 110, superficie mq. 5.950
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 30
 Indennità: mq. 30 x L./mq. 3.000 = L. 90.000
 superf. da asservire mq. 128
 Indennità: mq. 128 x L./mq. 600 = L. 76.800
 = L. 166.800

Ditta catastale: Franceschinis Anita Vitalina nata a Muzzana del Turgnano il 27 aprile 1938 prop. per 1/6; Franceschinis Dina nata a Muzzana del Turgnano il 20 giugno 1961 prop. per 1/18; Franceschinis Domenico nato in Argentina il 20 luglio 1909 prop. per 1/6; Fran-

ceschinis Elena di Lino prop. per 1/6; Franceschinis Emma nata a Muzzana del Turgnano il 12 novembre 1955 prop. per 1/18; Franceschinis Ermenegildo di Lino prop. per 1/6; Franceschinis Eulalia di Lino prop. per 1/6; Tomba Giovanna nata a Teor il 5 marzo 1928 prop. per 1/18.

Ditta attuale presunta: Del Piccolo Daniele nato a Latisana il 7 novembre 1972; Zulian Armando nato a Muzzana del Turgnano il 26 ottobre 1938.

65) P.ta 2480,
fg. 20 e 17 (mapp. 316), mapp.le 21, superficie mq. 4.950

consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 30
Indennità: mq. 30 x L./mq. 3.000 = L. 90.000
superf. da asservire mq. 120
Indennità: mq. 120 x L./mq. 600 = L. 72.000
= L. 162.000

mapp.le 20, superficie mq. 8.790
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 64
Indennità: mq. 64 x L./mq. 3.000 = L. 192.000
superf. da asservire mq. 248
Indennità: mq. 248 x L./mq. 600 = L. 148.800
= L. 340.800

mapp.le 316, superficie mq. 8.710
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 149
Indennità: mq. 149 x L./mq. 3.000 = L. 447.000
superf. da asservire mq. 293
Indennità: mq. 293 x L./mq. 600 = L. 175.800
= L. 622.800

sommano L. 1.125.600

Ditta catastale: Del Piccolo Bernardino nato a Muzzana del T. il 10 giugno 1932.

66) P.ta 2542
Fg. 20, mapp.le 19, superficie mq. 4.410
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 49
Indennità: mq. 49 x L./mq. 3.000 = L. 147.000
superf. da asservire mq. 114
Indennità: mq. 114 x L./mq. 600 = L. 68.400
= L. 215.400

Ditta catastale: Rosso Giuliano nato a Muzzana del T. il 22 luglio 1949 proprietario, Pevero Rina nata a Muzzana del T. il 12 maggio 1921 usufruttuaria di 1/3.

67) P.ta 3152
Fg. 17, mapp.le 132, superficie mq. 8.400
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 34
Indennità: mq. 34 x L./mq. 3.000 = L. 102.000

P.ta 2242, Fg. 20 e 17, mapp.le 18, superficie mq. 14.450

consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 91
Indennità: mq. 91 x L./mq. 3.000 = L. 273.000
superf. da asservire mq. 591
Indennità: mq. 591 x L./mq. 600 = L. 354.600
= L. 627.600

mapp.le 131, superficie mq. 3.880
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 85
Indennità: mq. 85 x L./mq. 3.000 = L. 255.000
sommano L. 984.600

Ditta catastale: Todone Speme in Vergendo nato a Palazzolo dello Stella il 9 luglio 1930 proprietario per 1/2, Vergendo Rodolfo nato a Muzzana del T. il 16 giugno 1937 prop. per 1/2.

68) P.ta 3062, Fg. 20
mapp.le 17, superficie mq. 1.440
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 100
Indennità: mq. 100 x L./mq. 3.000 = L. 300.000
superf. da asservire mq. 182
Indennità: mq. 182 x L./mq. 600 = L. 109.200
= L. 409.200

mapp.le 16, superficie mq. 2.940
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 97
Indennità: mq. 97 x L./mq. 3.000 = L. 291.000
superf. da asservire mq. 233
Indennità: mq. 233 x L./mq. 600 = L. 139.800
= L. 430.800
sommano L. 840.000

Ditta catastale: Casasola Emma in Bianco nata a Muzzana del T. il 31 marzo 1928.

69) P.ta 1330
Fg. 13, mapp.le 265, superficie mq. 4.600
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 44
Indennità: mq. 44 x L./mq. 3.000 = L. 132.000

Ditta catastale: Zulian Egidio nato Carlino il 15 agosto 1901.

Ditta attuale presunta: Zulian Michele nato a Latisana il 7 novembre 1972, Zulian Armando nato a Muzzana del T. il 26 ottobre 1938.

70) P.ta 2943
Fg. 13, mapp.le 266, superficie mq. 4.510
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 62
Indennità: mq. 62 x L./mq. 3.000 = L. 186.000

Ditta catastale: Zuliani Armando nato a Muzzana del T. il 26 ottobre 1938.

71) P.ta 1697
Fg. 17, mapp.le 4, superficie mq. 3.900
consistenza: vigneto

superf. da espropriare mq. 151
 Indennità: mq. 151 x L./mq. 3.200 = L. 483.200
 mapp.le 232, superficie mq. 7.560
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 367
 Indennità: mq. 367 x L./mq. 3.200 = L. 1.174.400
 sommano L. 1.657.600

Ditta catastale: Del Piccolo Vincenzo nato a Muzzana del T. il 28 aprile 1924.

72) P.ta 728
 Fg. 17, mapp.le 218, superficie mq. 3.670
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 81
 Indennità: mq. 81 x L./mq. 3.000 = L. 243.000

Ditta catastale: Romano Luciano nato a Muzzana del T. il 7 maggio 1942 proprietario, Rosso Maria Gilda nata a Latisana il 10 gennaio 1915 usufruttuaria.

73) P.ta 3036
 Fg. 17, mapp.le 15, superficie mq. 8.600
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 342
 Indennità: mq. 342 x L./mq. 3.000 = L. 1.026.000

Ditta catastale: Romano Eligio nato a Muzzana del T. il 21 settembre 1937 proprietario per 1/2, Romano Lina nata a Muzzana del T. il 30 dicembre 1931 per 1/2.

74) P.ta 3185
 Fg. 17, mapp.le 26, superficie mq. 10.530
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 183
 Indennità: mq. 183 x L./mq. 3.200 = L. 585.600
 mapp.le 1, superficie mq. 2.470
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 120
 Indennità: mq. 120 x L./mq. 3.200 = L. 384.000
 sommano L. 969.600

Ditta catastale: Rosso Domenico nato a Muzzana del T. il 6 luglio 1924 proprietario per 2/9, Rosso Elena nata a Muzzana del T. il 4 settembre 1932 proprietaria per 3/9, Rosso Teodora nata a Muzzana del T. il 20 gennaio 1923 proprietaria per 2/9, Rosso Vanda nata a Muzzana del T. il 21 luglio 1941 proprietaria per 2/9.

75) P.ta 1157
 Fg. 17, mapp.le 36, superficie mq. 4.400
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 39
 Indennità: mq. 39 x L./mq. 3.200 = L. 124.800

Ditta catastale: Pevere Benvenuta nata a Muzzana del T. il 21 novembre 1923.

76) P.ta 1621
 Fg. 17, mapp.le 37, superficie mq. 3.860
 consistenza: vigneto
 superf. da espropriare mq. 35
 Indennità: mq. 35 x L./mq. 3.200 = L. 112.000

Ditta catastale: Gallo Rosina nata a Muzzana del T. il 17 aprile 1943.

77) P.ta 1763
 Fg. 17, mapp.le 57, superficie mq. 4.890
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 43
 Indennità: mq. 43 x L./mq. 3.000 = L. 129.000

Ditta catastale: Casasola Laura in Zamparo nata a Muzzana del T. il 17 febbraio 1940.

78) P.ta 3245
 Fg. 17, mapp.le 59, superficie mq. 6.510
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 66
 Indennità: mq. 66 x L./mq. 3.000 = L. 198.000

Ditta catastale: Cassan Ernesta nata il 26 giugno 1908 usufruttuaria, Pevere Angelo nato a Muzzana del T. il 23 gennaio 1940, Pevere Alfredo nato a Muzzana del T. il 22 agosto 1935.

Ditta attuale presunta: Pevere Ilva, Ardelia e Angelo.
 79) P.ta 462
 Fg. 17, mapp.le 78, superficie mq. 6.740
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 80
 Indennità: mq. 80 x L./mq. 3.000 = L. 240.000

Ditta catastale: Franceschinis Attilio Lino nato a Muzzana del T. il 16 luglio 1914.

Ditta attuale presunta: Massarutto Ardemia.
 80) P.ta 2858
 Fg. 17, mapp.le 80, superficie mq. 7.950
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 61
 Indennità: mq. 61 x L./mq. 3.000 = L. 183.000

Ditta catastale: Cisint Roberto nato a Muzzana del Turgnano il 17 febbraio 1940 prop. per 3/9; Pittaro Agnese nata a Legnaro il 10 marzo 1941 prop. per 1/2.

81) P.ta 2586
 Fg. 17, mapp.le 82, superficie mq. 7.500
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 493
 Indennità: mq. 493 x L./mq. 3.000 = L. 1.479.000

Ditta catastale: Cossaro Gentile nato a Talmassons il 15 gennaio 1912 prop. per 3/9; Rosso Luigia nata a Muzzana del Turgnano il 13 febbraio 1935 prop. per 2/9; Rosso Pasqua nata a Muzzana del Turgnano il 1 aprile 1945 prop. per 2/9; Rosso Teresa nata a Muzzana del Turgnano il 3 maggio 1941 prop. per 2/9.

Ditta attuale presunta: Bragantini Natale nato a Udine il 21 ottobre 1953; De Marchi Loretta nata a Latisana il 30 ottobre 1952.

82) P.ta 381
 Fg. 17, mapp.le 133, superficie mq. 12.350
 consistenza: seminativo
 superficie da espropriare mq. 362

Indennità: mq. 362 x L./mq. 3.000 = L. 1.086.000

Ditta catastale: Del Piccolo Giuseppina nata a Muzzana del Turgnano il 28 gennaio 1942.

83) P.ta 1562

Fg. 17, mapp.le 134, superficie mq. 4.510

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 223

Indennità: mq. 223 x L./mq. 3.000 = L. 669.000

Ditta catastale: Bianco Delio nato a Muzzana del Turgnano il 1 dicembre 1925.

84) P.ta 2951, Fg. 17

mapp.le 228, superficie mq. 3.380

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 80

Indennità: mq. 80 x L./mq. 3.000 = L. 240.000

mapp.le 146, superficie mq. 2.910

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 66

Indennità: mq. 66 x L./mq. 3.000 = L. 198.000

sommano L. 438.000

Ditta catastale: Belloni Sergio nato a Udine il 5 luglio 1950; Tortorella Carmela in Belloni nata a Ginosa (TA) il 10 giugno 1954.

85) P.ta 422

Fg. 17, mapp.le 229, superficie mq. 2.850

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 50

Indennità: mq. 50 x L./mq. 3.000 = L. 150.000

Ditta catastale: Galasso Luigino nato a San Michele al Tagliamento il 25 aprile 1934; Romano Rosilda nato a Muzzana del Turgnano il 17 luglio 1935.

86) P.ta 80

Fg. 17, mapp.le 159, superficie mq. 9.670

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 161

Indennità: mq. 161 x L./mq. 3.000 = L. 483.000

Ditta catastale: Bianco Speme nato a Muzzana del Turgnano il 13 gennaio 1916.

87) P.ta 2366

Fg. 17, mapp.le 156, superficie mq. 8.730

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 146

Indennità: mq. 146 x L./mq. 3.000 = L. 438.000

Ditta catastale: Del Piccolo Augusto nato a Muzzana del Turgnano il 12 aprile 1937.

88) P.ta 3067

Fg. 17, mapp.le 197, superficie mq. 9.470

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 23

Indennità: mq. 23 x L./mq. 3.000 = L. 69.000

superf. da asservire mq. 202

Indennità: mq. 202 x L./mq. 600 = L. 121.200

L. 190.200

Ditta catastale: Flaugnacco Albano nato a Muzzana del Turgnano il 24 novembre 1947.

89) P.ta 2230

Fg. 17, mapp.le 198, superficie mq. 3.610

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 324

Indennità: mq. 324 x L./mq. 3.000 = L. 972.000

superf. da asservire mq. 198

Indennità: mq. 198 x L./mq. 600 = L. 118.800

L. 1.090.800

Ditta catastale: Turco Anna nata a Muzzana del Turgnano il 26 luglio 1950 prop. per 1/6; Turco Maria nata a Muzzana del Turgnano il 2 dicembre 1935 prop. per 1/6; Turco Rosa nata a Muzzana del Turgnano il 18 luglio 1937 prop. per 1/6; Turco Umberto nato a Muzzana del Turgnano il 31 ottobre 1941 prop. per 1/6; Zanutta Mafalda nata a Carlino il 9 febbraio 1911 prop. per 2/6.

90) P.ta 1575

Fg. 17, mapp.le 199, superficie mq. 10.120

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 339

Indennità: mq. 339 x L./mq. 3.000 = L. 1.017.000

Ditta catastale: Flaugnacco Davide nato a Muzzana del Turgnano il 13 settembre 1915.

91) P.ta 1314, Fg. 13

mapp.le 166, superficie mq. 12.990

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 251

Indennità: mq. 251 x L./mq. 3.000 = L. 753.000

mapp.le 273, superficie mq. 17.640

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 796

Indennità: mq. 796 x L./mq. 3.000 = L. 2.388.000

superf. da asservire mq. 599

Indennità: mq. 599 x L./mq. 600 = L. 359.400

= L. 2.747.400

sommano

L. 3.500.400

Ditta catastale: Turco Guido nato a Muzzana del Turgnano il 18 maggio 1906.

Ditta attuale presunta: Turco Sergio nato a Muzzana del Turgnano il 23 ottobre 1927.

92) P.ta 1261

Fg. 17, mapp.le 5, superficie mq. 2.820

consistenza: incolto parificato prato

superf. da espropriare mq. 195

Indennità: mq. 195 x L./mq. 1500 = L. 292.500

superf. da asservire mq. 138

Indennità: mq. 138 x L./mq. 300 = L. 41.400

= L. 339.900

Ditta catastale: Del Piccolo Maria Uliana nata a Muzzana del Turgnano il 23 maggio 1901.

Ditta attuale presunta: Del Piccolo Arbeno nato a Muzzana del Turgnano il 1 aprile 1954.

93) P.ta 2368

Fg. 17, mapp.le 6, superficie mq. 4.520
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 664
 Indennità: mq. 664 x L./mq. 3.000 = L. 1.992.000
 superf. da asservire mq. 458
 Indennità: mq. 458 x L./mq. 600 = L. 274.800
 = L. 2.266.800

Ditta catastale: Del Piccolo Abeno nato a Muzzana del Turgnano il 1 aprile 1954.

94) P.ta 627

Fg. 17, mapp.le 17, superficie mq. 2.720
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 70
 Indennità: mq. 70 x L./mq. 3.000 = L. 210.000
 superf. da asservire mq. 86
 Indennità: mq. 86 x L./mq. 600 = L. 51.600
 = L. 261.600

Ditta catastale: Roman Pazienza in Romano nata a Frisanco il 13 gennaio 1900.

Ditta attuale presunta: Romano Maria nata a Muzzana del Turgnano il 5 dicembre 1927; Romano Pazienza nata a Muzzana del Turgnano il 4 novembre 1925.

95) P.ta 1773

Fg. 17, mapp.le 27, superficie mq. 8.740
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 369
 Indennità: mq. 369 x L./mq. 3.000 = L. 1.107.000
 superf. da asservire mq. 346
 Indennità: mq. 346 x L./mq. 600 = L. 207.600
 = L. 1.314.600

Ditta catastale: Del Piccolo Maria nata a Muzzana del Turgnano il 12 agosto 1926.

96) P.ta 230, Fg. 17

mapp.le 28, superficie mq. 5.080
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 70
 Indennità: mq. 70 x L./mq. 3.000 = L. 210.000
 superf. da asservire mq. 134
 Indennità: mq. 134 x L./mq. 600 = L. 80.400
 = L. 290.400

mapp.le 30, superficie mq. 4.240
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 108
 Indennità: mq. 108 x L./mq. 600 = L. 64.800
 sommano = L. 355.200

Ditta catastale: Grosso Carlo nato a Remanzacco il 10 aprile 1922.

97) P.ta 737, Fg. 17

mapp.le 29, superficie mq. 3.230
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 70
 Indennità: mq. 70 x L./mq. 600 = L. 42.000

mapp.le 216, superficie mq. 1.030
 consistenza: seminativo
 superf. da asservire mq. 24
 Indennità: mq. 24 x L./mq. 600 = L. 14.400
 sommano = L. 56.400

Ditta catastale: Rosso Armando nato a Muzzana del Turgnano il 10 febbraio 1924.

98) P.ta 3258

Fg. 17, mapp.le 39, superficie mq. 4.030
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 82
 Indennità: mq. 82 x L./mq. 3.000 = L. 246.000
 superf. da asservire mq. 134
 Indennità: mq. 134 x L./mq. 600 = L. 80.400
 = L. 326.400

Ditta catastale: Del Piccolo Rosa nata a Muzzana del Turgnano il 25 febbraio 1914 prop. per 2/6; Peverè Amiriam nata a Palazzolo dello Stella il 29 novembre 1946 prop. per 1/6; Peverè Franca nata a Palazzolo dello Stella il 17 agosto 1943 prop. per 1/6, Peverè Neda nata a Palazzolo dello Stella il 27 agosto 1938 prop. per 1/6; Peverè Silvana nata a Palazzolo dello Stella il 5 dicembre 1936 prop. per 1/6.

99) P.ta 3227

Fg. 17, mapp.le 62, superficie mq. 4.680
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 704
 Indennità: mq. 704 x L./mq. 3.000 = L. 2.112.000
 superf. da asservire mq. 434
 Indennità: mq. 434 x L./mq. 600 = L. 260.400
 = L. 2.372.400

Ditta catastale: Franceschinis Luigi nato a Muzzana del Turgnano il 12 settembre 1902; Franceschinis Pietro nato a Muzzana del Turgnano il 21 agosto 1929.

100) P.ta 1704

Fg. 17, mapp.le 83, superficie mq. 10.250
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 683
 Indennità: mq. 683 x L./mq. 3.000 = L. 2.049.000
 superf. da asservire mq. 283
 Indennità: mq. 283 x L./mq. 600 = L. 169.800
 = L. 2.218.800

Ditta catastale: Del Piccolo Leonardo nato a Muzzana del Turgnano il 8 giugno 1920.

101) P.ta 696

Fg. 17, mapp.le 104, superficie mq. 11.990
 consistenza: seminativo
 superf. da espropriare mq. 265
 Indennità: mq. 265 x L./mq. 3.000 = L. 795.000
 superf. da asservire mq. 431
 Indennità: mq. 431 x L./mq. 600 = L. 258.600
 = L. 1.053.600

Ditta catastale: Bianco Delio nato a Muzzana del

Turgnano il 1 dicembre 1925; Casasola Emma nata a Muzzana del Turgnano il 31 marzo 1928 in comunione legale.

102) P.ta 334, Fg. 17
mapp.le 115, superficie mq. 1.840
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 256
Indennità: mq. 256 x L./mq. 3.000 = L. 768.000
mapp.le 314, superficie mq. 1.750
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 24
Indennità: mq. 24 x L./mq. 3.000 = L. 72.000
sommano L. 840.000

Ditta catastale: Del Piccolo Rosa nata a Muzzana del Turgnano il 3 maggio 1916.

103) P.ta 994
Fg. 17, mapp.le 105, superficie mq. 7.740
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 275
Indennità: mq. 275 x L./mq. 3.000 = L. 825.000

Ditta catastale: Curato Giuseppe nato a Fossalta di Portogruaro il 13 maggio 1934.

104) P.ta 2244, Fg. 17
mapp.le 210, superficie mq. 1.480
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 253
Indennità: mq. 253 x L./mq. 3.000 = L. 759.000
mapp.le 116, superficie mq. 3.120
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 176
Indennità: mq. 176 x L./mq. 3.000 = L. 528.000
sommano L. 1.287.000

Ditta catastale: Del Piccolo Federica nata a Muzzana del Turgnano il 1 ottobre 1904.

Ditta attuale presunta: Sguazzin Giovanni.

105) P.ta 410
Fg. 17, mapp.le 136, superficie mq. 6.360
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 196
Indennità: mq. 196 x L./mq. 3.000 = L. 588.000

Ditta catastale: Fantin Carissima e Maria fu Giuseppe.

106) P.ta 1355
Fg. 17, mapp.le 168, superficie mq. 7.640
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 492
Indennità: mq. 492 x L./mq. 3.000 = L. 1.476.000

Ditta catastale: Del Piccolo Maria nata a Muzzana del Turgnano il 7 giugno 1915.

Ditta attuale presunta: Del Piccolo Olimpio nato a Muzzana del Turgnano il 4 marzo 1912.

107) P.ta 954
Fg. 17, mapp.le 212, superficie mq. 7.000
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 240
Indennità: mq. 240 x L./mq. 3.000 = L. 720.000

Ditta catastale: Del Giulio Virgilio nato a Muzzana del Turgnano il 5 gennaio 1931.

Ditta attuale presunta:

108) P.ta 257
Fg. 17, mapp.le 7, superficie mq. 3.980
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 120
Indennità: mq. 120 x L./mq. 3.000 = L. 360.000

Ditta catastale: Del Piccolo Armando nato a Muzzana del Turgnano il 25 novembre 1911.

109) P.ta 982
Fg. 17, mapp.le 9, superficie mq. 4.930
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 7
Indennità: mq. 7 x L./mq. 3.000 = L. 21.000

Ditta catastale: Del Piccolo Aldo nato a Muzzana del Turgnano il 1 novembre 1935.

110) P.ta 2844
Fg. 17, mapp.le 31, superficie mq. 21.810
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 276
Indennità: mq. 276 x L./mq. 3.000 = L. 828.000
mapp.le 40, superficie mq. 11.620
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 56
Indennità: mq. 56 x L./mq. 3.000 = L. 168.000
sommano L. 996.000

Ditta catastale: Buran Rosa vedova Del Ponte nata a Rivignano il 2 agosto 1931; Del Ponte Bruno nato a Muzzana del Turgnano il 25 aprile 1954; Del Ponte Renata nato a Muzzana del Turgnano l'11 maggio 1963.

111) P.ta 2504
Fg. 17, mapp.le 240, superficie mq. 1.850
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 35
Indennità: mq. 35 x L./mq. 3.000 = L. 105.000

Ditta catastale: Rosso Valter nato a Muzzana del Turgnano il 4 novembre 1921 proprietario per 3/9; Vergendo Anna Maria nata a Muzzana del Turgnano il 19 settembre 1959 proprietaria per 2/9; Vergendo Graziella nata a Muzzana del Turgnano il 20 agosto 1943 proprietaria per 2/9; Vergendo Renata nata a Muzzana del Turgnano il 21 settembre 1947 proprietario per 2/9.

112) P.ta 396
Fg. 17, mapp.le 130, superficie mq. 4.270
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 40
Indennità: mq. 40 x L./mq. 3.000 = L. 120.000

Ditta catastale: D'Orlando Arcello nato a Muzzana del Turgnano il 23 gennaio 1915.

Ditta attuale presunta: Pevere Angelo; Di Tomaso Caterina.

113) P.ta 2307

Fg. 17, mapp.le 129, superficie mq. 3.700

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 37

Indennità: mq. 37 x L./mq. 3.000 = L. 111.000

Ditta catastale: Meneghuzzi Gianfranca nata a Sesto al Reghena il 28 marzo 1941 proprietaria per 1/4; Pavanello Franco nato a Muzzana del Turgnano il 14 ottobre 1937 proprietario per 3/4.

114) P.ta 1532, destinazione urbanistica

Fg. 17, mapp.le 128, superficie mq. 3.850

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 29

Indennità: mq. 29 x L./mq. 3.000 = L. 87.000

Ditta catastale: Pevere Erminia nata a Muzzana del Turgnano il 5 marzo 1927.

115) P.ta 2689

Fg. 17, mapp.le 127, superficie mq. 1.380

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 41

Indennità: mq. 41 x L./mq. 3.000 = L. 123.000

Ditta catastale: Romano Lina in Moro nata a Muzzana del Turgnano il 31 dicembre 1931.

116) P.ta 903

Fg. 20, mapp.le 14, superficie mq. 7.220

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 74

Indennità: mq. 74 x L./mq. 3.000 = L. 222.000

Ditta catastale: Zammaro Giuseppe nato a Muzzana del Turgnano il 30 agosto 1917.

Ditta attuale presunta: De Bartolomeis Severina nata a S. Omero il 4 novembre 1925; Zammaro Lia nata a Muzzana del Turgnano il 21 ottobre 1948; Zammaro Gianna nata a Muzzana del Turgnano il 18 ottobre 1961.

117) P.ta 2673

Fg. 20, mapp.le 9, superficie mq. 4.650

consistenza: seminativo arborato

superf. da espropriare mq. 135

Indennità: mq. 135 x L./mq. 3.000 = L. 405.000

Ditta catastale: Del Piccolo Aldo nato a Muzzana del Turgnano il 1 settembre 1935 proprietario per 1/3; Del Piccolo Augusta Carmen nata a Muzzana del Turgnano il 3 gennaio 1943 proprietaria per 1/3; Del Piccolo Franco nato a Muzzana del Turgnano il 1 agosto 1939 prop. per 1/3;

118) P.ta 1857

Fg. 20, mapp.le 8, superficie mq. 4.130

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 30

Indennità: mq. 30 x L./mq. 3.000 = L. 90.000

Ditta catastale: Castellano Giuseppe nato a Muzzana del Turgnano il 6 maggio 1918.

119) P.ta 336

Fg. 20, mapp.le 6, superficie mq. 6.450

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 17

Indennità: mq. 17 x L./mq. 3.000 = L. 51.000

Ditta catastale: Del Piccolo Rosalia nata a Muzzana del Turgnano il 23 luglio 1899.

Ditta attuale presunta: Del Piccolo Antonio.

120) P.ta 1120

Fg. 20, mapp.le 5, superficie mq. 8.660

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 320

Indennità: mq. 320 x L./mq. 3.000 = L. 960.000

superf. da asservire mq. 80

Indennità: mq. 80 x L./mq. 600 = L. 48.000

= L. 1.098.000

Ditta catastale: Pevere Angelo nato a Muzzana del Turgnano il 23 gennaio 1940; Pevere Alfredo nato a Muzzana del Turgnano il 22 agosto 1935.

121) P.ta 2077

Fg. 17, mapp.le 81, superficie mq. 8.950

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 390

Indennità: mq. 390 x L./mq. 3.000 = L. 1.170.000

Ditta catastale: Rosso Giacomo nato a Muzzana del Turgnano il 14 ottobre 1927.

122) P.ta 328

Fg. 16, mapp.le 51, superficie mq. 2.490

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 19

Indennità: mq. 19 x L./mq. 3.000 = L. 57.000

Ditta catastale: Del Piccolo Regina in Grosso nata a Muzzana del Turgnano il 19 giugno 1922.

Ditta attuale presunta: Pevere Luigi nato a Muzzana del Turgnano il 30 aprile 1961.

123) P.ta 1153

Fg. 16, mapp.le 52, superficie mq. 1.970

consistenza: seminativo

superf. da espropriare mq. 127

Indennità: mq. 127 x L./mq. 3.000 = L. 381.000

Ditta catastale: Franceschinis Ersilia nata a Muzzana del Turgnano il 12 marzo 1922 proprietaria per 3/18; Franceschinis Gelsino nato a Muzzana del Turgnano il 6 marzo 1924 proprietario per 3/18; Franceschinis Luigia nata a Muzzana del Turgnano il 25 gennaio 1928 proprietaria per 3/18; Franceschinis Renato nato a Muzzana del Turgnano il 12 settembre 1906 proprietario per 3/18; Franceschinis Emma nata a Muzzana del Turgnano il 16 giugno 1903 proprietaria per 3/18; Miorin Assunta nata a Concordia Sagittaria il 16 giugno 1938 proprietaria per 1/18; Franceschinis Stefania nata a Muzzana del Turgnano il 15 settembre 1961 proprietaria per 1/18; Fran-

ceschinis Serena nata a Udine il 4 aprile 1967 proprietaria per 1/18.

124) P.ta 2103
Fg. 16, mapp.le 53, superficie mq. 800
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 80
Indennità: mq. 80 x L./mq. 3.000 = L. 240.000

Ditta catastale: Miorin Assunta nata a Concordia Saggittaria il 16 giugno 1938 proprietaria per 1/3; Franceschinis Stefania nata a Muzzana del Turgnano il 15 settembre 1961 proprietaria per 1/3; Franceschinis Serena nata a Udine il 4 aprile 1967 proprietaria per 1/3; Franceschinis Emma.

125) P.ta 1176
Fg. 16, mapp.le 61, superficie mq. 3.820
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 283
Indennità: mq. 283 x L./mq. 3.000 = L. 849.000

Ditta catastale: Del Piccolo Giovanni Battista nato a Muzzana del Turgnano il 21 settembre 1926.

126) P.ta 220, destinazione urbanistica: S7 entro fascia di rispetto ferrov. per mq. 400 - B3 per mq. 615
Fg. 13, mapp.le 135, superficie mq. 6.450
consistenza: seminativo arborato
superf. da espropriare complessiva mq. 1.015 (400+615)
Indennità: mq. 400 x L./mq. 3.000 = L. 1.200.000

Ditta catastale: Comune di Muzzana del Turgnano.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 8 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.446-D/ESP/4160. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di completamento della fognatura torrente S. Cilino.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità

provvisoria che il Comune di Trieste è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Guardiella Amministrativo di Trieste

1) Partita Tavolare 1522, c.t. 749-752-849, p.c. n. 153, di mq. 330, superficie da asservire: mq. 40, in natura: incolto, indennità: L./mq. 875 x mq. 40 = L. 35.000

→ Partita Tavolare 1522, c.t. 749-752-849, p.c. n. 156, di mq. 150, superficie da asservire: mq. 55, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.55 = L. 48.125

Ditta tavolare: Hrovatin Fran

2) Partita Tavolare 10042, c.t. 1^o, p.c. n. 154, di mq. 250, superficie da asservire: mq. 15, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.15 = L. 13.125

→ Partita Tavolare 10042, c.t. 1^o, p.c. n. 159, di mq. 110, superficie da asservire: mq. 60, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.60 = L. 52.500

→ Partita Tavolare 10042, c.t. 1^o, p.c. n. 160, di mq. 630, superficie da asservire: mq. 20, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.20 = L. 17.500

Ditta tavolare: Copetti Dario

3) Partita Tavolare 1521, c.t. 2^o, p.c. n. 155, di mq. 220, superficie da asservire: mq. 30, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.30 = L. 26.250

Ditta tavolare: Suber Majda vedova Sossu con 3/4; Sossi Cristina con 1/4

4) Partita Tavolare 1528, c.t. 1^o, p.c. n. 157, di mq. 120, superficie da asservire: mq. 10, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.10 = L. 8.750

Ditta tavolare: Pirjavec Antonija in Gabrielli con 1/13; Hrovatin Fran pt. Ivan Marija con 1/13; Godina Ivan Marija pt. Anton con 1/13; Orel Ivan pt. Anton con 1/13; Brandolin Ivan Marija con 1/13; Brandolin Anton con 1/13; don Hrovatin Anton con 1/13; Marini Mario junior con 1/26; Marini Mario senior con 1/26; Baretto

Claudio con 5/91; Pruni Giovanni con 4/52; Stulle Lidia in Pruni con 4/52; Suber Majda vedova Sossi con 3/52; Zgur Mauri Laura con 1/91; Tieghi Aldo con 1/91; Sossi Cristina 1/52; Canciani Mario con 3/624; proprietario pro-tempore ct. 2° in PT. 6768: con 16/624; Pruni Giovanni e Stulle Lidia in Pruni in comunione dei beni proprietario pro-tempore ct. 1° in PT. 10784: con 29/624; Crevatin Edvige usufrutto GN 1024/20 a favore di Gabrielli Antonia usufrutto GN 322/34 a favore di Jurkic Anna pt. Antonio.

5) Partita Tavolare 1523, c.t. 1°, p.c. n. 158, di mq. 78, superficie da asservire: mq. 30, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.30 = L. 26.250

Ditta tavolare: Zgur Mauri Laura con 1/4; Tieghi Aldo con 1/4; Baretto Claudio con 1/2 usufrutto GN 322/34 a favore di Jurkic Anna pt. Antonio

6) Partita Tavolare 4425, c.t. 1°, p.c. n. 175, di mq. 1480, superficie da asservire: mq. 85, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.85 = L. 74.375

→ Partita Tavolare 4425, c.t. 1°, p.c. n. 177, di mq. 682, superficie da asservire: mq. 50, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.50 = L. 43.750

Ditta tavolare: Ujka Antonio con 1/2; Carpani Giovanni con 1/2.

7) Partita Tavolare 6398, c.t. 1°, p.c. n. 176, di mq. 970, superficie da asservire: mq. 145, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.145 = L. 126.875

Ditta tavolare: Levi Dino

8) Partita Tavolare 2057, c.t. 1°, p.c. n. 186/1, di mq. 1399, superficie da asservire: mq. 230, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.230 = L. 201.250

Ditta tavolare: Kresina Giuseppina vedova Vratovic.

9) Partita Tavolare 10784, c.t. 1°, p.c. n. 198, di mq. 2890, superficie da asservire: mq. 55, in natura: incolto, indennità: L./mq.875 x mq.55 = L. 48.125

Ditta tavolare: Crevatin Edvige.

Trieste, 9 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.447-D/ESP/4159. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del comune di Trieste, per la realizzazione dei lavori di fognatura di via monte Sernio e risanamento del Rio Cimitero Cattolico.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 – limitatamente alle aree edificabili –, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Trieste è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di S.M.M. Inf. amministrativo di Trieste

Aree edificabili:

1) P.T. 9199, c.t. 1, p.c. n. 1282/4, di mq. 1106, superficie da asservire: mq. 50, in natura: prato, indennità: L. 1.315.250 - 40% = L. 789.150 (Euro 407,56)

Ditta catastale: Biecar Silvana in Mayr (Trieste 2 marzo 1929).

2) P.T. 4558, c.t. 1, p.c. n. 1282/1, di mq. 202, superficie da asservire: mq. 120, in natura: prato, indennità: L. 3.156.600 - 40% = L. 1.893.960 (Euro 978,15)

Ditta catastale: Biekar Maria in Maurantonio vedova Rosset (Trieste 15 gennaio 1921) con 1/2; Biecar Silvana in Mayr (Trieste 2 marzo 1929 con 1/2).

3) P.T. 9200, c.t. 1, p.c. n. 1282/5, di mq. 994, superficie da asservire: mq. 45, in natura: prato, indennità: L. 1.183.725 - 40% = L. 710.235 (Euro 366,81)

Ditta catastale: Bedini Giuseppe Varzi (7 agosto 1951); Grison Graziella (Trieste 30 dicembre 1955 in comunione legale)

4) P.T. 12036, c.t. 1, p.c. n. 1271/parte, di mq. 180, superficie da asservire: mq. 60, in natura: torrente, indennità: L. 1.575.000 - 40% = L. 945.000 (Euro 488,05)

Ditta catastale: Pertot Maria (Trieste 22 marzo 1941)

12) P.T. 1270, c.t. 1, p.c. n. 1427, di mq. 790, superficie da asservire: mq. 33, in natura: cortile, indennità: L. 868.065 - 40% = L. 520.839 (Euro 268,99)

soprassuolo:

Sommano soprassuolo L. 400.000 (Euro 206,58)

Ditta catastale: Bacer Bruna in Drozina (Trieste 19 gennaio 1925 con 1/2); Bacer Mafalda in Carnieli (Trieste 19 ottobre 1935 con 1/2).

13) P.T. 1674, c.t. 1, p.c. n. 922/2, di mq. 77, superficie da asservire: mq. 15, in natura: strada, indennità: L. 393.750 - 40% = L. 236.250 (Euro 122,01)

Ditta catastale: Bacer Anna fu Ignazio in Cok con 1/10; Bacer Carlo fu Ignazio con 1/5; Bacci Lidia in Lorenzi (Trieste 8 ottobre 1919) con 1/10; Bacci Luciana in Deberbardi (Trieste 26 febbraio 1922) con 1/10; Bacer Bruna in Drozina (Trieste 19 gennaio 1925) con 1/10; Bacer Mafalda in Carnieli (Trieste 19 ottobre 1935) con 1/10; Onorata Jerebica in Giugovaz (Trieste 8 gennaio 1954) con 1/5; Sain Gianni Koper (2 dicembre 1955) e Zugan Nadia in Sain in comunione legale con 2/20.

14) P.T. 4733, c.t. 1, p.c. n. 1448, di mq. 45, superficie da asservire: mq. 20, in natura: cortile, indennità: L. 525.000 - 40% = L. 315.000 (Euro 162,68)

Ditta catastale: Hervatich Bruno Pirano (1 maggio 1912 con 1/2); Mauri Maria in Hervatich S. Dorligo (2 dicembre 1908) con 1/2).

15) P.T. 5652, c.t. 1, p.c. n. 1449, di mq. 153, superficie da asservire: mq. 24, in natura: cortile, indennità: L. 630.000 - 40% = L. 378.000 (Euro 195,22)

Ditta catastale: Lorenzi Laura (Trieste 13 maggio 1950) con 367/1000; Neri Luciana in Bellafiore (Roma 21 novembre 1946) con 288/1000; Pizzamei Ariano Muggia (23 gennaio 1939) con 345/1000.

Aree agricole:

8) P.T. 1725, c.t. 1, p.c. n. 1242/4, di mq. 580, superficie da asservire: mq. 40, in natura: strada, indennità: L./mq.1.175 x mq.40 = L. 47.000 (Euro 24,27)

Ditta catastale: Jerman Rosanna (Trieste 5 luglio 1944) con 1/4, usufrutto di 1/2 su 1/4 del c.t. 1 a favore di Mozenic Giustina in Jerman ed a peso di Jerman Rosanna

9) P.T. 552, c.t. 1, p.c. n. 1402/9, di mq. 1890, superficie da asservire: mq. 220, in natura: cortile, indennità: L./mq.1.175 x mq.220 = L. 258.500 (Euro 133,50)

-) P.T. 552, c.t. 1, p.c. n. 1402/7, di mq. 30, superficie da asservire: mq. 25, in natura: tettoia, indennità: L./mq.1.175 x mq.25 = L. 29.375 (Euro 15,17)

Ditta catastale: Marchesich Liliana (Trieste 9 agosto 1939) con 1/2, Marchesich Luciano (Trieste 13 febbraio 1949) con 1/2

10) P.T. 718, c.t. 1, p.c. n. 1432/1, di mq. 1120, superficie da asservire: mq. 135, in natura: prato, indennità: L./mq.1.175 x mq.135 = L. 158.625 (Euro 81,92)

Ditta catastale: Bacer Carlo fu Ignazio S.M.M. Inf. 747

11) P.T. 26, cat. tav. 48/parte, p.c. n. 1432/3, di mq. 918, superficie da asservire: mq. 70, in natura: prato, indennità: L./mq.1.175 x mq.70 = L. 82.250 (Euro 42,48)

soprassuolo: a corpo L. 120.000 (Euro 61,97)

Ditta catastale: Cok Albino (Trieste 1 maggio 1922) con 1/5; Zoch Silvio (Trieste 19 luglio 1925) con 1/5; Zoch Elviro (Trieste 26 agosto 1926) con 1/5; Zoch Elda in Penzo (Trieste 26 dicembre 1929) con 1/5; Zoch Luciano (Trieste 27 marzo 1934) con 1/5.

12) P.T. 1270, c.t. 1, p.c. n. 1427, di mq. 790, superficie da asservire: mq. 57, in natura: cortile, indennità: L./mq.1.175 x mq.57 = L. 66.975 (Euro 34,59)

Ditta catastale: Bacer Bruna in Drozina (Trieste 19 gennaio 1925) con 1/2; Bacer Mafalda in Carnieli (Trieste 19 ottobre 1935) con 1/2.

15) P.T. 5652, c.t. 1, p.c. n. 1449, di mq. 153, superficie da asservire: mq. 81, in natura: cortile, indennità: L./mq.1.175 x mq.81 = L. 95.175 (Euro 49,15)

Ditta catastale: Lorenzi Laura (Trieste 13 maggio 1950) con 367/1000; Neri Luciana in Bellafiore (Roma 21 novembre 1946) con 288/1000; Pizzamei Ariano Muggia (23 gennaio 1939) con 345/1000.

16) P.T. 2912, c.t. 1, p.c. n. 1456, di mq. 440,
superficie da asservire: mq. 55,
in natura: orto,
indennità: L./mq.4.750 x mq.55 = L. 261.250
(Euro 134,92)

Ditta catastale: Neri Luciana in Bellafiore; Bellafiore Giuseppe Monastir (7 settembre 1945) in comunione legale.

17) P.T. 5653, c.t. 2, p.c. n. 1457, di mq. 230,
superficie da asservire: mq. 45,
in natura: orto,
indennità: L./mq.4.750 x mq.45 = L. 213.750
(Euro 110,39)

Ditta catastale: Neri Luciana in Bellafiore.

18) P.T. 2855, cat. tav. 37-38, p.c. n. 826/1, di mq. 1101,
superficie da asservire: mq. 50,
in natura: orto,
indennità: L./mq.4.750 x mq.50 = L. 237.500
(Euro 122,66)
soprassuolo: a corpo L. 400.000
(Euro 206,58)

Ditta catastale: Cerkvenic Giuditta fu Pietro (Trieste 10 dicembre 1916) con 1/5; Cerkvenic Maria fu Pietro in Soave (Trieste 10 settembre 1919) con 1/5; Cerkvenic Giuseppina fu Pietro in Pisani (Trieste 30 gennaio 1921) con 1/5; Cerkvenic Pietro fu Pietro (Trieste 27 luglio 1922) con 1/5; Cerkvenic Giustina fu Pietro in Furlan (Trieste 2 settembre 1925) con 1/5; G.N. 4681/52 a peso di 1/3 usufrutto a favore Daneu Maria di Valentino.

19) P.T. 5041, c.t. 2, p.c. n. 825/1, di mq. 50,
superficie da asservire: mq. 10,
in natura: prato,
indennità: L./mq.1.175 x mq.10 = L. 11.750
(Euro 6,07)

Ditta catastale: Cerqueni Annamaria in Santoro (Trieste 16 novembre 1941).

20) P.T. 2949, cat. tav. 37-38, p.c. n. 824/3, di mq. 95,
superficie da asservire: mq. 35,
in natura: prato,
indennità: L./mq.1.175 x mq.35 = L. 41.125
(Euro 21,24)

Ditta catastale: Lubich Adriana in Metlika (Trieste 26 agosto 1942); Metlika Giovanni (Trieste 19 settembre 1940) in comunione legale.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 9 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 giugno 1999, n. EST.448-D/ESP/3907. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del comune di S. Quirino, per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabilità comunale via Sottovilla e marciapiede via S. Rocco.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2 - limitatamente alle aree edificabili -, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di S. Quirino è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di S. Quirino Provincia di Pordenone

Aree edificabili:

1) Foglio 32, mapp. 1180, di mq. 3,
superficie da espropriare: mq. 3,
in natura: seminativo,
indennità: L. 67.665 - 40% = L. 40.599
(Euro 20,97)

Ditta catastale: Verdica Costantini Marcello nato a Venezia il 14 settembre 1942.

2) Foglio 32, mapp. 1181, di mq. 15,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: seminativo,
indennità: L. 337.500 - 40% = L. 202.500
(Euro 104,58)

Ditta catastale: D'Olivo Ido nato a S. Quirino il 17 settembre 1933.

3) Foglio 32, mapp. 1183, di mq. 28,
superficie da espropriare: mq. 28,
in natura: seminativo,
indennità: L. 562.044 - 40% = L. 337.226
(Euro 174,16)

Ditta catastale: Marson Santina nata a Prata il 28 ottobre 1918 con 300/450; Pigato Dosolina nata il 1 febbraio 1920 con 30/450; Pigatto Bortolo nato il 30 marzo 1930 con 6/450; Pigatto Diana nata il 5 agosto 1945 con 15/450; Pigatto Dino nato il 14 febbraio 1948 con 6/450; Pigatto Ferruccio nato il 20 novembre 1933 con 6/450; Pigatto Giuseppe nato il 31 marzo 1944 con 15/450; Pi-

gatto Irvano nato il 1 maggio 1943 con 10/450; Pigatto Lidia nata il 17 marzo 1939 con 10/450; Pigatto Luigia nata il 7 maggio 1941 con 15/450; Pigatto Marco nato il 22 dicembre 1931 con 6/450; Pigatto Marialuisa nata il 9 luglio 1936 con 10/450; Pigatto Mario nato il 21 ottobre 1936 con 15/450; Pigatto Nelido nato il 26 luglio 1936 con 6/450.

4) Foglio 32, mapp. 1187, di mq. 12, superficie da espropriare: mq. 12, in natura: seminativo, indennità: L. 240.876 - 40% = L. 144.526 (Euro 74,64)

Ditta catastale: Pigatto Diana nata a S. Quirino il 5 agosto 1945 con 1/6; Pigatto Giuseppe nato a S. Quirino il 31 marzo 1944 con 1/6.

5) Foglio 32, mapp. 1188, di mq. 27, superficie da espropriare: mq. 27, in natura: seminativo, indennità: L. 607.500 - 40% = L. 364.500 (Euro 188,25)

Ditta catastale: Davanzo Massimiliano nato a S. Donà di Piave il 28 maggio 1931.

6) Foglio 32, mapp. 1189, di mq. 39, superficie da espropriare: mq. 39, in natura: seminativo, indennità: L. 877.500 - 40% = L. 526.500 (Euro 271,91)

Ditta catastale: Toffoli Genoveffa nata a S. Quirino il 12 marzo 1950 con 800/1000; Pigatto Dino nato a S. Quirino il 14 febbraio 1948 con 200/1000.

Aree agricole:

1) Foglio 32, mapp. 1172, di mq. 148, superficie da espropriare: mq. 148, in natura: seminativo, indennità: L./mq.4.200 x mq.148 = L. 621.600 (Euro 321,03)

Ditta catastale: Tonon Adelia nata a S. Quirino il 26 ottobre 1923.

2) Foglio 32, mapp. 1174, di mq. 90, superficie da espropriare: mq. 90, in natura: seminativo, indennità: L./mq.4.200 x mq.90 = L. 378.000 (Euro 195,22)

Ditta catastale: Busechian Ileana in Del Toni Franceschin nata a Trieste il 7 agosto 1933; Del Toni Franceschin Alfeo nato a S. Quirino il 14 agosto 1930 in comunione legale.

3) Foglio 32, mapp. 1176, di mq. 84, superficie da espropriare: mq. 84, in natura: seminativo, indennità: L./mq.4.200 x mq.84 = L. 352.800 (Euro 182,21)

-) Foglio 32, mapp. 1178, di mq. 177, superficie da espropriare: mq. 177,

in natura: seminativo, indennità: L./mq.4.200 x mq.177 = L. 743.400 (Euro 383,93)

Ditta catastale: Del Toni Franceschin Alfeo nato a S. Quirino il 14 agosto 1930.

4) Foglio 32, mapp. 1185, di mq. 224, superficie da espropriare: mq. 224, in natura: seminativo, indennità: L./mq.4.200 x mq.224 = L. 940.800 (Euro 485,88)

Ditta catastale: Buna Vittoria nata a S. Quirino il 8 agosto 1946 con 7/12; Tonon Dario nato a S. Quirino il 9 maggio 1936 con 5/12.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 9 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 giugno 1999, n. EST. 452-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Raveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale Lungo la via Doman, nel capoluogo del Comune.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Raveo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Raveo

1) Fo. 10, mapp. 776 (ex 332 porz.) di are 0,45
Da espropriare: mq 45

Fo. 10, mapp. 775 (ex 331 porz.) di are 0,10
Da espropriare: mq 10
Indennità:

1/2 x mq (45 + 10) x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 8) = L. 772.200
L. 772.200 - 40 % = L. 463.320
Euro 239,28

Ditta: Bearzato Luciana nata a Pravisdomini il 19 luglio 1938 (partita 949).

2) Fo. 10, mapp. 876 (ex 343/b) di are 0,05

Da espropriare: mq 5

Indennità:

1/2 x mq 5 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 8) = L. 70.200
L. 70.200 - 40 % = L. 42.120
Euro 21,75

Ditta: Ariis Sandro nato a Raveo il 18 dicembre 1952 e Nardini Antonella nata a Udine il 31 ottobre 1958 (partita N.C.E.U. 100089); Ariis Maria nata a Raveo il 29 novembre 1928 (partita N.C.E.U. 100042); Ariis Ines nata a Raveo il 23 agosto 1922 (partita N.C.E.U. 100043).

3) Fo. 10, mapp. 779 (ex 342 porz.) di are 0,15

Da espropriare: mq 15

Fo. 10, mapp. 778 (ex 341 porz.) di are 0,10

Da espropriare: mq 10

Fo. 10, mapp. 780 (ex 718 porz.) di are 0,15

Da espropriare: mq 15

Indennità:

1/2 x mq (15 + 10 + 15) x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 561.200
L. 561.200 - 40 % = L. 336.720
Euro 173,90

Ditta: Ariis Enrico nato a Raveo il 14 novembre 1949 (partita 943).

4) Fo. 10, mapp. 777 (ex 339 porz.) di are 0,05

Da espropriare: mq 5

Fo. 10, mapp. 875 (ex 339/b) di are 0,05

Da espropriare: mq 5

Indennità:

1/2 x mq (5 + 5) x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 140.300
L. 140.300 - 40 % = L. 84.180
Euro 43,48

Ditta: Ariis Elio nato a Raveo il 31 ottobre 1935 (partita 1506).

5) Fo. 10, mapp. 874 (ex 334/b) di are 0,20

Da espropriare: mq 20

Indennità:

1/2 x mq 20 x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 280.600
L. 280.600 - 40 % = L. 168.360
Euro 86,95

Ditta: Ariis Luigi nato a Tolmezzo l'1 gennaio 1950 (partita 1095).

6) Fo. 10, mapp. 871 (ex 310/b) di are 0,43

Da espropriare: mq 43

Indennità:

1/2 x mq 43 x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 603.290
L. 603.290 - 40 % = L. 361.970
Euro 186,94

Ditta: Ariis Domenico; Ariis Paola; Ariis Ornella; Ariis Lorena; Cleva Giuseppina; Ariis Sandro; Ariis Franco; Ariis Grazia; Ariis Ines; Ariis Maria; Ariis Rina; (partita 597).

7) Fo. 10, mapp. 869 (ex 309/b) di are 0,32

Da espropriare: mq 32

Indennità:

1/2 x mq 32 x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 448.960
L. 448.960 - 40 % = L. 269.380
Euro 139,12

Ditta: Ariis Amalia; Ariis Enrico; Ariis Ermes; Ariis Ignazio; Ariis Luigia; Ariis Maddalena; Ariis Marianna (26 novembre 1910); Ariis Marianna (15 aprile 1938); Ariis Pietro; Ariis Sereno; Ariis Teresa; (partita 1497).

8) Fo. 10, mapp. 878 (ex 671/b) di are 0,24

Da espropriare: mq 24

Indennità:

1/2 x mq 24 x (valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 336.720
L. 336.720 - 40 % = L. 202.030
Euro 104,34

Ditta: Romano Vittorina nata a Raveo il 5 novembre 1943 (partita 1550).

9) Fo. 10, mapp. 867 (ex 308/b) di are 0,10

Da espropriare: mq 10

Indennità:

1/2 x mq 10 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 140.300
L. 140.300 - 40 % = L. 84.180
Euro 43,48

Ditta: Romano Caterina nata a Raveo il 31 marzo 1931 (partita 454).

10) Fo. 10, mapp. 865 (ex 307/b) di are 0,02

Da espropriare: mq 2

Indennità:

1/2 x mq 2 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 28.060
L. 28.060 - 40 % = L. 16.840
Euro 8,70

Ditta: Romano Giovanni nata a Raveo il 15 novembre 1907 (partita 448).

11) Fo. 10, mapp. 872 (ex 333/a) di are 0,57

Da espropriare: mq 57

Indennità:

1/2 x mq 57 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 799.710
L. 799.710 - 40 % = L. 479.830
Euro 247,81

Ditta: Ariis Luigi nato a Tolmezzo l'1 gennaio 1950 (partita 213).

12) Fo. 10, mapp. 862 (ex 225/a) di are 0,02
Da espropriare: mq 2
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 2 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 3,5) = \text{L. } 28.040$
 $\text{L. } 28.040 - 40\% = \text{L. } 16.820$
Euro 8,69

Fo. 10, mapp. 906 (ex 822/b - ex 224 porz.) di are 0,81
Da espropriare: mq 81
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 81 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 2,5) = \text{L. } 1.135.010$
 $\text{L. } 1.135.010 - 40\% = \text{L. } 681.010$
Euro 351,71

Fo. 10, mapp. 860 (ex 217/b) di are 0,49
Da espropriare: mq 49
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 49 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 687.470$
 $\text{L. } 687.470 - 40\% = \text{L. } 412.480$
Euro 213,03

Ditta: Ariis Elio nato a Raveo il 31 ottobre 1935 (partita 952).

13) Fo. 10, mapp. 903 (ex 817/b - ex 186 porz.) di are 0,43
Da espropriare: mq 43

Fo. 10, mapp. 905 (ex 818/b - ex 186 porz.) di are 0,01
Da espropriare: mq 1
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } (43 + 1) \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 617.320$
 $\text{L. } 617.320 - 40\% = \text{L. } 370.390$
Euro 191,29

Ditta: Ariis Giacinto nato a Raveo il 6 maggio 1919 (partita 213).

14) Fo. 10, mapp. 799 di are 0,04
Da espropriare: mq 4
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 4 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 56.120$
 $\text{L. } 56.120 - 40\% = \text{L. } 33.670$
Euro 17,39

Ditta: Romano Maria nata a Monfalcone il 9 gennaio 1956 (partita 1296).

15) Fo. 10, mapp. 899 (ex 797/b) di are 0,04
Da espropriare: mq 4
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 4 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 56.120$
 $\text{L. } 56.120 - 40\% = \text{L. } 33.670$
Euro 17,39

Ditta catastale: Bonanni Salvo nato a Raveo il 9 luglio 1941 (partita 1510).

Ditta attuale presunta: Bonanni Giacomo nato a Raveo il 29 ottobre 1952.

16) Fo. 10, mapp. 895 (ex 795/b) di are 0,05
Da espropriare: mq 5
Fo. 10, mapp. 800 di are 0,02
Da espropriare: mq 2
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } (5 + 2) \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 98.210$
 $\text{L. } 98.210 - 40\% = \text{L. } 58.930$
Euro 30,43

Ditta: Romano Caterina nata a Raveo il 31 marzo 1931 (partita 454).

17) Fo. 10, mapp. 891 (ex 793/b) di are 0,12
Da espropriare: mq 12
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 12 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 168.360$
 $\text{L. } 168.360 - 40\% = \text{L. } 101.020$
Euro 52,17

Ditta: Bonanni Aldo nato a Raveo il 6 dicembre 1942 (partita 917).

18) Fo. 10, mapp. 882 (ex 702/d) di are 0,08
Da espropriare: mq 8
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 8 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 3,5) = \text{L. } 112.140$
 $\text{L. } 112.140 - 40\% = \text{L. } 67.280$
Euro 34,75

Ditta: Zanier Loris nato a Tolmezzo il 24 giugno 1960; Lupi Clara nata a Roma il 13 marzo 1965; (partita 1099).

19) Fo. 10, mapp. 835 (ex 178/b) di are 1,03
Da espropriare: mq 53 (porzione edificabile)
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 53 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 743.590$
 $\text{L. } 743.590 - 40\% = \text{L. } 446.150$
Euro 230,42

Ditta: Ariis Rossana nata a Raveo l'1 dicembre 1927; Iaconissi Ado nato a Tolmezzo il 20 settembre 1956; Iaconissi Iole nata a Raveo il 18 gennaio 1961; (partita 1137).

20) Fo. 10, mapp. 838 (ex 179/b) di are 0,92
Da espropriare: mq 42 (porzione edificabile)
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 42 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L/mq } 6) = \text{L. } 589.260$
 $\text{L. } 589.260 - 40\% = \text{L. } 353.560$
Euro 182,60

Ditta: Zanier Loris nato a Tolmezzo il 24 giugno 1961; Lupi Clara nata a Roma il 13 marzo 1965; (partita 608).

21) Fo. 10, mapp. 823 (ex 164/b) di are 0,22

Da espropriare: mq 22

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 22 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 6) = \text{L. } 308.660$

L. 308.660 - 40% = L. 185.200
Euro 95,65

Ditta: Ariis Graziella nata a Raveo il 3 gennaio 1947; Barassi Franco nato a Trieste il 23 agosto 1942; (partita 1242).

22) Fo. 10, mapp. 826 (ex 165/b) di are 0,46

Da espropriare: mq 46

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 46 \times (\text{Valore venale L./mq } 28.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq } 3,5) = \text{L. } 644.810$

L. 644.810 - 40% = L. 386.890
Euro 199,81

Ditta: Bonanni Giusto nato a Raveo il 12 febbraio 1934; Vriz Virginia nata a Raveo il 7 febbraio 1904; (partita 588).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 11 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 giugno 1999, n. EST. 453-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Raveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale Lungo la via Doman, nel Capoluogo del Comune.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Raveo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Raveo

1) Fo. 10, mapp. 857 (ex 217/b) di are 0,25

Da espropriare: mq 25

In natura: prato e strada

Indennità:

mq 25 x L./mq 1.000 = L. 25.000
Euro 12,91

Ditta: Romano Vittorina nata a Raveo il 5 novembre 1943 (partita 1550).

2) Fo. 10, mapp. 883 (ex 754/b) di are 0,53

Da espropriare: mq 53

In natura: prato e strada

Indennità:

mq 53 x L./mq 1.000 = L. 53.000
Euro 27,37

Ditta: Lorenzini Giacinto nato a Raveo il 6 maggio 1918 (partita N.C.E.U. 161).

3) Fo. 10, mapp. 854 (ex 209/b) di are 1,37

Da espropriare: mq 137

In natura: strada e prato

Indennità:

mq 137 x L./mq 1.000 = L. 137.000
Euro 70,75

Ditta: Pozzi Maria Elisa nata in Libia il 30 gennaio 1939 (partita 1140).

4) Fo. 10, mapp. 851 (ex 206/a) di are 0,01

Da espropriare: mq 1

In natura: strada e prato

Fo. 10, mapp. 849 (ex 203/a) di are 0,04

Da espropriare: mq 4

In natura: strada e prato

Indennità:

mq (1 + 4) x L./mq 1.000 = L. 5.000
Euro 2,58

Ditta: Pecol Ida nata a Raveo il 9 febbraio 1909 (partita 402).

5) Fo. 10, mapp. 847 (ex 200/a) di are 0,10

Da espropriare: mq 10

In natura: strada e prato

Indennità:

mq 10 x L./mq 1.000 = L. 10.000
Euro 5,16

Ditta: Lorenzini Livio nato a Raveo il 7 febbraio 1952 (partita 1470).

6) Fo. 10, mapp. 845 (ex 195/a) di are 0,15

Da espropriare: mq 15

In natura: strada e prato

Indennità:

mq 15 x L./mq 1.000 = L. 15.000
Euro 7,75

Ditta: Lorenzini Maria nata a Tolmezzo l'1 settembre 1936 (partita 1117).

7) Fo. 10, mapp. 900 (ex 798/a) di are 0,17
 Da espropriare: mq 17
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 17 x L./mq 1.000 = L. 17.000
 Euro 8,78

Ditta: Romano Maria nata a Monfalcone il 9 gennaio 1956 (partita 1296).

8) Fo. 10, mapp. 896 (ex 796/a) di are 0,17
 Da espropriare: mq 17
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 17 x L./mq 1.000 = L. 17.000
 Euro 8,78

Ditta catastale: Bonanni Salvo nato a Raveo il 9 luglio 1941 (partita 1510).

Ditta attuale presunta: Bonanni Giacomo nato a Raveo il 29 ottobre 1952.

9) Fo. 10, mapp. 892 (ex 794/a) di are 0,24
 Da espropriare: mq 24
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 24 x L./mq 1.000 = L. 24.000
 Euro 12,39

Ditta: Romano Caterina nata a Raveo il 31 marzo 1931 (partita 454).

10) Fo. 10, mapp. 888 (ex 792/b) di are 2,18
 Da espropriare: mq 218
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 218 x L./mq 1.000 = L. 218.000
 Euro 112,59

Ditta: Bonanni Aldo nato a Raveo il 6 dicembre 1942 (partita 917).

11) Fo. 10, mapp. 880 (ex 702/b) di are 0,04
 Da espropriare: mq 4
 In natura: strada e prato
 Fo. 10, mapp. 881 (ex 702/c) di are 0,10
 Da espropriare: mq 10
 Indennità:
 mq (4 + 10) x L./mq 1.000 = L. 14.000
 Euro 7,23

Ditta: Zanier Loris nato a Tolmezzo il 24 giugno 1960; Lupi Clara nata a Roma il 13 marzo 1965; (partita 1099).

12) Fo. 10, mapp. 843 (ex 183/b) di are 0,28
 Da espropriare: mq 28
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 28 x L./mq 1.000 = L. 28.000
 Euro 14,46

Ditta: Bonanni Aldo nato a Raveo il 6 dicembre 1942 (partita 917).

13) Fo. 10, mapp. 840 (ex 182/a) di are 0,12
 Da espropriare: mq 12
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 12 x L./mq 1.000 = L. 12.000
 Euro 6,20

Ditta: Iaconissi Lucia nata a Raveo il 7 settembre 1915 (partita 879).

13) Fo. 10, mapp. 835 (ex 178/b) di are 1,03
 Da espropriare: mq 50 (porzione agricola)
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 50 x L./mq 1.000 = L. 50.000
 Euro 25,82

Ditta: Ariis Rossana nata a Raveo l'1 dicembre 1927; Iaconissi Ado nato a Tolmezzo il 20 settembre 1956; Iaconissi Iole nata a Raveo il 18 gennaio 1961; (partita 1137).

14) Fo. 10, mapp. 838 (ex 179/b) di are 0,92
 Da espropriare: mq 50 (porzione agricola)
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 50 x L./mq 1.000 = L. 50.000
 Euro 25,82

Ditta: Zanier Loris nato a Tolmezzo il 24 giugno 1961; Lupi Clara nata a Roma il 13 marzo 1965; (partita 608).

15) Fo. 10, mapp. 833 (ex 176/b) di are 0,19
 Da espropriare: mq 19
 In natura: strada e prato
 Indennità:
 mq 19 x L./mq 1.000 = L. 19.000
 Euro 9,81

Ditta: Vrizz Vittorina nata a Raveo il 19 gennaio 1936 (partita 1000).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 11 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 giugno 1999, n. EST.467-D/ESP/4256. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietari dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte

dell'E.N.E.L. S.p.A., per la realizzazione dei lavori di derivazione elettrica alla tensione di 20 Kv, per cabina via Conte O., in Comune di Martignacco.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'ENEL, Società per Azioni, con sede legale in Roma, via G.B. Martini, n. 3, zona di Udine, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Martignacco - Provincia di Udine

1) foglio 5, mapp. 9, di mq. 22770,
superficie da asservire: mq. 7,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria:
2.700 L./mq. x 7 mq. = L. 18.900
Euro 9,76

Ditta catastale: Di Prampero Anna nata a Udine il 14 dicembre 1932.

Trieste, 17 giugno 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 aprile 1999, n. 1336.

**Legge regionale 13/1998, articolo 106, comma 13.
Direttive per il funzionamento del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, all'articolo 106, ha istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il comma 13 del citato articolo 106 stabilisce che la Giunta regionale emani le direttive dell'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, non-

ché sulle modalità di funzionamento del Comitato di gestione di cui al comma 7 dello stesso articolo 106;

RITENUTO altresì di disciplinare, con separato provvedimento, l'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo contestualmente all'emanazione dei criteri e delle modalità di intervento;

RITENUTO di procedere all'approvazione di adeguate direttive per il funzionamento del Comitato di gestione

RICHIAMATE:

- la legge regionale 13/1998,
- la legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare le «Direttive per il funzionamento del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia» che, allegata alla presente deliberazione ne vengono a formare parte integrante.

2. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1994.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29/1992.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 225*

DIRETTIVE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO
SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE
IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI
SERVIZIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
(articolo 106, comma 13 della legge regionale
n. 13/1998)

1. Il Presidente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione convoca e presiede il Comitato; esercita le attribuzioni demandategli dalla legge; firma congiun-

tamente al Segretario i verbali approvati dal Comitato; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese e adotta ogni altra determinazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività del Fondo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il componente del Comitato più anziano di età.

3. Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni 2 mesi e comunque su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro membri.

4. Il Comitato è convocato a mezzo raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo più celere, con almeno 24 ore di preavviso.

5. Le riunioni del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti del Comitato stesso. Le sue deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in casi di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.

6. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato, li firma congiuntamente al Presidente e ne autentica gli estratti e le copie.

7. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le sue funzioni vengono svolte da altro funzionario all'uopo designato dal Mediocredito.

8. Il Comitato è tenuto ad espletare, per quanto di competenza, gli adempimenti previsti dall'apposita Convenzione con il Mediocredito.

9. Il Comitato è tenuto a seguire le direttive della Giunta regionale sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonchè sulle modalità di funzionamento del Comitato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 aprile 1999, n. 1355.

Legge regionale 13/1998, articolo 106, comma 6 e 13. Direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie, sulla misura dell'intervento ammissibile e dei tassi, nonchè criteri e modalità di intervento del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, all'articolo 106, ha istituito il Fondo specia-

le di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato articolo 106 stabilisce che la Giunta regionale determini le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4 dello stesso articolo 106, nonchè i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia;

CONSIDERATO altresì che il comma 13 del citato articolo 106 dispone che la Giunta regionale emani - tra l'altro - le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo;

RITENUTO quindi, per quanto sopra indicato, di procedere all'approvazione di adeguati criteri e modalità nonchè delle direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, richiamando peraltro quanto stabilito con il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres., con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 13/1998,
- la legge regionale 29/1992;
- il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare contestualmente, dando esecuzione all'articolo 106, comma 6 e 13, della legge regionale 13/1998, le Direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie, sulla misura dell'intervento ammissibile e dei tassi, nonchè criteri e modalità di intervento del Fondo speciale di rotazione per gli interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1994.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29/1992.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 226*

DIRETTIVE SULL'UTILIZZAZIONE DELLE
DOTAZIONI FINANZIARIE, SULLA MISURA
DELL'INTERVENTO AMMISSIBILE E DEI
TASSI, NONCHÈ CRITERI E MODALITÀ
D'INTERVENTO DEL FONDO SPECIALE
DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE
COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(Articolo 106, commi 6 e 13, della legge regionale
n. 13/1998)

Art. 1

Principi generali

1. Le dotazioni del Fondo speciale di rotazione di cui all'articolo 106 della legge regionale n. 13/1998 sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a medio termine, a favore di imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia individuate nel successivo articolo 2, a sostegno di investimenti effettuati dalle stesse imprese.

2. Dette dotazioni possono essere usate per l'attivazione di finanziamenti diretti od a parziale copertura di finanziamenti, della stessa tipologia e per le stesse finalità che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. o altre istituzioni creditizie con lo stesso convenzionate attivano con disponibilità propria.

3. Il concorso del Fondo nei finanziamenti può essere determinato tempo per tempo, all'atto della deliberazione del Comitato di gestione talchè il beneficiario dell'intervento possa usufruire del tasso agevolato indicato al successivo articolo 8.

4. La percentuale del concorso del fondo sopracitata è applicata sull'importo del finanziamento erogato e regola tutti i successivi eventi del finanziamento stesso per quanto riguarda la ripartizione dei rapporti attivi, passivi o di garanzia collegati alle operazioni poste in essere.

5. Con l'apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., le eventuali perdite sulle operazioni attivate con il concorso delle disponibilità del Fondo saranno per il 20% della quota d'intervento del Fondo poste a carico del Mediocredito.

Art. 2

Imprese finanziabili

1. Possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese che esercitano l'attività nel comparto del commercio, del turismo e dei servizi, iscritte al registro delle imprese e nei casi previsti, al registro esercenti il commercio o nel registro regionale delle cooperative.

2. I requisiti delle piccole e medie imprese commerciali, del turismo e di servizio ammissibili ad agevolazione sono quelli individuati dall'articolo 1 del Regola-

mento di cui al D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. (Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 1998).

Art. 3

Programmi di investimento finanziabili

1. Per le imprese del commercio e dei servizi sono finanziabili i programmi per:

- a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi, nonché le opere e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività strettamente complementari all'attività dell'impresa;
- b) la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione, purchè inclusi nell'area di proprietà o locata dall'operatore commerciale per il periodo di durata del finanziamento;
- c) l'acquisto di automezzi adattati per il solo trasporto merci;
- d) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature ed arredi necessari per l'esercizio delle attività dell'impresa;
- e) il riscatto di operazioni di leasing mobiliare o immobiliare, relative a beni di cui alle lettere precedenti.

2. Per le imprese turistiche sono finanziabili i programmi per:

- a) la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento - compreso l'acquisto di attrezzature - di immobili ad uso ricettivo turistico, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento - compreso l'acquisto di attrezzature - degli esercizi ricettivi turistici;
- b) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento - compreso l'acquisto di attrezzature - di immobili ad uso di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli stessi esercizi;
- c) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica e ricreativa comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
- d) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed anche l'arredamento di immobili da utilizzare, in via principale, per convegni, manifestazioni sportive e altre consimili finalità;
- e) il riscatto di operazioni di leasing mobiliare ed immobiliare, relative a beni di cui alle lettere precedenti.

Art. 4

Vincolo di destinazione

1. I beni mobili ed immobili oggetto dell'intervento sono soggetti al vincolo di destinazione per tutta la durata del finanziamento.

2. L'alienazione, l'affitto o il comodato degli stessi comporta l'automatica revoca del finanziamento, dalla data in cui il Mediocredito e/o la banca erogatrice con lo stesso convenzionata, viene a conoscenza dell'atto relativo, se non autorizzato.

3. Qualora gli atti di cui al comma 2 non compromettano l'investimento ammesso all'agevolazione, il finanziamento può essere confermato per importi eventualmente proporzionalmente ridotti della percentuale rappresentata dal valore del cespite rispetto al programma finanziato.

4. I beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti o tecnicamente superati possono essere sostituiti, previa autorizzazione del Mediocredito, con altri beni della stessa tipologia o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni di valore almeno pari a quello dei beni sostituiti.

Art. 5

Condizioni generali di ammissibilità e priorità

1. Possono essere ammesse a finanziamento le spese sostenute per gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di ammissione all'utilizzo dei fondi di agevolazione.

2. La compravendita immobiliare non può essere finanziata quando i contraenti siano coniugi, ascendenti, discendenti di primo grado e collaterali di secondo grado nonché quando le società abbiano tra i soci amministratori persone legate da tali vincoli familiari.

3. Costituiscono elementi di priorità nell'accogliamento delle domande i seguenti criteri nell'ordine sottoelencato:

- a) realizzazione di iniziative in zone considerate montane ai sensi della legge regionale 35/1987;
- b) realizzazione di iniziative o ristrutturazioni in locali ubicati nei «centri storici»;
- c) iniziative intraprese da imprenditoria giovanile o femminile ovvero da lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o da disoccupati.

Art. 6

Percentuale di copertura degli investimenti ed entità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui alle presenti direttive possono essere attivati per assicurare una copertura massima dell'80% del programma di investimento ritenuto ammissibile e comunque tali finanziamenti devono essere

non inferiori a lire 100.000.000 e non superiori a lire 2.000.000.000.

2. In caso di cumulo con altre provvidenze similari, il beneficio non può comunque superare il limite complessivo del 100% del programma unitario d'investimento ammesso, sempre nel rispetto delle norme comunitarie vigenti.

3. Ogni impresa può usufruire di più finanziamenti senza peraltro superare globalmente i massimali specificati al comma 1.

Art. 7

Durata massima del finanziamento

1. I finanziamenti, a medio termine, devono avere una durata non inferiore a cinque anni, e nel caso di investimenti di carattere immobiliare, o prevalentemente immobiliare, possono raggiungere una durata massima di dieci anni.

2. In caso di investimenti misti la durata dell'operazione tiene conto della tipologia prevalente dei cespiti ammessi a finanziamento.

3. Il periodo di utilizzo e preammortamento non può protrarsi oltre:

- 2 anni, per finanziamenti la cui durata può raggiungere i 10 anni;
- 1 anno, per finanziamenti la cui durata può raggiungere i 5 anni.

4. Nella durata del finanziamento è compreso l'eventuale periodo di preammortamento.

Art. 8

Tasso

1. Le operazioni di finanziamento attivate con l'intervento del Fondo sono poste in essere a condizioni agevolate.

2. Parametro di riferimento per la determinazione di dette condizioni è il tasso, vigente tempo per tempo, per le operazioni di credito al commercio di durata superiore a 18 mesi, stabilito sulla base dei criteri fissati con deliberazione 3 marzo 1994 - 94A1624 del Comitato interministeriale del credito e risparmio e del decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 - 94A8287.

3. Il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate è pari al 50 % del tasso di riferimento sopra specificato, vigente all'atto della stipula del relativo contratto. Il tasso agevolato suindicato scende al 40% del tasso di riferimento per le ditte ubicate nelle zone montane.

4. Sulle disponibilità del Fondo utilizzate nei finanziamenti sono applicati pertanto i seguenti tassi:

- a) nel caso di finanziamenti attivati a valere esclusivamente sulle disponibilità del Fondo stesso:

- 50% del tasso di riferimento assunto a parametro;
 - 40% del tasso di riferimento assunto a parametro per le sole ditte ubicate nelle zone montane;
- b) nel caso di finanziamenti attivati con il concorso di mezzi assicurati da Enti creditizi a ciò abilitati:
- sulle disponibilità del Fondo, per tutte le ditte, un tasso non inferiore al 20 % del tasso di riferimento assunto a parametro;
 - sulla quota parte dei finanziamenti assicurati dalle istituzioni creditizie abilitate, il tasso di riferimento assunto a parametro, talchè i beneficiari dei finanziamenti possano comunque usufruire sul finanziamento globale di un tasso agevolato pari al 50% del tasso di riferimento vigente all'atto della stipula del relativo contratto;
 - per le sole ditte ubicate nelle zone montane, sulla quota parte dei finanziamenti assicurati dalle istituzioni creditizie abilitate, il tasso di riferimento assunto a parametro, talchè i beneficiari dei finanziamenti possano comunque usufruire sul finanziamento globale di un tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento vigente all'atto della stipula del relativo contratto.

5. I finanziamenti agevolati devono in ogni caso rispettare i limiti di aiuto fissati dalle Direttive comunitarie, così come recepite dal D.P.G.R. 0233/Pres. del 23 giugno 1998.

Per l'individuazione delle zone montane si fa riferimento al D.P.G.R. 16 gennaio 1974 n. 0145/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Obblighi per i beneficiari

1. Nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai fini della concessione dei benefici di legge, l'impresa deve obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona.

Art. 10

Controlli

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a consentire verifiche e controlli da parte del Mediocredito o da parte dell'Amministrazione regionale sulla gestione dell'azienda in genere ed in particolare per accertare la sussistenza e l'impiego dei cespiti finanziati e l'utilizzo degli stessi e del finanziamento secondo la destinazione dichiarata all'atto della concessione del mutuo.

2. A tale proposito il Mediocredito può richiedere annualmente ai beneficiari dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il perdurare dei requisiti soggettivi

dell'impresa ed oggettivi dell'investimento assunti a base della erogazione del credito.

Art. 11

Modalità di rimborso

1. L'ammortamento dei finanziamenti è calcolato secondo procedure e metodologie stabilite nella convenzione stipulata tra l'amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

2. I finanziamenti attivati utilizzando le sole disponibilità del Fondo sono rimborsabili mediante il pagamento di rate semestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi, calcolate in base al tasso contrattuale determinato secondo le modalità previste all'articolo 8, comma 4, lettera «a» delle presenti direttive.

3. I finanziamenti attivati utilizzando le disponibilità del Fondo in concorso con disponibilità integrative assicurate da istituzioni creditizie, sono nella loro globalità rimborsabili mediante il pagamento di rate semestrali comprensive di capitali ed interessi calcolate in base al tasso contrattualmente determinato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, lettera «b» delle presenti direttive.

4. Nel caso suindicato, il piano di ammortamento dei finanziamenti globali è pertanto, la risultante della sommatoria tra:

- a) il piano di ammortamento della quota di finanziamento coperta dalle disponibilità del Fondo, calcolato a rate costanti secondo le procedure e la metodologia stabilita nella convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito;
- b) il piano di ammortamento della quota di finanziamento coperta da disponibilità assicurate dall'Ente creditizio erogatore, calcolato a rate con quote di capitale determinate secondo le modalità e le condizioni applicate per il piano di cui al punto a) e con quote interessi calcolate al tasso di riferimento vigente all'atto della stipula.

5. La ripartizione dei valori in scadenza, degli incassi, delle garanzie e dei proventi maturati riferiti ai finanziamenti globali, avviene in base al piano di ammortamento applicato all'impresa; il riparto del rimborso delle quote di capitale è effettuato in base alla percentuale di concorso del Fondo nell'operazione di finanziamento e quello delle quote di interessi in proporzione ed in base ai tassi applicati rispettivamente per la quota di intervento del Fondo e per la quota di intervento dell'Ente creditizio.

Art. 12

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate per capitale, interessi ed accessori, come pure nel caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del

contratto o di procedure concorsuali a carico della impresa debitrice, l'interesse di mora contrattualmente previsto decorre sulle rate di ammortamento insolute.

2. La misura di tale interesse è stabilita dal Comitato di gestione in rapporto al tasso ufficiale di sconto, o altro parametro all'uopo indicato, vigente tempo per tempo. Tale misura è determinata all'atto della stipula del contratto di finanziamento ed è variabile sulla base della modifica dello stesso tasso ufficiale di sconto, o del parametro assunto a riferimento, e dalla stessa data, fermo il minimo previsto in contratto.

3. Gli interessi di mora decorrono nei confronti della impresa debitrice e degli eventuali garanti, senza necessità di alcuna intimazione nè messa in mora, dalla scadenza del termine.

Art. 13

Spese legali

Le spese legali inerenti ad eventuali procedure di recupero sono suddivise proporzionalmente alla percentuale di intervento iniziale nel finanziamento da parte del Fondo e da parte dell'Ente creditizio.

Art. 14

Spese di istruttoria

1. Per le spese d'istruttoria e per i successivi accertamenti, il Mediocredito può richiedere alle imprese interessate un deposito una tantum non superiore all'1‰ (uno per mille) dell'importo del mutuo richiesto, con un limite minimo di lire 200.000 (duecentomila). Il 50% di detto deposito viene trattenuto dall'Istituto a copertura delle spese di istruttoria e di perizia e dei successivi accertamenti; il restante 50% viene restituito all'impresa, in occasione della prima erogazione del finanziamento, ovvero trattenuto qualora il finanziamento non venga utilizzato.

Art. 15

Controllo della Corte dei conti

Le presenti direttive sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20/1994.

Art. 16

Pubblicità del provvedimento

La deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle presenti direttive viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 1999, n. 1444.

Legge regionale 28/1992 - Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamento direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è stato istituito il «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia»;

ATTESO che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della citata legge regionale, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 708 del 14 marzo 1997, registrata alla Corte dei conti addì 24 aprile 1997, registro 1, foglio 129, con la quale sono state approvate le direttive surrichiamate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 29 maggio 1998, registrata alla Corte dei conti addì 8 luglio 1998, registro 1, foglio 307, con la quale le citate direttive sono state integrate;

VALUTATI gli effetti prodotti sui mercati finanziari dall'introduzione della moneta unica europea e il conseguente processo di assestamento e di ridimensionamento dei tassi di interesse nel comparto creditizio;

RAVVISATA la necessità di un adeguamento delle condizioni applicate sui finanziamenti attivati con le disponibilità del Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 28/1992 al fine di rendere tale strumento agevolativo compatibile con l'attuale andamento del mercato di settore;

SU proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, per le motivazioni meglio evidenziate in premessa;

VISTA la legge regionale n. 28/1992;

VISTA la legge regionale n. 29/1992;

all'unanimità,

DELIBERA

– sono approvate le modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 1997, n. 708 «Direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui al fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia - legge regionale 28 agosto 1992, n. 28», già parzialmente modificata e integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 29 maggio 1998, come da allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

– la presente deliberazione sarà sottoposta al con-

trollo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20/1994;

– la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 227*

Direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia - legge regionale 28 agosto 1992, n. 28.

Modifiche e integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 708 del 14 marzo 1997, già parzialmente modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 1767 del 29 maggio 1998

Il punto 7 della delibera della Giunta regionale n. 708/1997, già modificato con delibera n. 1767/1998, viene soppresso e sostituito dal seguente testo:

7. Tasso

• 7.1 Sulle disponibilità del Fondo utilizzate nei finanziamenti saranno applicati i seguenti tassi:

- a) nel caso i finanziamenti vengano attivati a valere esclusivamente sulle disponibilità del Fondo stesso: 2%.
- b) nel caso i finanziamenti vengano attivati con il concorso di mezzi assicurati da enti creditizi a ciò abilitati, per le medesime finalità: per la parte finanziata dal Fondo in convenzione verrà stabilita come costo una percentuale sul tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore a 18 mesi, talchè i beneficiari dei finanziamenti potranno comunque usufruire di un tasso agevolato del 2%.
- c) per i consorzi tra imprese artigiane costituiti per favorire il trasferimento e l'insediamento delle imprese associate in aree attrezzate, e per le imprese associate che si localizzeranno nelle aree oggetto dell'intervento consortile, il tasso di cui ai precedenti punti a) e b) potrà essere ridotto al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore ai 18 mesi.

• 7.2 Per i finanziamenti in tutto o in parte da erogare e per i finanziamenti in essere debitamente contrattualizzati, sulle quote residue in corso di ammortamento, su richiesta del contraente, a far data dalla rata in scadenza all'1 luglio 1999, saranno applicati i seguenti tassi:

- a) nel caso di finanziamenti attivati a valere esclusivamente sulle disponibilità del Fondo stesso: 3,50%, ovvero un tasso eventualmente superiore che consenta di assicurare all'impresa finanziata una E.S.N. (equivalente sovvenzione netta) o E.S.L. (equivalente sovvenzione lorda) nel limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti per il settore.
- b) nel caso di finanziamenti attivati con il concorso di mezzi assicurati da enti creditizi a ciò abilitati, per le medesime finalità: per la parte finanziata dal Fondo una percentuale sul tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore a 18 mesi, talchè i beneficiari dei finanziamenti potranno comunque usufruire di un tasso agevolato del 3,50%, ovvero un tasso eventualmente superiore che consenta di assicurare all'impresa finanziata una E.S.N. (equivalente sovvenzione netta) o E.S.L. (equivalente sovvenzione lorda) nel limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti per il settore.

• 7.3 In tutti i casi, il tasso minimo di remunerazione delle disponibilità del Fondo non potrà essere inferiore al 20% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito all'artigianato di durata superiore ai 18 mesi.

• 7.4 Tutti i finanziamenti dovranno essere comunque contenuti nel rispetto dei limiti di aiuto fissati dalle Direttive comunitarie, così come recepiti dal D.P.G.R. 0163/Pres. di data 14 maggio 1997 (registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 luglio 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 273), parzialmente modificato dal D.P.G.R. 0419/Pres. di data 16 dicembre 1997 (registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 gennaio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 18).

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 1999, n. 1445.

Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998 e 4/1999 - Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la legge regionale 4/1992, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30/1992, la legge regionale 1/1993, così come modificata ed integrata con legge regionale 47/1993, la legge regionale 5/1994, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 14/1994, la legge regionale 8/1995, così

come modificata ed integrata dalla legge regionale 39/1995 e dalla legge regionale 9/1996, la legge regionale 10/1997, la legge regionale 3/1998 e la legge regionale 4/1999, è stata autorizzata la concessione di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui da contrarsi da parte di Enti e soggetti diversi per la realizzazione di interventi previsti dalle norme stesse;

PREMESSO che, secondo il disposto delle norme anzidette, le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai sensi delle norme stesse devono essere determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze;

VISTA la deliberazione n. 804 del 20 marzo 1998, registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1998, registro 1, foglio 159, con cui sono state determinate in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipularsi per l'ottenimento dei contributi di cui alle norme anzidette, autorizzati su limiti di impegno decorrenti dal 1997, dal 1998 e dal 1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», con la quale:

- sono stati autorizzati nuovi limiti di impegno con decorrenza dall'anno 1999, dall'anno 2000 e dall'anno 2001;
- all'articolo 1, comma 35, è stata autorizzata la concessione di un contributo pluriennale al Comune di Marano Lagunare per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e interessi - del mutuo da stipulare per la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico;
- all'articolo 5, comma 32, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al Comune di Trieste a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che il Comune stipula per la riqualificazione della piazza dell'Unità d'Italia nell'ambito di un accordo di programma volto alla sistemazione funzionale della piazza stessa e dell'area contermina, al fine di favorire l'accesso alle strutture pubbliche ivi esistenti;
- all'articolo 6, comma 82, per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al Comune di Monfalcone a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale;
- all'articolo 6, comma 84, per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al Comune di Casarsa a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di completamento e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale;

- all'articolo 6, comma 88, per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 4/1992, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al Comune di Pordenone, a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per la costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi;
- all'articolo 6, comma 90, per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al Comune di Gorizia, a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per il completamento della realizzazione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi;
- all'articolo 8, comma 18, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale all'Ente fiera di Trieste, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che saranno stipulati per la ristrutturazione di immobili da conferire al «World Trade Center» (W.T.C.);
- all'articolo 8, comma 19, per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 26/1967, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 25/1985, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale all'Ente fiera di Pordenone, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che saranno stipulati per il completamento del comprensorio fieristico di Pordenone;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla ricognizione dei mutui assistibili dai contributi di cui alle leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997 e legge regionale 3/1998 su limiti di impegno decorrenti dal 1999, come integrati dalla legge regionale 4/1999;

RITENUTO di confermare, anche per gli interventi sui limiti di impegno decorrenti dall'anno 2000, le motivazioni e le condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 20 marzo 1998;

RITENUTO, inoltre, al fine di assicurare la più ampia applicazione delle disposizioni delle leggi richiamate, di fissare nuovi termini per la stipula dei mutui assistibili dai contributi sui limiti di impegno decorrenti dal 1998 e dal 1999 rispetto a quelli stabiliti con la deliberazione sopracitata, rimettendo inoltre alle Direzioni operative la fissazione dei termini per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi;

SU proposta dell'Assessore alle finanze;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di determinare, in via preventiva, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, così come modificata ed integrata con legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 così come modificata ed integrata con legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dall'articolo 25 della

legge regionale 10/1997 e dall'articolo 27 della legge regionale 3/1998, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 39/1995 e dalla legge regionale 9/1996, della legge regionale 39/1995, della legge regionale 9/1996, della legge regionale 10/1997, della legge regionale 3/1998 e della legge regionale 4/1999, le seguenti condizioni relative ai mutui da stipulare dai soggetti e per le finalità specificatamente richiamate nello schema allegato alla presente deliberazione:

- *mutui attivabili*: i mutui attivabili da contributo regionale su limite di impegno con decorrenza dall'anno 1998, dall'anno 1999 e dall'anno 2000, da contrarsi parte dei soggetti e per la realizzazione degli interventi specificati nello schema allegato alla presente deliberazione;
- *istituti di credito*: per la scelta dell'Ente creditizio dovrà provvedersi alla richiesta di almeno tre offerte, fermi restando gli obblighi previsti in capo all'Amministrazione aggiudicataria ai sensi del decreto legislativo 157/1995.
Qualora si ricorra all'intervento della Cassa depositi e prestiti, non si applica la disposizione di cui sopra;
- *tasso d'interesse*: i mutui dovranno essere regolati a tasso fisso, con l'osservanza per gli Enti locali dei limiti previsti per le operazioni di mutuo da effettuarsi ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144;
- *durata*: i mutui potranno essere stipulati per periodi di ammortamento uguali alla durata stabilita per i corrispondenti interventi contributivi della Regione, in conformità a quanto indicato nel citato schema allegato alla presente deliberazione, ovvero per periodi inferiori alla durata medesima ove non diversamente stabilito nelle specifiche norme autorizzative; in quest'ultimo caso, la durata degli interventi contributivi sarà corrispondentemente ridotta;
- *ammontare dei mutui assistibili*: qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, si rendesse necessaria la contrazione di mutui con oneri superiori ai limiti dei rispettivi contributi regionali, i beneficiari provvederanno con fondi propri alla differenza. In tal caso dovrà essere data dimostrazione del relativo piano finanziario di copertura.
Ai fini suddetti, i limiti dell'intervento regionale sono individuati negli specifici stanziamenti previsti in bilancio a titolo di contributo, ovvero nel contributo massimo stabilito con appositi provvedimenti promossi dalle Direzioni regionali competenti, in caso di stanziamenti riferiti indistintamente ad una pluralità di soggetti;
- *contributi*: fatte salve specifiche disposizioni di legge, concessi a cura delle Direzioni regionali competenti ad avvenuta presentazione, entro i termini dalle

stesse indicati, della documentazione di rito tra cui, in caso di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, la lettera di adesione al finanziamento della Cassa stessa, ed erogati dalle medesime Direzioni ad avvenuta presentazione del contratto di mutuo, ovvero della determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, corredati dal relativo piano di ammortamento;

- *stipulazione dei contratti di mutuo (ovvero acquisizione della determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti)*: entro il 31 marzo 2000 per i mutui assistiti da contributo regionale su limite di impegno con decorrenza dall'anno 1998, entro il 30 settembre 2001 per i mutui assistiti da contributo regionale su limite di impegno con decorrenza dall'anno 1999 ed entro il 31 dicembre 2002 per i mutui assistiti da contributo regionale su limite di impegno con decorrenza dall'anno 2000;
 - *ammortamento*: a rate semestrali costanti posticipate con inizio: nell'anno 1999, nell'anno 2000 o nell'anno 2001 per mutui assistiti da contributo su limite di impegno decorrente dall'anno 1998; nell'anno 1999 ovvero nell'anno 2000 o nell'anno 2001 per i mutui assistiti da contributo su limite d'impegno decorrente dall'anno 1999; nell'anno 2000 o nell'anno 2001 per i mutui assistiti da contributo su limite d'impegno con decorrenza dal 2000;
 - *garanzie*: proprie del mutuuario o, in caso di dichiarata impossibilità e nei casi specificati nel citato schema allegato alla presente deliberazione ed assentiti dalla normativa regionale, fidejussione della Regione. A garanzia del mutuo, potranno essere altresì ceduti pro-solvendo i contributi regionali salvo diverse disposizioni di legge ed in particolare del secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Nel caso di mutui contratti con oneri parzialmente a carico dei mutuatari, la fidejussione regionale, ove prevista, potrà essere prestata a garanzia delle sole obbligazioni connesse alla parte dei mutui stessi i cui oneri, in base alle condizioni praticate, risultino contenuti nei limiti dei rispettivi contributi regionali;
- 2) di autorizzare il Servizio affari finanziari ad informare le Direzioni operative competenti dei contenuti della presente deliberazione;
 - 3) di incaricare le Direzioni regionali interessate di dare esecuzione alla presente deliberazione per la parte di propria competenza;
 - 4) la presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione;
 - 5) la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 235

L.R.	BENEFICIARI	INTERVENTI	DURATA ANNI	MUTUI	GARANZIA REGIONALE
4/92 art. 22 9/96 art. 20 3/98 art. 23 4/99 art. 16	- Comune di Maniago - Comune di S. Giorgio di Nogaro	Acquisto di un immobile e realizzazione Museo della coltellaria Ristrutturazione complesso "Villa Dora"	10		no
4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 9/96 art. 28 10/97 art. 21 4/99 art. 16	Ente Autonomo Porto di Trieste	Potenziamento Porto di Trieste L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15		si
4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 9/96 art. 28 10/97 art. 21 4/99 art. 16	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Potenziamento di Porto Nogaro L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15		si
4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 10/97 art. 21 4/99 art. 16	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Potenziamento Porto di Monfalcone L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15		si
4/92 art. 33 30/92 art. 89 1/93 art. 32 5/94 art. 92 14/94 art. 31 8/95 art. 80 3/99 art. 54	- Università degli studi - Enti pubblici, singoli o associati - Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	Progettazione, acquisto, costruzione, ampliamento, riatto e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche	15		si

9/96 art. 40 10/97 art. 23 3/98 art. 25 4/99 art. 18									
3/98 art. 16	Università degli Studi di Udine				Attuazione piano edilizio	15	si		
4/92 art. 37 30/92 art. 91 1/93 art. 33 e 99 47/93 art. 44 5/94 art. 99 8/95 art. 88 39/95 art. 13 e 59 10/97 art. 23 3/98 art. 25 4/99 art. 18	Enti locali				Acquisizione, costruzione, riattamento e ristrutturazione, completamento, attrezzatura e arredamento di strutture teatrali	10	no		
4/92 art. 41 1/93 art. 39 e 98 47/93 art. 31 8/95 art. 57 9/96 art. 24 10/97 art. 21 3/98 art. 23 4/99 art. 16	Aziende di trasporto pubbliche e private				Acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone art. 57 bis L.R. 41/86 come inserito dall'art. 41 e. l. L.R. 41/92 e modificato dall'art. 36 L.R. 20/97	10	si		
4/92 art. 21 30/92 art. 24 5/94 art. 56 9/96 art. 22 3/98 art. 23	Amministrazione provinciale di Pordenone				Realizzazione nuova sede della Provincia	10	no		
4/92 art. 26 1/93 art. 24 e 98 5/94 art. 71	Interporto "Alpe Adria" di Cervignano del Friuli				Progettazione e realizzazione dell'interporto	10	si		

8/95 art. 67 10/97 art. 21 4/99 art. 16									
4/92 art. 26 3/93 art. 24 e 98 5/94 art. 71 8/95 art. 67 3/98 art. 23 4/99 art. 16	Società per azioni Commerciale Pordenone	azioni all'Ingresso di	Centro	Realizzazione opere e infrastrutture L. R. 22/87 art. 31 e 6	10	81			
3/98 art. 11	Società per azioni Commerciale Pordenone	azioni all'Ingresso di	Centro	Realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con le opere e infrastrutture previste dall'art. 31, c. 6, L.R. 22/87	10	30			
18/95 art. 94 3/98 art. 25 4/99 art. 18	Comune di Trieste			Realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino	10	no			
8/95 art. 134 10/97 art. 25 3/98 art. 11 e 27	Ente Fiera di Udine			Adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio festivo	10	no			
10/97 art. 14 4/99 art. 18	Comuni			Realizzazione di impianti sportivi natatori	10	no			
3/98 art. 9	Società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi SpA (ENAM)			Attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel Monfalconese	10	no			
3/98 art. 11	Promotur SpA			Ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal	10	no			
3/98 art. 16	Arcidiocesi di Udine			Completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti tecnologici					
4/99 art. 1 e 35	Comune di Mariano Laguardia			Ristrutturazione mercato ittico e sistemazione aree connesse	10	no			

4/99 art. 1 c. 32	Comune di Trieste	centro storico Sistemazione funzionale Piazza Unità d'Italia	10	no
4/92 art. 37 4/99 art. 6 c. 82	Comune di Montalcone	Opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del Teatro comunale	10	no
4/92 art. 37 4/99 art. 6 c. 84	Comune di Casarsa	Opere di completamento e adeguamento a norma del teatro comunale	10	no
4/92 art. 37 4/99 art. 6 c. 88	Comune di Pordenone	Costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi	10	no
4/92 art. 37 4/99 art. 6 c. 90	Comune di Gorizia	Completamento nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi	10	no
4/99 art. 8 c. 18	Ente Fiera di Trieste	Ristrutturazione immobili da conferire al World Trade Center (WTC)	10	si
26/67 art. 9 4/99 art. 8 c. 19	Ente Fiera di Pordenone	Completamento comprensorio fieristico di Pordenone	10	si

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO II. SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 maggio 1999, n. 1526. (Estratto).

Legge regionale 18/1996 - Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i rispettivi settori di competenza, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, concernente il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 ed il bilancio di previsione per l'anno 1998;

VISTO il programma contenente obiettivi, programmi e direttive relativi alla Direzione regionale dell'Industria per l'anno 1999;

RITENUTO di indicare la priorità e le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 7 maggio 1999 ha espresso parere favorevole sulla formulazione del programma suddetto;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Industria, all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è approvato il Programma concernente l'attività per l'anno 1999 della Direzione regionale dell'Industria, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione verrà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 214*

**Obiettivi, programmi e direttive
1999**

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

Premessa.

Il Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 1999 seguirà l'impostazione formale già

sperimentata nel 1998 e cioè quella dei programmi finanziari di intervento compresi nel Piano regionale di sviluppo.

Ciò consente di riunire per aree tematiche i capitoli di spesa analizzandoli di conseguenza.

(omissis)

L'operatività concreta sarà descritta in relazione ai singoli capitoli, in questa premessa si svolgono alcune valutazioni di carattere generale.

Il 1999 sarà un anno di particolare impegno per la Direzione regionale dell'Industria secondo vari filoni d'attività: leggi ordinarie, attuazioni di programmi comunitari, attività di attuazione su grandi leggi di riforma, attività legislativa e regolamentare, comparto delle crisi aziendali.

Per quanto riguarda le leggi ordinarie continua e si implementa una favorevole crescita in termini di domande quindi richiesta di risorse, che da il segnale di come alcuni interventi trovino l'incondizionato favore degli imprenditori e contemporaneamente che vi è ancora molto da «investire» in questi campi in termini di politica industriale; ci si riferisce agli interventi di ricerca tecnologica industriale, consulenze o servizi reali, ma non meno vivace è sembrata la risposta in termini di investimenti materiali nei settori più innovativi o di approccio sui mercati stranieri. Continuerà quindi la risposta dell'Amministrazione a tali più numerose richieste, favorite anche da un'opera di diffusione e pubblicizzazione che la Direzione già da tempo ha intrapreso nei confronti delle associazioni e dei singoli imprenditori; tale attività si è riscontrato non ha solo lo scopo informativo ma anche quello di «avvicinare», tramite tali incontri, l'utenza all'Amministrazione, intesa come conoscenza diretta con lo staff dirigenziale della struttura.

Per quanto riguarda i programmi comunitari, il 1999 metterà a referto i risultati operativi di quel «rientro» in seno alla Direzione Industria, richiesto dalla U.E., della gestione dell'OB 2. Gli impegni complessivi riguardano per il solo OB 2 circa 80 miliardi di contributi da assegnare nel territorio, è quindi uno sforzo di efficienza e di capacità di coordinamento fra i numerosi attori coinvolti.

Accanto all'Obiettivo 2 il corrente anno vedrà la gestione di altri e non meno importanti programmi comunitari, il Konver, cui per l'inatteso successo in questa Regione ed in particolare nel settore P.M.I. lo Stato ha voluto assegnare ulteriori risorse; dati di preoccupazione rivestono invece altri programmi operativi (Pesca, Interreg Italia-Austria e Italia- Slovenia) che per motivi noti e non certo attribuibili all'Amministrazione regionale non sono ancora decollati, ma di cui gli impegni di spesa dovranno essere conclusi nel 1999.

(omissis)

Il 1999 sarà anche l'anno dell'impostazione del nuovo OB 2 (2000-2006) un grande sforzo di programmazione che terrà conto dell'esperienza pregressa e delle istanze che provengono dal mondo produttivo.

Per quanto riguarda l'attuazione delle leggi di riforma va ricordato che il 1999 vedrà attuarsi la grande riforma dei Consorzi Industriali che vivono una trasformazione epocale da enti pubblici a enti pubblici economici; statuti, organi, bilanci, rapporti giuridici, tutto verrà a cambiare e l'impegno della Direzione quale loco naturale «referente» sulle innumerevoli problematiche è costante.

Sul tema riforma non va dimenticato il portato della semplificazione del decentramento (legge Bassanini); la Direzione è sempre in prima linea anche per la «qualità» e la «caratterizzazione» dell'utenza, che è informata, competente ed esigente.

In campo legislativo regolamentare il 1999 dovrebbe auspicabilmente veder approvata la nuova legge sulla ricerca applicata industriale; della rilevanza del settore si è già detto, dell'esigenza improcrastinabile di una maggiore aderenza ai nuovi dettati comunitari lo si aggiunge qui.

È urgente anche l'approvazione della nuova legge regionale sulla pesca marittima che dovrebbe anche vedere il passaggio di tale competenza dalla scrivente Direzione alla Direzione regionale dell'Agricoltura, in linea con la tendenza che inserisce il settore ittico nel comparto agroalimentare. Sempre nel 1999 dovrebbe vedere la luce la legge di riforma dell'EZIT di Trieste, la prima dopo l'Ordine 66 del Governo Militare Alleato che l'ha costituito. In campo regolamentare vari saranno i provvedimenti (centraline idroelettriche, risparmio energetico, ricerca applicata industriale e attività pre-competitiva ecc.).

Ultimo, solo in ordine di elencazione, ma non certo d'importanza è il comparto della soluzione delle crisi aziendali; il momento congiunturale sembra per alcuni settori industriali difficoltà, per cui si teme che tali eventi, nel 1999, potranno ancora verificarsi.

È un'attività che è difficile delimitare in termini di tempo e impegno anche per il portato sociale ed umano che la pervade e che richiede capacità di rapporti con Ministri, imprenditori, sindacati ecc. Anche a tali problematiche la Direzione cercherà di far fronte al massimo delle proprie capacità.

È impegno infine portare a conclusione nel 1999 il Programma di Politica industriale che per varie vicende ha dovuto segnare il passo. Passaggio determinante è la fase della concertazione tra le categorie sociali; un tale programma non può essere dettato dall'alto senza che vi sia una condivisione o per lo meno un aperto dibattito preliminare.

(omissis)

Promozione economica e turistica e sviluppo dei servizi nelle aree montane (Programma 0.2.2.)

Obiettivi

L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 prevede la stipula di appositi accordi di programma con le Comunità montane, gli altri enti locali e loro consorzi per la realizzazione di iniziative progettuali dirette all'apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione. L'Amministrazione regionale, nell'attuare tale strumento legislativo, promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio montano.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire e rendere maggiormente appetibile l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, tale da concretizzare uno sviluppo industriale da sempre condizionato da costi più elevati che la localizzazione in montagna reca con sé a parità di produzione, con evidenti riflessi sulle politiche di sviluppo.

Lo strumento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 si colloca utilmente tra quelle misure di aiuto finalizzate a sostenere i programmi di investimento e a favorire la creazione di nuove imprese attivando le Comunità montane ad effettuare le necessarie scelte di carattere programmatico nonché a sostenere eventualmente gli oneri finanziari complementari che si dovesse rendere necessari.

(omissis)

Direttive

Per il 1999 l'azione amministrativa si concretizzerà nell'utilizzo della somma stanziata a bilancio di lire 1.462.840.000 che è finalizzata:

– per lire 1.350.840.000 al finanziamento dell'accordo di programma stipulato con la Comunità Montana delle Valli del Torre rimasto privo di fondi per la sua realizzazione;

– per lire 112.000.000 al finanziamento aggiuntivo del programma d'investimento delle Comunità Montane Val d'Arzino, Val di Cosa, Val Tramontina a fronte delle maggiori spese già sostenute dalle Comunità per la realizzazione delle iniziative inserite nell'accordo di programma già stipulato.

Razionalizzazione consumi energetici (Programma 0.4.3)

Obiettivi

La legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, articolo 8,

reca la previsione della concessione di contributi a favore delle imprese industriali finalizzati a sostenere le iniziative atte al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e a favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia mediante la realizzazione o modifica di impianti fissi o sistemi.

L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di quei sistemi e componenti e degli investimenti nel campo suddetto a motivo della rilevanza che riveste tale finalità, sotto l'aspetto non solo energetico ma anche ambientale.

Priorità

Le priorità verranno definite nel regolamento previsto dalla norma.

Risorse finanziarie

Cap. 7650

La disponibilità finanziaria in competenza 1999 è di lire 200.000.000, che pare estremamente esigua.

Solo alla luce delle domande pervenute sarà possibile valutare quanto sia lo stanziamento necessario ad accogliere le domande nella percentuale massima prevista dalla legge.

(omissis)

Servizi e promozione delle attività industriali (Programma 0.21.1)

Promozione commerciale all'estero

Obiettivi

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni, e nell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e successive modificazioni:

- 1) autorizzano l'Amministrazione regionale alla concessione di contributi in conto capitale per l'esecuzione nel territorio regionale, o in Paesi membri della Unione Europea, o in Paesi extracomunitari (l'articolo 24 della legge regionale 2/1992, solo in Paesi extra-comunitari), di Programmi di penetrazione commerciale all'estero;
- 2) scaturiscono dalla consapevolezza che l'Amministrazione regionale debba compiere ogni sforzo per stimolare e favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese, ai fini sia dell'incremento delle esportazioni - che si ottiene mediante il consolidamento della presenza già acquisita nei mercati esteri e la penetrazione commerciale in nuovi mercati - sia dell'ulteriore evoluzione della cultura d'impresa nel territorio regionale, che progredisce di pari passo con la proiezione all'estero, cioè con la partecipazione al commercio internazionale.

Per poter essere ammessi a contributo, i Programmi devono:

- a) essere formati da iniziative comprese fra quelle indicate nei Regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Capo I (articoli 1-5) della legge regionale 3/1973 e del Capo VIII (articoli 24-27) della legge regionale 2/1992, approvati con i Decreti del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1993, n. 0236/Pres. e 24 maggio 1993, n. 0238/Pres.;
- b) costituire un complesso organico, ossia un insieme coordinato di iniziative dirette al raggiungimento del medesimo scopo;
- c) essere coerenti con il Piano regionale della promozione commerciale all'estero, di cui all'articolo 21 della legge regionale 2/1992, o con il diverso parametro di riferimento individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 47/1993.

Nelle more dell'adozione del Programma regionale della promozione commerciale all'estero, è invalso l'uso di assumere come parametro di riferimento sostitutivo il decreto del Ministro del commercio con l'estero che, di anno in anno, fissa le linee direttrici dell'azione promozionale all'estero dell'ICE-Istituto Nazionale per il Commercio Estero e più in generale dell'azione promozionale pubblica.

I contributi variano dal 15% al 20% e al 30% della spesa del Programma, secondo la natura giuridica del destinatario (singola impresa, società consortile, società mista, consorzio o società consortile). Agli effetti della concessione del contributo, si considera come «Spesa del Programma» il totale delle spese ammissibili a contributo per iniziative promozionali, aumentato di una quota fino al 30% delle spese ammissibili per il personale addetto al programma e di una quota fino al 10% per le spese generali.

Conclusivamente le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 1999 saranno utilizzate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) garantire competitività all'economia regionale sui mercati internazionali, mediante la promozione di iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le PMI;
- 2) rafforzarne il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione.

Infine verrà stilato con il Ministero del Commercio Estero un accordo di programma, da cui scaturirà una successiva convenzione con l'Istituto per il Commercio con l'Estero secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 4/1999, onde sostenere la promozione commerciale all'estero e favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese.

(omissis)

Convenzione ICE

Al fine di garantire la concreta percorribilità delle iniziative di cui alla convenzione con l'ICE e considerato che accanto allo stanziamento regionale verrà destinata per la stessa iniziativa una analoga somma di lire 500.000.000, a ciò destinata dal Ministero del Commercio con l'Estero, nella convenzione si potrà prevedere che una quota del contributo regionale non superiore al 60% venga versata all'ICE in via di anticipazione, tenuto conto che i suddetti 500 milioni non sono il corrispettivo di un contratto di appalto ma di un contributo le cui modalità sono disciplinate da una convenzione, per cui non si applica l'articolo 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140 «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica». Considerato che l'ICE è ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero del Commercio Estero, si dispone che tale anticipazione venga erogata senza richiedere a copertura il rilascio di fidejussione o altro titolo di garanzia. Il saldo del contributo sarà erogato a conclusione dell'iniziativa programmata, previa rendicontazione secondo quanto fissato in convenzione.

Servizi reali

Obiettivi

Il capitolo dedicato agli incentivi alle PMI per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale è un importante contenuto di questo programma.

Successivamente nel 1992, in concomitanza con l'espansione del mercato delle PMI, che imponeva alle stesse di presentarsi con prodotti garantiti sotto il profilo della qualità e delle tecnologie di fabbricazione, al fine di elevare il livello qualitativo dei prodotti aumentandone la competitività, la Regione ha sostituito il capo IX della legge regionale 30/1984, introducendo con l'articolo 19 della legge regionale 2/1992 le seguenti nuove finalità contributive:

- elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- aumentare la produttività aziendale;
- migliorare l'organizzazione aziendale, anche attraverso la realizzazione e il potenziamento dei sistemi informativi.

Se nel 1997 vi sono stati impegni per lire 3,225 miliardi, nel 1998 sono stati impegnati circa 4 miliardi a dimostrazione della bontà dello strumento d'incentivazione e dell'esigenza per le aziende di consolidare la propria posizione competitiva.

(omissis)

Direttive

Al fine di accogliere le domande utilmente collocate in graduatoria nella percentuale contributiva massima prevista dalla legge, potranno, se del caso, essere utilizzate tutte o parte delle risorse stanziabili nelle annualità del bilancio 1999, 2000 e 2001.

Considerato che la deliberazione dei criteri n. 2641/1996 privilegia la piccola impresa rispetto alla media e ai consorzi di imprese, si ritiene opportuno, in caso di perdurante carenza delle risorse necessarie per accordare il massimo previsto, che le assegnazioni vengano limitate in modo che il contributo alle piccole imprese abbia una differenza di 10 punti percentuali superiore a quello delle medie imprese e dei consorzi fra imprese, mantenendo comunque le seguenti percentuali minime di contribuzione:

- piccole imprese: non meno del 30%;
- medie imprese e consorzi: non meno del 20%.

Agevolazioni alle imprese industriali (Programma 0.21.2)

Consorzi garanzia fidi

Obiettivi

Già dal 1970 l'Amministrazione regionale si è posta l'esigenza di sostenere il settore delle piccole e medie imprese industriali (PMI) nell'accesso al credito bancario a breve termine e successivamente a medio termine. In tale anno è stata emanata la legge regionale n. 25/1970, con cui è stato impostato il sistema di intervento contributivo, finalizzato ad agevolare le imprese nel fornire le necessarie garanzie integrative agli Istituti bancari, garanzie che spesso, data la scarsa solidità patrimoniale delle aziende, si rivelano insufficienti secondo i parametri bancari.

Per questi motivi si ritiene di rafforzare ulteriormente la capacità garantistica dei CONGAFI, raggiungendo indirettamente finalità di indubbio vantaggio per le PMI ai fini dello sviluppo e del rafforzamento della loro attività.

(omissis)

Disinquinamento industriale.

Obiettivi.

La legge regionale 3 giugno 1978 n. 47, capo VI, reca la previsione della concessione di contributi in conto capitale a favore di imprese industriali che svolgano in via esclusiva o prevalente attività produttiva da almeno due anni, contributi finalizzati a sostenere le iniziative atte alla depurazione, al trattamento e allo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

La concessione del contributo avviene previo parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

Il rapporto tra lo sviluppo dell'attività produttiva ed il rispetto dell'ambiente costituisce lo scenario nel quale già oggi si devono confrontare le imprese. Nasce quindi per gli operatori economici l'esigenza di considerare la difesa dell'ambiente come uno degli elementi che, assieme ai tradizionali fattori legati al mercato ed alle risorse

finanziarie, determineranno la strategia di crescita dell'azienda.

Nel quadro del programma comunitario di politica ed azione in favore dell'ambiente ma anche di uno sviluppo sostenibile e durevole le imprese sono chiamate alla consapevolezza ambientale, a rivedere il rapporto e l'impatto della specifica attività produttiva sull'ambiente.

D'altro canto va evidenziato che per l'industria la tutela dell'ambiente rappresenta anche un onere: in tale contesto la legge regionale 47/1978 si pone come un segnale ed uno sforzo importante per favorire e rafforzare le capacità delle imprese di far fronte ai nuovi e crescenti bisogni ambientali, per conciliare sviluppo economico e salvaguardia ambientale sostenendo, mediante contributi a fondo perduto, i processi industriali e gli investimenti ecocompatibili nel settore industriale.

Infine, va detto che queste misure di sostegno, nell'incentivare a potenziare gli investimenti in argomento, rendono migliori e quindi più competitive le imprese industriali nell'ottica dell'accesso delle stesse nel mercato europeo e mondiale.

(omissis)

Direttive.

(omissis)

Per quanto riguarda la misura della percentuale contributiva che verrà assegnata, si evidenzia che la stessa verrà diversificata a seconda dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria, uniformandosi in tal senso alle disposizioni comunitarie. Pertanto, la percentuale massima attribuibile alle grandi imprese è del 15% della spesa ammessa, mentre per le piccole e medie imprese la percentuale massima ammonta al 20% della spesa ammessa. Laddove non possa essere assegnata alle iniziative utilmente collocate in graduatoria la percentuale massima le iniziative di cui alle classi di merito b) e c) della delibera n. 5773/1995 subiranno una riduzione di due punti percentuali rispetto al massimo previsto (20%).

Infine, per quanto riguarda i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti, quali la siderurgia, le costruzioni navali ecc., l'Amministrazione regionale provvederà ad esperire le procedure prescritte dall'Unione Europea per tali settori.

Pesca e acquacoltura

Obiettivi

Si rende necessaria l'emanazione di una nuova normativa che disciplini le agevolazioni a favore nella pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari, in sintonia con quanto previsto dall'Unione Europea e l'inserimento nel settore del comparto agroalimentare.

Le domande già presentate alla data del 28 febbraio

1998 verranno comunque portate a conclusione utilizzando esclusivamente gli stanziamenti 1998 già illustrati nel programma della Direzione Industria 1998. Gli stanziamenti 1999 andranno a coprire le necessità della nuova normativa.

Con l'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/1999 inoltre è stato previsto uno stanziamento straordinario a favore dei miticoltori e itticoltori danneggiati dagli eventi mucillaginosi qualificati e dichiarati eccezionale avversità ecologica con D.M. 11 novembre 1997 dal Ministero per le politiche agricole, modificato con D.M. 7 gennaio 1998.

(omissis)

Aree attrezzate per insediamenti produttivi (Programma 0.21.3)

Obiettivi

Consorzi industriali

Con la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, il Consiglio regionale ha inteso disciplinare compiutamente l'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale ai quali viene riconosciuto a tutti gli effetti la natura di enti pubblici economici.

Attraverso tale normativa diviene più incisiva l'azione dell'Amministrazione regionale tesa a favorire lo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia nel rispetto delle risorse ambientali. Ciò avviene anche attraverso la razionale localizzazione delle imprese industriali sul territorio, razionalizzazione che è stata perseguita dall'Amministrazione regionale tramite l'adozione di appropriati strumenti urbanistici che hanno previsto la delimitazione di apposite aree (c.d. zone D1) la cui gestione è attualmente affidata appunto agli attuali Enti di sviluppo industriale.

In tali aree, le imprese insediate hanno potuto beneficiare in misura più o meno ampia, a seconda delle varie localizzazioni, di strutture e di servizi la cui utilità è evidenziata dalle richieste di insediamento che pervengono ai suddetti enti.

Inoltre, si è evitato l'insediamento in aree di interesse ambientale e paesaggistico, si è favorita la delocalizzazione degli impianti industriali a rischio elevato di inquinamento, si sono ridotte le interazioni negative tra gli insediamenti industriali e le aree citate.

La legge regionale 3/1999 integrata dall'articolo 8 comma 6 della legge regionale 4/1999, prevede la concessione di benefici a favore degli enti gestori delle zone industriali finalizzati alla realizzazione o manutenzione in tali zone di importanti infrastrutture a servizio delle imprese ivi insediate.

Contributi annuali sono inoltre previsti al fine di venire incontro alle necessità gestionali dei medesimi enti che, allo stato attuale, non dispongono che in misura estremamente ridotta di proprie fonti di sostentamento.

(omissis)

Centri di innovazione industriale

L'obiettivo è di agevolare la nascita ed il consolidarsi dei centri di innovazione industriale neocostituiti o in via di costituzione tramite l'agevolazione alle spese di gestione per la durata di un triennio d'attività. In particolare i centri di innovazione industriale fanno riferimento alla rete dei BIC del Friuli-Venezia Giulia che dopo la sede di Trieste ha realizzato la sede di Gorizia e la prossima sede di Spilimbergo.

Centraline idroelettriche.

L'obiettivo della normativa è finalizzato all'opportunità dello sfruttamento di corsi o salti d'acqua in tutto il territorio regionale.

L'interesse delle imprese per l'autoproduzione di energia elettrica consente anche di favorire la produzione energetica da fonti rinnovabili. Tale regime è stato approvato dall'Unione Europea solo alla fine del 1998, da qui il ritardo nell'avvio della gestione della norma.

Priorità

Consorzi industriali

Si reputa opportuno indirizzare le risorse finanziarie su investimenti principalmente verso le iniziative che risultino particolarmente atte a dotare le zone industriali di infrastrutture essenziali per accelerare l'insediamento in tali aree di imprese industriali.

Ciò consentirà tra l'altro di incrementare il numero delle imprese industriali in Regione, evitando l'insediamento in aree di qualche interesse ambientale e paesaggistico nonché la dispersione sul territorio di tali aziende.

I finanziamenti saranno erogati sulla base dei criteri fissati dalla medesima legge regionale 3/1999.

Peraltro, per i contributi per opere infrastrutturali, in caso di insufficienza delle disponibilità di capitolo rispetto alle richieste contributive, si darà la precedenza, a parità di titoli previsti dai ricordati criteri, a quei progetti aventi minor costo per il bilancio regionale.

Centri di innovazione industriale

Lo stanziamento sarà suddiviso tra gli unici due centri di innovazione oggi esistenti (e mai contribuiti per tale finalità) in proporzione alla rilevanza della loro attività.

Centraline idroelettriche.

La priorità verrà riconosciuta a quelle iniziative che a parità di investimento evidenziano una maggiore produzione di energia elettrica.

(omissis)

Sviluppo della ricerca applicata (Programma 0.22.2)

Obiettivi

L'Amministrazione, anche per l'esercizio 1999 intende utilizzare gli strumenti normativi, operanti peraltro già dal 1984, finalizzati alla promozione dell'attività di ricerca applicata nel settore industriale, nonché all'acquisizione di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive.

Sono settori questi ultimi che rivestono un ruolo di primissimo piano nella politica di sviluppo e crescita, in particolare qualitativa, del comparto industriale della Regione.

In tal senso la ricerca e lo sviluppo tecnologico possono contribuire a creare le condizioni ideali per un rinnovato slancio alla crescita, per un rafforzamento della competitività globale nonché per un aumento dell'occupazione.

Risulta pertanto necessario sostenere la ricerca o i progetti miranti ad acquisire le conoscenze dirette a realizzare nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero ad introdurre una rilevante innovazione nelle citate fattispecie già esistenti.

Il consistente stanziamento è determinato dalla sempre maggior richiesta di intervento per attività di ricerca, richiesta derivante anche dall'opera di diffusione che è stata data dalla Direzione regionale a tale strumento e che ha contribuito allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale diretta alla acquisizione di innovazione.

L'obiettivo è quello di soddisfare la crescente domanda di intervento nel settore indicato, selezionando con la dovuta attenzione quei progetti che corrispondono ai requisiti qualitativi indicati dalla legge di intervento.

Priorità

Conformemente a quanto stabilito dalla delibera dei criteri n 1000 dell'8 marzo 1996 le priorità stabilite sono le seguenti:

1. impianto o ampliamento di laboratori di ricerca, con precedenza ai laboratori che si insediano nell'Area di Ricerca di Trieste;
2. sono soddisfatti nell'ordine i progetti di ricerca applicata che il Comitato tecnico classifica di alto livello, medio livello, ed infine di basso livello;

(omissis)

Direttive.

(omissis)

Si può già ritenere comunque che l'ammontare complessivo delle richieste pervenute faccia legittimamente presumere che le risorse di bilancio complessivamente allocate nelle annualità 1999-2000-2001 siano sufficienti

ti per soddisfare tali richieste nella misura massima prevista dalla legge.

Al fine di dare risposta ai progetti presentati nella misura massima prevista si potrà fare ricorso agli stanziamenti delle annualità 2000 e 2001.

Il contributo ai laboratori di ricerca, considerati prioritari, verrà assegnato nella massima percentuale prevista: 40% per i laboratori localizzati presso l'Area di Ricerca di Trieste e 20% per tutti gli altri.

Laddove non possa essere assegnata a tutte le iniziative di ricerca applicata utilmente collocate in graduatoria la percentuale massima prevista del 35% per le PMI e del 25% per le altre imprese, le iniziative valutate di alto, medio e basso livello verranno diversificate con un differenziale di 3 punti percentuali via via decrescenti. Comunque i progetti di alto livello poiché l'intervento sia significativo, non dovranno scendere al di sotto della percentuale di contributo del 30% per le PMI e del 20% per le altre imprese.

(omissis)

Riconversione, rilancio industriale e sviluppo PMI

(Programma 0.28.1)

Cooperazione transfrontaliera

(Programma 0.28.4)

Obiettivi

Di questi due programmi si parla unitariamente in quanto ambedue si riferiscono a stanziamenti rivolti all'attuazione di programmi operativi comunitari e quindi hanno grandi elementi di similitudine.

OB 2

I capitoli di riferimento vanno dal 8100 al 8105 per l'annualità 1999; secondo quanto già esplicitato nel precedente programma della Direzione Industria riferito al 1998, tali stanziamenti verranno trasferiti alla Friulia S.p.A. per far fronte ai pagamenti che da tutti i soggetti attuatori dell'OB 2 (le varie Direzioni regionali) vengono disposti tramite la Finanziaria.

Programma Pesca

Il programma Pesca fa riferimento ai capitoli dal 8250 al 8268 e rappresenta l'attuazione della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.

Tale programma non è ancora partito in quanto l'Amministrazione regionale è ancora in attesa della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario, come più volte richiamato nella legge regionale 11/1998.

Tramite il programma Pesca il comparto troverà risorse assegnate al fine di attuare quella modernizzazione e diversificazione delle tradizionali attività auspicate dalla Unione Europea.

Programmi Interreg Italia-Austria e Italia-Slovenia.

L'obiettivo di questi programmi è di favorire le relazioni transfrontaliere tra paesi contermini, tramite programmi di intervento e investimenti, che coagulino l'interesse delle realtà produttive dei due paesi, anche tramite realizzazione di infrastrutture a rete. Si riferiscono ai capitoli dal 8340 al 8362.

(omissis)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 giugno 1999, n. 1895.

Legge 1766/1927. Comune di Sgonico (Trieste). Autorizzazione alla concessione in affitto, per la durata di cinquanta anni, di un terreno, soggetto ad uso civico a favore della frazione di Rupinpiccolo.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Il Comune di Sgonico (TS) è autorizzato a concedere in affitto per la durata di cinquanta anni il seguente terreno, soggetto ad uso civico a favore della popolazione della frazione di Rupinpiccolo:

– particella catastale n. 2487/54 censita nella PT 279 del comune censuario di Sgonico, di mq. 19.382, tranne mq. 1.100 circa destinati a parcheggio, per il corrispettivo di lire 805.000 per ettaro, soggetto a revisione annuale secondo l'applicazione degli indici ISTAT;

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni recate dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora ricorrano i presupposti ivi stabiliti;

3. La somma che il Comune di Sgonico ricaverà dalla affitto del terreno di cui al punto 1. sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, all'occorrenza, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione della frazione di Rupinpiccolo;

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO**

Servizio del commercio

Docup Obiettivo 2 1997-1999, Azione: 1.1. - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali operanti nel settore della fornitura alle imprese di produzione.

Publicazione della graduatoria delle domande ammissibili ed elenco di quelle escluse ai sensi del D.P.G.R. n. 0185/Pres dd. 22.5.1998 art. 17, comma 1

A) Domande ammissibili

N. Graduatoria	Richiedente e sede legale	Iniziativa	Sede della iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
1	FERRO JULIA SRL - MONFALCONE	ristrutturazione stabilimento, acquisto arredi ed attrezzature	MONFALCONE	72.220.000	37.298,52
2	PANIFICATORI ACQUISTI COLLETTIVI SPA - SAN DORLIGO DELLA VALLE	ammodernamento magazzino, acquisto furgone, impianti, attrezzature e macchinari	SAN DORLIGO DELLA VALLE	72.080.000	37.226,21
3	ZENITH C SRL - DUINO-AURISINA (pratica n. 5)	posa in opera edificio prefabbricato	MONFALCONE	20.400.000	10.535,72
4	PEZZUL SRL - DUINO-AURISINA	acquisto impianti ed attrezzature	DUINO-AURISINA	21.080.000	10.886,91
5	MATERIALI EDILI GODEASSI di Giuseppe Godeassi e C. - SAS - ROMANS D'ISONZO	costruzione fabbricato da adibirsi a vendita materiali	ROMANS D'ISONZO	102.000.000	52.678,60

B) Ricorso domande escluse

Richiedente e sede legale	Iniziativa	Motivo esclusione
ZENITH C. SRL - DUINO-AURISINA (pratica n. 4)	costruzione capannone	RINUNCIA dd. 18.01.1999 (ad prot. 453 dd. 20.01.99) (INVESTIMENTO NON REALIZZATO)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 45 del 12 maggio 1999, il comune di Casarsa della Delizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Castions di Strada. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1, comma 5).

Con deliberazione consiliare n. 17 del 13 maggio 1999 il comune di Castions di Strada ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis comma 3 della legge regionale 52/1991, non sono interessati beni soggetti ai vincoli di cui alla legge 1497/1939 o alla legge 1089/1939.

Comune di Chions. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1, comma 5).

Con deliberazione consiliare n. 25 del 9 aprile 1999 il comune di Chions ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non vi è la

necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis comma 3 della legge regionale 52/1991, non sono interessati beni soggetti ai vincoli di cui alla legge 1497/1939 o alla legge 1089/1939.

Comune di Medea. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 222 del 29 aprile 1999, il comune di Medea ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 23 bis al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 4 maggio 1999 il comune di San Giorgio di Nogaro ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 bis al Piano regolatore generale, dando atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 comma 5 della legge regionale 52/1991, non sono state espresse riserve vincolanti da parte dell'Amministrazione regionale.

Comune di Vajont. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 26 marzo 1999 il comune di Vajont ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, dando atto che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni in ordine alla variante medesima.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE REGIONALE PER I PROBLEMI
DEI MIGRANTI
E.R.M.I.
UDINE

**Articolo 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Assegnazione di incarico esterno.**

Si comunica, in conformità alla normativa in oggetto, che al termine del I semestre e per tutto il II semestre 1998 si è assegnato il seguente incarico esterno, con decorrenza dal 29 giugno 1998 e valenza fino al 31 dicembre 1998:

INCARICATO	MOTIVAZIONI	IMPORTO
Dott.ssa Giovanna Nadali - professionista associata dello Studio Sandra Folegatto, Lorenzo Snaidero, Giovanna Nadali, Fabio Pelos	Necessità di assistenza fiscale, vista la complessità e l'ampliamento degli adempimenti in materia e la carenza di personale	3.500.000 I.V.A. e C.N.A.P. esclusi da erogare

IL PRESIDENTE: dott. Nemo Gonano

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Avviso di selezione per l'affidamento di un incarico di progettazione in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3 da destinarsi a sede degli Uffici della Direzione generale dell'Azienda.

Ente:

Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina - Unità operativa progetti immobiliari - via del Farneto, 3 - 34142 Trieste.

Funzionario incaricato del procedimento:

arch. Gianluigi Miazzi - telefono 040-3995272 - cellulare 0348-8710323 - fax 040-3995273.

Oggetto dell'incarico:

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, come previste dall'articolo 16 della legge 109/1994 nonché le attività previste dalla legge regionale n. 52/1991, in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3 (padiglione SAI grande), da destinarsi a sede degli uffici della Direzione generale dell'Azienda.

Dati dell'edificio:

Localizzazione: Comprensorio di S. Giovanni - via Sai, n. 1-3 -

Comune di Trieste - C.C. di Guardiella - foglio mappa 8-12 - p.c. n. 915 - edificio di mq. 1070, in categoria 2^a della P.T. 8566.

Superficie coperta: mq. 1070.

Piani: interrati 1

fuoriterra 3.

Vani: scantinato 16

pianoterra 20

piano 1^o 23

piano 2^o 15.

Importo dei lavori:

Spesa complessiva prevista a corpo ammontante presuntivamente a lire 3.000.000.000, pari a 1.549.370,70 ECU, I.V.A. esclusa.

Onorari complessivi presunti:

Lire 190.000.000, pari a 98.126,81 ECU, I.V.A. esclusa.

Soggetti ammissibili:

Possono partecipare i soggetti previsti dall'articolo 17, 1^o comma, lettere d), e), f) e g) della legge 109/1994. Ai sensi dell'articolo 17, 8^o comma della legge 109/1994, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già al momento di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Non è consentita la partecipazione plurima del medesimo concorrente nella veste di professionista individuale e in associazione, o comunque come componente di una società di ingegneria.

Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà essere redatta su carta semplice, in lingua italiana, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della società, e dovrà chiaramente contenere a pena di nullità:

- l'indicazione dei nominativi dei professionisti che espletano l'attività progettuale (comprese quelle subappaltabili e quella di integrazione tra le varie prestazioni specialistiche), con gli estremi delle rispettive iscrizioni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e con la specificazione delle relative qualificazioni professionali;
- il curriculum professionale dei progettisti (elaborato su foglio a parte, da allegare all'offerta) contenente l'indicazione dei lavori affini a quello oggetto dell'incarico, compresi gli estremi identificativi del committente, la precisazione se poi siano stati o

meno eseguiti e se sia insorto qualche contenzioso col committente;

- la dichiarazione dei soggetti interessati, ai sensi della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/1998, attestante:
 1. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12, 1° comma del decreto legislativo 157/1995;
 2. l'inesistenza di rapporti con la pubblica Amministrazione o con Enti pubblici che vietino l'esercizio della libera professione e di altri impedimenti che possano essere in contrasto con il conferimento del presente incarico;
 3. di non trovarsi nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 32-quater del codice penale;
 4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 e dall'articolo 28 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 giugno 1998, n. 0232/Pres.;
- per le società di ingegneria il certificato rilasciato dal Registro imprese della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, o analoga certificazione dello Stato di residenza o sede per le società appartenenti ad altri stati della Unione Europea, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato istanza di concordato; il medesimo certificato deve essere completato con il nominativo degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e con le notizie relative alla società; tale certificazione può essere sostituita da apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/1998;
- per i raggruppamenti temporanei o studi associati di liberi professionisti o per i raggruppamenti temporanei di società di ingegneria, una dichiarazione sottoscritta da tutti i liberi professionisti o dai rappresentanti legali di tutte le società che individua il mandataro (capogruppo), al quale viene conferita la rappresentanza esclusiva nei riguardi dell'Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente incarico di progettazione;
- dichiarazione di presa visione dell'immobile oggetto dell'incarico e accettazione di tutte le condizioni specificate nel presente invito;
- l'indicazione del tempo necessario per l'espletamento dell'incarico di progettazione;
- la dichiarazione di immediata disponibilità ad assumere l'incarico;
- il prezzo complessivo a corpo (scritto in cifre ed in lettere), con indicazione disaggregata delle singole voci di tariffa, conformemente a quanto disposto dalla legge 143/1949, e del ribasso sui minimi tariffari previsto della legge 155/1989.

L'offerta dovrà essere contenuta in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a: Azienda per i servizi sanitari n. 1 - «Triestina» - Unità operativa progetti immobiliari - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste, e recante la seguente dicitura: Offerta per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3.

La busta contenente l'offerta, da inviare con raccomandata A.R. o tramite posta celere, ovvero da consegnare a mano (quale corrispondenza ordinaria in corso particolare) con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (via del Farneto, 3, 4° piano) durante il normale orario d'ufficio, entro e non oltre il giorno 20 luglio 1999.

Il recapito della busta, entro il termine sopra indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'offerta pervenuta non impegnerà in alcun modo l'Azienda committente finché non sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di assegnazione, mentre sarà vincolante a tutti gli effetti per l'offerente per un periodo di 6 mesi dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

I documenti presentati dai candidati che risulteranno non aggiudicatari, potranno essere restituiti su richiesta dell'interessato e non saranno in alcun modo utilizzati dall'Azienda.

Il trattamento di tutti i dati forniti dai candidati verrà effettuato in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Modalità di scelta del progettista:

L'incarico sarà affidato con deliberazione del Direttore generale, previo parere espresso, dopo esame di tutti gli elementi di valutazione, da parte dell'apposita Commissione.

L'aggiudicazione avrà luogo anche qualora vi sia un'unica offerta.

Criteri utilizzati per l'assegnazione:

1. curriculum professionale con l'indicazione specifica dei 5 progetti di costruzione, ristrutturazione edilizia e adeguamento di edifici ad uso uffici che si ritengono maggiormente significativi (peso massimo attribuibile punti 30);
2. curriculum professionale relativo ad un periodo di tempo non superiore a 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, con l'indicazione specifica dei 5 progetti di recupero, ristrutturazione edilizia e adeguamento di edifici di valore storico sottoposti al vincolo monumentale che si ritengono maggiormente significativi (peso massimo attribuibile punti 30);
3. pregressa attività specialistica di progettazione relativa alla ristrutturazione di immobili siti nel com-

preatorio di S. Giovanni (peso massimo attribuibile punti 30);

4. indicazione del tempo minimo necessario per l'espletamento dell'incarico della progettazione, comprendente anche gli elaborati previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e di quelli previsti dalla legge regionale n. 52/1991 (peso massimo attribuibile punti 5);
5. dichiarazione di immediata disponibilità ad assumere l'incarico (peso massimo attribuibile punti 5).

Modalità di esecuzione del rapporto contrattuale:

A seguito del provvedimento di assegnazione dell'incarico, verrà stipulato tra le parti un contratto d'opera professionale che conterrà, tra le altre, anche le seguenti clausole:

- la consegna degli elaborati relativi al progetto completo come sopra previsto, sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico, da parte dell'assegnatario, al quale competeranno anche gli oneri relativi alla stipulazione del contratto, dovrà essere fatta negli uffici dell'Azienda che verranno indicati in sede di ordinazione, franca di ogni e qualsiasi spesa e rischio per l'A.S.S.;
- il termine contrattuale per la consegna dei progetti sarà quello indicato nell'offerta, con inizio dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione;
- in caso di ritardata consegna, verrà addebitata una penale pari al 3 per mille dell'importo di assegnazione per ogni giorno di ritardo sul termine sopraindicato;
- per le prestazioni relative all'attività di progettazione preliminare e definitiva, necessarie ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni previste dalla legge regionale n. 52/1991, verrà liquidato il 60% dell'importo complessivo dell'incarico ad avvenuto rilascio delle suddette autorizzazioni ed approvazioni;
- per le prestazioni relative all'attività di progettazione esecutiva e per quelle di coordinatore per la progettazione verrà liquidato il 40% dell'importo complessivo dell'incarico, ad avvenuta formulazione del parere di ammissibilità al finanziamento del progetto da parte del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio- assistenziale dell'Agenzia regionale della sanità;
- diverse modalità di pagamento potranno essere eventualmente prese in considerazione, qualora comportino un sensibile miglioramento dell'importo offerto ed una apprezzabile riduzione del termine di consegna;
- rimarranno a carico dell'Azienda committente anche il contributo integrativo CNPAIALP e l'I.V.A., in quanto dovuti;
- il pagamento delle prestazioni sarà effettuato me-

dante specifico mandato esigibile presso la Tesoreria dell'Azienda previa presentazione di avviso di fattura.

Resta inteso che per quanto non espressamente indicato nel presente avviso varranno i principi contenuti nella legge regionale 49/1996 e nel Regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della Sanità, approvato con D.P.G.R. del 23 giugno 1998, n. 0232/Pres.

Trieste, 18 giugno 1999

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Franco Rotelli

COMUNE DI LESTIZZA

(Udine)

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2004.

01) *Ente appaltante:* Comune di Lestizza - via Roma, 36 - telefono 0432/760084 - fax 0432/761700 - codice fiscale 80000470304 - partita I.V.A.: 00476630306.

02) *Procedura di aggiudicazione:* licitazione privata ai sensi dell'articolo 89, lettera b) del R.D. 23 maggio 1924, nr. 827 e articolo 10 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 157.

03) *Modalità di aggiudicazione:* con i criteri di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo nr. 157/1995, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

04) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara:* le domande (in bollo da lire 20.000), contenenti le dichiarazioni richieste dal bando di gara, dovranno pervenire presso l'Ufficio protocollo del Comune di Lestizza entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 1999.

Copia integrale del bando di gara (pubblicato all'Albo pretorio) e dello schema di convenzione, ai quali si rinvia, sono disponibili presso gli uffici comunali durante l'orario di ricevimento per il pubblico (dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì).

Lestizza, lì 23 giugno 1999

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Leandro Rossi

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO,
TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

Adozione delle misure di salvaguardia relative al

progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave. Delibera del Comitato istituzionale 22 marzo 1999, n. 1.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 dicembre 1993, il Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

PREMESSO che il Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche costituisce la prima fase di una pianificazione di bacino che si viene costituendo, mediante Piani stralcio di cui quello adottato è riferito alla gestione delle risorse idriche;

PREMESSO che l'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

VISTO l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che attribuisce all'Autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione della economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

CONSIDERATO che nella relazione del progetto di Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'articolo 5 delle norme di attuazione del progetto. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientali ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idro-

biologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che in relazione alla realizzazione del serbatoio idroelettrico del Vajont, avente un invaso previsto di 150 milioni di mc., sono state aumentate in media di circa il 16%, nel periodo 1 giugno-1 settembre, le concessioni che prelevano l'acqua dalla traversa di Fener, Nervesa e dal sistema S. Croce-Castelletto-Nervesa;

CONSIDERATO che la mancata utilizzazione del bacino del Vajont, per i noti eventi successi nel 1963, ha reso indisponibile il corrispondente volume d'invaso, mentre sono rimasti in essere gli aumenti dei prelievi nelle località soprarichiamate e che ciò influisce negativamente, durante il periodo siccitoso, sulle portate fluenti presenti in alveo contribuendo in modo determinante al prosciugamento dell'alveo a valle di Nervesa;

CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche e al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione della economia idrica, e al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare con urgenza appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla legge 183/1989;

VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 1998;

VISTO l'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

l'articolo 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;

l'articolo 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

RICHIAMATO per quanto occorre l'articolo 43, comma 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

RICHIAMATO per quanto occorre l'articolo 55, comma 1, lettera C del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

DELIBERA

Articolo 1

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli

obiettivi indicati nelle premesse e salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelarne le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del «Progetto di piano di bacino» adottato il 6 maggio 1998, nonché per stabilire gli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase programmatica di detto Progetto.

Formano parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli articoli 4 - 5 - 6 - 8 - 9 e 14 riportate nell'Allegato 1, che costituiscono uno stralcio delle «Norme di attuazione del piano» di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.

Articolo 2

Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 3

I rinnovi e le nuove istanze di concessione

Si richiamano a tale proposito gli articoli 6, 8 e 9 delle Norme di attuazione del Progetto di piano adottato dal Comitato istituzionale il 6 maggio 1998, i cui contenuti formano parte integrante della presente deliberazione.

In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont ed a quanto previsto dal Progetto di piano, per le grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo, si opera, in via preliminare, per il periodo di anni tre, una riduzione della portata massima concessa pari al 15% di quanto indicato nel titolo di concessione, considerandosi detta misura compresa nelle azioni di Piano. La portata corrispondente alla riduzione del 15% dovrà essere mantenuta nell'alveo del Piave.

Articolo 4

Quantificazione del minimo deflusso di rispetto

È fissato per ogni corpo idrico superficiale naturale, ricadente nel bacino del Piave una portata di rispetto secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 e 14 della norme di attuazione del progetto di piano; articoli i cui contenuti ed effetti vengono integralmente richiamati, unitamente all'Allegato 2 a formare parte integrante della presente deliberazione. La portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere.

Articolo 5

Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli uffici del Genio civile regionale, i Nuclei operativi del Magistrato alle acque di Venezia, e gli Uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe (Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonché l'Autorità di bacino, segnalano all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 55, comma 1, lettera C del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.

Articolo 6

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Articolo 7

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria tecnica), nonché presso le sedi delle Regioni Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto e presso le sedi delle Province di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 22 marzo 1999

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:
dott. Enrico Micheli

COMUNE DI CODROIPO (Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata nel capoluogo, denominato «ex Quadrivium».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 17 giugno 1999, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata nel capoluogo, denominato «ex Quadrivium».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni o opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

Codroipo, 24 giugno 1999

L'ASSESSORE DELEGATO: Daniele Cordovado

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Richiesta di riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'albergo «Serena» sito in riva S. Andrea, n. 31. Deliberazione della Giunta comunale 8 giugno 1999, n. 222. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Meublè Serena» con una capacità ricettiva di n. 12 camere, n. 24 posti letto e n. 12 bagni- docce, il cui titolare è il signor Bosio Paolo, legale rappresentante della S.a.s. «Serena», è riclassificato albergo con apertura a carattere annuale con n. 3 (tre) stelle;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

(Udine)

Avviso di deposito del Piano attuativo per la zona omogenea G4.2 sita in località Bronzan proposto dalla Immobiliare De Candido S.r.l.

IL SINDACO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la quarta circolare esplicativa della legge regionale 52/1991 emanata in data 5 ottobre 1992 dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale,

RENDE NOTO

– che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli elaborati relativi al Piano attuativo per la zona omogenea G4.2 sita in località Bronzan proposto dalla Immobiliare De Candido S.r.l., adottato con deliberazione consiliare n. 35 del 7 giugno 1999;

– chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico, può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 19 giugno 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Radames Paron

COMUNE DI UDINE

Avviso di adozione della Variante n. 7 al Piano Particolareggiato del Centro Città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 d'ord. n. 44942 di prot. gen. del 22 aprile 1999, è stata adottata la variante n. 7 al Piano Particolareggiato del Centro Città relativa alla nuova articolazione planivolumetrica di edifici in via Marco Volpe - via Castellana.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, la suindicata delibera di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dall'8 luglio 1999 al 12 agosto 1999.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni o opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati devono essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo e in sei copie.

Udine, 7 luglio 1999

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Settimo Dainese

CATEGORIA VIII													
2 1 0	Entrate per servizi e attività v.s.o.												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	7.790.330.734	4.105.328.335	453.086.951	1.249.817.478	47.235.500.000	334.363.070	64.303.120	19.881.641	36.117.525.710	1.900.745	3.900.845	330.461.173	
	TOTALE CATEGORIA VIII												
	7.790.330.734	4.105.328.335	453.086.951	1.249.817.478	47.235.500.000	334.363.070	64.303.120	19.881.641	36.117.525.710	1.900.745	3.900.845	330.461.173	
	TOTALE TITOLO II												
	7.790.330.734	4.105.328.335	453.086.951	1.249.817.478	47.235.500.000	334.363.070	64.303.120	19.881.641	36.117.525.710	1.900.745	3.900.845	330.461.173	
TITOLO III													
3 0 0 ENTRATE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE DI DEMI-COMUNICAZIONE													
ENTRATE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE DI DEMI-COMUNICAZIONE													
CATEGORIA IX													
3 1 0	Attività economiche di demicomunicazione												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	0	0	0	0	4.470.000.700	5.055.843.417	1.515.683.442	5.537.643.442	5.537.643.442	0	0	0	5.537.643.442
	TOTALE CATEGORIA IX												
	0	0	0	0	4.470.000.700	5.055.843.417	1.515.683.442	5.537.643.442	5.537.643.442	0	0	0	5.537.643.442
CATEGORIA X													
3 2 0	Attività economiche di demicomunicazione												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000
	TOTALE CATEGORIA X												
	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000
CATEGORIA XI													
3 3 0	Ricarica di valore aggiunto												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	0	0	0	0	26.000.700	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	23.000.000
	TOTALE CATEGORIA XI												
	0	0	0	0	26.000.700	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	23.000.000
CATEGORIA XII													
3 4 0	Ricarica di valore aggiunto												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	285.832.510	267.000.510	46.560	18.136.951	2.985.000.000	3.211.000.000	240.000.000	1.070.168.532	207.610.343	220.000.000	220.000.000	3.350.700.710	
	285.832.510	267.000.510	46.560	18.136.951	2.985.000.000	3.211.000.000	240.000.000	1.070.168.532	207.610.343	220.000.000	220.000.000	3.350.700.710	
	TOTALE CATEGORIA XII												
	285.832.510	267.000.510	46.560	18.136.951	2.985.000.000	3.211.000.000	240.000.000	1.070.168.532	207.610.343	220.000.000	220.000.000	3.350.700.710	
	TOTALE TITOLO III												
	285.832.510	267.000.510	46.560	18.136.951	2.985.000.000	3.211.000.000	240.000.000	1.070.168.532	207.610.343	220.000.000	220.000.000	3.350.700.710	
TITOLO IV													
4 0 0 ENTRATE DERIVANTI DA TRASPARENTE													
CONTO CAP-VAL													
CATEGORIA XIII													
4 1 0	Trasparenza												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	4.340.130.510	4.340.130.510	4.340.000.000	130.510	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000	460.000.000	5.760.240.010	
	TOTALE CATEGORIA XIII												
	4.340.130.510	4.340.130.510	4.340.000.000	130.510	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000	460.000.000	5.760.240.010	
CATEGORIA XIV													
4 2 0	Trasparenza												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	3.015.000.000	3.015.000.000	3.015.000.000	0	25.000.000.000	1.723.000.000	207.914.215.000	1.323.183.500	1.323.183.500	0	0	0	1.723.000.000
	TOTALE CATEGORIA XIV												
	3.015.000.000	3.015.000.000	3.015.000.000	0	25.000.000.000	1.723.000.000	207.914.215.000	1.323.183.500	1.323.183.500	0	0	0	1.723.000.000
CATEGORIA XV													
4 3 0	Trasparenza												
	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	2.298.043.475	1.130.304.910	1.167.738.565	0	400.000.000	200.373.362	407.626.038	237.242.262	237.242.262	0	0	0	1.205.878.200
	TOTALE CATEGORIA XV												
	2.298.043.475	1.130.304.910	1.167.738.565	0	400.000.000	200.373.362	407.626.038	237.242.262	237.242.262	0	0	0	1.205.878.200

CATEGORIA XVI										
4.4.0	Trasferimenti da altre Regioni									
TOTALE CATEGORIA XVI										
	86.246.315.172	6.601.839.424	450.000.000	13.882.674.323	24.253.000.000	19.784.611.961	-23.873.388.058	3.960.271.370	804.340.861	83.067.016.925
TITOLO V										
ENTRATE DERIVANTI DA ACQUEDOTTI, OPERE DI										
CATEGORIA XVII										
5.1.0	Assunzione di indige									
TOTALE CATEGORIA XVII										
	826.000.000	458.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	458.000.000
CATEGORIA XVIII										
5.2.0	Assunzione di altri dipendenti									
TOTALE CATEGORIA XVIII										
	126.580.177	112.966.219	0	16.511.903	3.210.000.000	142.866.958	-3.016.132.042	160.866.950	0	18.511.903
TOTALE TITOLO V										
	812.680.177	688.966.219	0	416.511.903	3.270.000.000	153.653.919	-3.076.132.042	191.866.958	0	418.533.806
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE										
	91.848.989.138	17.448.440.585	831.173.905	84.572.344.679	89.778.000.000	84.681.468.757	-25.056.651.258	87.576.686.379	7.104.782.651	91.678.177.135
TITOLO VI										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA XIX										
6.1.0	Partite di giro									
TOTALE CATEGORIA XIX										
	114.970.489	147.344	0	0	50.490.000.000	40.641.314.508	-4.718.005.482	45.690.656.785	657.723	507.121
TOTALE TITOLO VI										
	116.970.489	147.344	0	0	50.490.000.000	45.641.314.508	-4.778.688.492	46.148.313.570	657.723	507.121
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE										
	93.364.923.627	17.648.687.915	845.917.064	84.572.344.679	140.238.000.000	110.342.783.270	-28.875.216.730	103.257.343.264	7.105.440.306	91.876.784.174
Fondo di Cassa 31/12/1998										
	66.020.557.001									23.018.660.164
Fondo di Cassa al 31/12/1999										
					10.637.901.231		-106.270.721			
Avanzo di amministrazione esercizio precedente										
	183.985.517.633	17.648.687.913	845.937.544	84.572.344.679	150.875.901.231	110.383.783.370	-40.815.133.941	103.257.343.264	7.105.440.306	184.594.470.041
TOTALE ENTRATE A PREGGIO										
	184.594.470.041	17.648.687.913	845.937.544	84.572.344.679	150.875.901.231	110.383.783.370	-40.815.133.941	103.257.343.264	7.105.440.306	184.594.470.041

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Pierantonio Tacchero

COD	DENOMINAZIONE	RESIDUI				COMPLETINI				CAUSA	
		RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI ALL'01/01/1998	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI AL BILANCIO ANNO 1998	TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI AL 31/12/1998	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 1998	IMPIEGHI ESERCIZIO 1998	L'ORDINE ECONOMICO ESERCIZIO 1998	PAGAMENTI USCITE DI COMPETENZA ESERCIZIO 1998	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1998		TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/1998
TITOLO II											
TITOLO II		125.425.116.318	14.071.298.744	1.670.596.691	120.353.264.887	45.660.007.211	59.248.723.955	1.969.591.272	11.573.262.503	12.542.824.796	16.738.929.947
CATEGORIA XI											
7.2.C Ammissioni di immobilizzazioni inerenti											
TOTALE CATEGORIA XI		175.174.986	37.605.800	138.124.109	0	450.000.000	290.524.800	40.824.000	180.000.000	209.000.000	27.227.000
CATEGORIA XII											
7.2.B Partecipazione ad imprese sotto controllo											
TOTALE CATEGORIA XII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA XIII											
7.2.A Contribuzioni versate ad altre istituzioni		117.232.034	0	117.232.034	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XIII		117.232.034	0	117.232.034	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA XIV											
7.2.B Indennità di ammissione concessa dal senso		131.981.825	10.201.925	0	0	550.000.000	475.471.831	133.229.104	476.171.092	0	407.750.019
TOTALE CATEGORIA XIV		131.981.825	10.201.925	0	0	550.000.000	475.471.831	133.229.104	476.171.092	0	407.750.019
TOTALE TITOLO II		325.708.835.835	14.673.000.673	1.825.403.825	109.363.264.887	405.660.007.211	70.248.190.730	79.471.918.177	2.535.631.925	12.724.262.503	16.754.715.219
TITOLO III											
3.0.0 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA XV											
1.1.0 Rimborso mutui		0	0	0	0	2.100.000.000	2.570.144.705	171.000.284	2.500.114.729	0	2.500.114.729
TOTALE CATEGORIA XV		0	0	0	0	2.100.000.000	2.570.144.705	171.000.284	2.500.114.729	0	2.500.114.729
CATEGORIA XVI											
3.2.0 Rimborso di anticipazioni passivo		0	0	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVI		0	0	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	0	0	0
CATEGORIA XVII											
3.3.0 Estinzione debiti diversi		15.668.259.106	267.403.961	1.907.937.124	17.443.603.111	2.500.000.000	2.585.863.276	14.026.724	132.155.703	13.892.897.284	14.125.024
TOTALE CATEGORIA XVII		15.668.259.106	267.403.961	1.907.937.124	17.443.603.111	2.500.000.000	2.585.863.276	14.026.724	132.155.703	13.892.897.284	14.125.024
TOTALE TITOLO III		15.668.259.106	267.403.961	1.907.937.124	17.443.603.111	8.320.000.000	5.156.007.981	3.136.027.018	2.630.270.459	2.893.797.573	7.300.613.700
TOTALE USCITE EFFETTIVE		151.935.847.072	27.730.804.912	8.566.374.530	122.633.353.470	105.445.907.211	64.729.306.037	31.605.001.134	40.194.225.582	35.524.582.575	61.421.628.574
TITOLO IV											
CATEGORIA XVIII											
4.0.0 RACITE DI C/O											
4.1.0 Rimborso 2° onere		431.243.225	750.024.515	307.824.244	0	310.000.000	40.881.324.524	4.216.655.910	45.467.060.761	214.215.247	41.277.430.247
TOTALE CATEGORIA XVIII		431.243.225	750.024.515	307.824.244	0	310.000.000	40.881.324.524	4.216.655.910	45.467.060.761	214.215.247	41.277.430.247

COD	DENOMINAZIONE	RESIDUI				COMPETENZA				CASSA		
		RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI ALL'01/01/1998	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI ELIMINATI ANNO 1998	TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI 31/12/1998	ECONOMIE ESERCIZIO 1998	PAGAMENTI USCITE DI COMPETENZA ESERCIZIO 1998	IMPEGNI ESERCIZIO 1998	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 1998		RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1998	TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DELL'31/12/1998
	TOTALE TITOLI IV	411.243.374	399.404.819	101.838.236	0	4.778.805.492	45.861.314.505	80.460.000.000	45.651.314.505	714.234.247	314.374.247	45.734.405.200
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	743.347.890.297	22.046.309.871	8.668.216.956	73.813.302.470	35.465.355.676	114.450.520.605	150.875.907.231	85.061.803.043	28.748.216.762	152.302.160.332	107.708.433.714
		10.037.907.231									17.347.209.998	73.070.995.164
	TOTALE USCITE A PAREGGIO	142.885.797.528	22.046.309.871	8.668.216.956	121.673.363.070	35.465.355.676	114.450.520.605	150.875.907.231	85.061.803.043	28.748.216.762	169.649.416.073	180.779.428.878

Avviso di ammissione al 2° 1° 1999
 Avviso di ammissione al 3° 1° 1999
 Fondo di Cassa al 31/12/1998

IL DIRETTORE GENERALE
 dott. ing. Pierantonio Taccheo

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di odontotecnico (operatore professionale collaboratore di I categoria).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.ro 783 del 7 giugno 1999 del Responsabile dell'Unità Operativa Politiche del Personale, è aperto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 1 posto di odontotecnico - operatore professionale collaboratore di I categoria posto riservato, in base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 81 DM 30 gennaio 1982).

1. diploma di odontotecnico.

PROVE DI ESAME:
(articolo 83, DM 30 gennaio 1982)

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- b. idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie proletto - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.
- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.
- d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo

dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n.ro 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto, n.ro 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n.ro 3 - III piano stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n.ro 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) stato civile con particolare riguardo all'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.ro 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n.ro 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1 lettera f) D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.ro 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli,
- b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 25
- b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15
- c) curriculum formativo e professionale: 10.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della ri-

serva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi - Struttura Operativa Politiche del Personale - via del Farneto, n.ro 3 Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di assistente tecnico
perito meccanico.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.ro 784 del 7 giugno 1999 del Responsabile dell'Unità Operativa Politiche del Personale, è aperto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 1 posto di assistente tecnico - perito meccanico, posto riservato, in base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 124 DM 30 gennaio 1982).

1. diploma di perito industriale meccanico o equipolente.

PROVE DI ESAME:
(articolo 126 DM 30 gennaio 1982)

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: parere scritto su un progetto od impianto.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie prolette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n.ro 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto, n.ro 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la re-

lativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n.ro 3 - IV piano, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n.ro 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) stato civile con particolare riguardo all'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.ro 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacchino.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere at-

testato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n.ro 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1 lettera f) D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.ro 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di

lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli,
- b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 30
- b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15
- c) curriculum formativo e professionale: 5.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provve-

derà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi - Struttura Operativa Politiche del Personale - via del Farneto, n.ro 3 Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Avviso di mobilità a domanda in ambito regionale ed interregionale per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale.

In esecuzione al decreto n. 586 dell'11 giugno 1999

del Direttore generale, in applicazione alla vigente normativa in materia, è emesso avviso pubblico di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità, in ambito regionale ed interregionale, secondo tale ordine di priorità, per la copertura di:

n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale (successivamente elevabili in presenza di ulteriori prevedibili vacanze da utilizzare per i servizi territoriali con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e salute mentale).

Possono presentare domanda tutti i dipendenti in servizio a tempo pieno ed indeterminato nel Servizio sanitario nazionale in possesso del profilo professionale e della posizione funzionale corrispondente, purché abbiano superato il periodo di prova.

La domanda, da redigersi in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata, autenticata ai sensi di legge, devono essere indirizzate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - e presentate direttamente all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda stessa nei giorni feriali (sabato escluso) nelle sottoindicate fasce orarie:

da lunedì a giovedì 8-13 13.30-15.30

venerdì 8-13.

Le domande inoltrate a mezzo servizio postale si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La domanda in ogni caso dovrà pervenire entro, e non oltre, il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e precisamente il 6 agosto 1999.

Nella domanda dovranno essere indicati:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza
2. l'Azienda di appartenenza
3. profilo professionale e posizione funzionale rivestita
4. avvenuto superamento del periodo di prova nella posizione funzionale attualmente ricoperta
5. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere effettuata ogni necessaria comunicazione, indicando il numero telefonico
6. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Alla domanda dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:

1. stato di servizio dal quale risulti il superamento del periodo di prova rilasciato dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario delegato
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene

opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato

3. certificazioni concernenti situazioni familiari e/o sociali che l'interessato ritenga utile presentare
4. elenco dei documenti presentati redatto in triplice copia ed in carta semplice.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni sottoscritte con le modalità di cui alla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni allegando, inoltre, una fotocopia del documento d'identità.

La valutazione delle domande, agli effetti della graduatoria, è effettuata sulla base dei titoli formalmente documentati o autocertificati, ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1982 e dei criteri fissati dalla stessa amministrazione per quanto riguarda il punto 3. del precedente paragrafo.

Al riguardo si precisa che assumono rilevanza, ai fini della formulazione della graduatoria, i seguenti status personali e familiari:

- ricongiunzione al nucleo familiare
- numero dei familiari

- distanza tra sedi
- figli minori
- l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie dell'infermiere professionale
- familiari a carico
- mancanza del coniuge nello stato di famiglia in presenza di figli minori nonché la residenza: quella da prendere in considerazione dovrà essere posseduta da almeno due anni dalla data di emissione del bando di mobilità, salvo che il cambio di residenza non sia motivato da costituzione di nuovo nucleo familiare e ricongiunzione al nucleo familiare formalmente documentato.

Saranno formulate graduatorie separate per la mobilità regionale e per la mobilità interregionale verrà prioritariamente esaurita la graduatoria regionale prima di procedere all'utilizzo della graduatoria interregionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U.O. acquisizione del personale stanza n. 416 V piano, via del Farneto, n. 3 - Trieste - telefono 040/3995158.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Franco Rotelli

MOBILITÀ - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

fac-simile da riprodurre in carta libera e da inoltrare
al Protocollo generale dell' A.S.S. n. 1 Triestina

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA

Il/la sottoscritto/a
 nat a il
 residente in
 c.a.p. telefono n.

CHIEDE

di essere ammesso alla mobilità regionale/interregionale per:

n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere professionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999 con scadenza 6 agosto 1999

a tal fine dichiara

1. di essere dipendente di ruolo della seguente amministrazione: Azienda ospedaliera/Azienda U.S.L./Ente
2. nel seguente profilo professionale, posizione funzionale e/o qualifica
3. di aver superato il periodo di prova;

PROVINCIA DI PORDENONE

Indizione di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore naturalistico, VII qualifica funzionale.

È indetto il seguente concorso pubblico per esami:

- n. 1 posto di coordinatore naturalistico, settima qualifica funzionale.

Titolo di studio richiesto: laurea in Scienze agrarie o Scienze e tecnologie agrarie o Scienze forestali e ambientali o Scienze naturali.

Presentazione delle domande: entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando e dello schema di domanda di partecipazione, ci si può rivolgere al Servizio del personale della Provincia di Pordenone, telefono 0434/231303- 231358. Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le provincie italiane e su Internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it.

Pordenone, 21 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
Angilella

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1999. Comune di Cassacco. Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio mense scolastiche (materna ed elementare) e prestazioni accessorie.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1999, nell'avviso del Comune di Cassacco di cui all'oggetto, alla pagina n. 4696, prima colonna, nell'ultimo capoverso, anziché «, distante per più di 40 km. da Cassacco;», deve leggersi «, distante non più di 40 km. da Cassacco;».
